
XIX LEGISLATURA

Doc. **XXIII**
n. **21**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO
DEI RIFIUTI E SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI
E AGROALIMENTARI**

(istituita con legge 10 maggio 2023, n. 53)

(composta dai deputati: *Morrone*, Presidente, *Auriemma*, *Battistoni*, *Borrelli*, Vicepresidente, *Cangiano*, Vicepresidente, *Dara*, *Giuliano*, *Gruppioni*, *Iaia*, Segretario, *Lampis*, *Longi*, *Manes*, *Marino*, *Pisano*, *Rubano*, *Silvestri*, *Simiani*, Segretario, *Vaccari*, e dai senatori: *Bergesio*, *Borghese*, *Cucchi*, *De Carlo*, *De Priamo*, *Dreosto*, *Farolfi*, *Fina*, *Fregolent*, *Irto*, *Lorefice*, *Mennuni*, *Naturale*, *Paroli*, *Petrucchi*, *Potenti*, *Rando*, *Spagnolli*)

RELAZIONE SUL CASO KEU IN TOSCANA

(Relatori: **sen. Potenti e on. Simiani**)

Approvata dalla Commissione nella seduta del 12 maggio 2026

*Comunicata alle Presidenze il 12 maggio 2026
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 maggio 2023, n. 53*

PAGINA BIANCA



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E
SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

IL PRESIDENTE

Gentile Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 maggio 2023, n. 53, la relazione dal titolo "*Relazione sul caso KEU in Toscana*", approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 12 maggio 2026 (Doc. XXIII, n. 21).

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

On. Avv. Jacopo Morrone

On. Lorenzo FONTANA
Presidente della Camera dei deputati
S E D E



Camera dei Deputati - Senato della Repubblica

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI E
SU ALTRI ILLECITI AMBIENTALI E AGROALIMENTARI

IL PRESIDENTE

Gentile Presidente,

Le trasmetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 10 maggio 2023, n. 53, la relazione dal titolo "*Relazione sul caso KEU in Toscana*", approvata all'unanimità dalla Commissione nella seduta del 12 maggio 2026 (Doc. XXIII, n. 21).

Colgo l'occasione per inviarLe i miei migliori saluti.

On. Avv. Jacopo Morrone

Sen. Avv. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
Palazzo Madama - R O M A

INDICE

1	LE CARATTERISTICHE DEL KEU IN GENERALE, LA SUA PERICOLOSITÀ E IL TEST DI CESSIONE.....	3
2	L'USO DEL KEU NELLA REGIONE TOSCANA.....	10
3	L'INTERVENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLE BONIFICHE.....	13
4	STATO AGGIORNATO DEGLI INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE TOSCANA.....	19
5	L'INCHIESTA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE TOSCANA.....	23
I.	Inquadramento della vicenda.....	23
II.	Stato autorizzativo dell'impianto del Consorzio Aquarno S.p.A.....	29
III.	Interventi di bonifica e rimozione dei rifiuti.....	31
6	LA NUOVA AUTORIZZAZIONE AIA AL CONSORZIO AQUARNO, RILASCIATA DALLA REGIONE TOSCANA.....	33
7	LA POSIZIONE DEL CONSORZIO AQUARNO.....	37
8	LE INDAGINI PENALI.....	40
9	ESAME DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO.....	50
10	QUANTITATIVI DI KEU PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI PIROLISI GESTITO DA ECOESPANSO E DA AQUARNO E CONFERIMENTI PRESO GLI IMPIANTI LEROSE SRL E ALTRI IMPIANTI.....	69
11	CONTROLLI DELL'ARPA LOMBARDIA.....	75
12	CONSIDERAZIONI SUI CONFERIMENTI DEL RIFIUTO KEU PRESSO GLI IMPIANTI DIVERSI DALL'IMPIANTO LEROSE S.R.L.	78
13	ULTERIORI REATI DI TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI DESTINATI AGLI IMPIANTI DELLA SOCIETÀ LEROSE DI BUCINE E DI PONTEDERA, CONTESTATI AD ALTRI SOGGETTI: LE SOCIETÀ TCA E CHIMET.....	80
14	L'ESITO DELL'UDIENZA PRELIMINARE DEL 27 MARZO 2026.....	82
	SINTESI E CONCLUSIONI.....	84

PAGINA BIANCA

1 LE CARATTERISTICHE DEL KEU IN GENERALE, LA SUA PERICOLOSITÀ E IL TEST DI CESSIONE

La vicenda KEU in Toscana interessa il comparto conciario di Santa Croce ed in particolare la porzione che comprende per lo più le concerie aderenti all' *"Associazione conciatori di Santa Croce"* storicamente specializzate nella concia al cromo. Le attività industriali di questa parte del comprensorio coprono circa il 35 per cento della produzione nazionale di pellami destinati all'alta moda e i manufatti sono avviati per il 60 per cento al mercato interno e per il resto al mercato estero sia UE che extra UE. Le imprese che fanno parte di tale associazione sono ubicate sulla riva destra dell'Arno nei Comuni di Santa Croce sull'Arno, Fucecchio e Castel Franco di Sotto. Il comparto è caratterizzato dalla c.d. "filosofia consortile", per cui le aziende associate si sono anche consorziate per la gestione dei rifiuti da esse prodotti.

La prima fase dell'indagine che verrà analizzata in questa relazione, avviata nel febbraio-marzo 2018, si è svolta nell'ambito di una delega della DDA di Firenze e aveva ad oggetto la gestione dei rifiuti prodotti proprio nel distretto conciario e segnatamente la gestione dei reflui e dei fanghi industriali.

Tale delega traeva spunto da pregresse indagini avviate nel 2016. Le prime risultanze degli accertamenti relazionate dal NIPAAF Carabinieri Forestali di Firenze davano avvio alle indagini co-delegate, al citato NIPAAF, al NOE Carabinieri di Firenze ed alla Sezione di PG - Aliquota Carabinieri presso la Procura.

La produzione del KEU è da ricondurre all'attività dell'impianto di trattamento fanghi provenienti dal settore conciario, svolta dal Consorzio Aquarno S.p.A., sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno, in Via Sant'Andrea, 121, società controllata dal Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A, in virtù di una partecipazione pressoché totalitaria al capitale della controllata, pari al 93,30 per cento.

Tali fanghi, tramite apposito fangodotto, provengono in massima parte dall'impianto di depurazione di Santa Croce sull'Arno, gestito dalla medesima società, e sono diretti verso l'impianto ex Ecoespanso: la movimentazione di tali fanghi tramite fangodotto e le anomalie riscontrate dalle analisi dei Modelli Unici di Dichiarazione ambientale (MUD) relative alla loro rendicontazione hanno portato all'avvio dell'indagine citata.

Il Consorzio Aquarno è l'ente gestore ambientale, in forza di un contratto che intrattiene con la controllante Consorzio Depuratore, per quanto riguarda l'intera piattaforma di rifiuti che viene posta a servizio del distretto del cuoio in Santa Croce sull'Arno.

La piattaforma si compone: 1) di un impianto di depurazione; 2) di un impianto di trattamento fanghi; 3) di un impianto di trattamento cromo.

L'attività del Consorzio, per il caso di interesse, riguarda il processo di trattamento finalizzato all'essiccamento dei fanghi di depurazione nell'impianto di pirolisi per il trattamento fanghi in Santa Croce sull'Arno.

Il trattamento consiste nell'essiccamento dei fanghi e nel successivo trattamento di pirolisi e combustione in due forni rotanti, trattamento che elimina le sostanze organiche, ma che concentra i composti inorganici, in particolare i metalli, facendo aumentare la loro concentrazione nel prodotto finito, che è un "granulato sinterizzato", cui viene dato il nome di KEU e al quale viene attribuito il codice di rifiuto CER 190112 "*ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11*".

Il nome KEU del rifiuto deriva dall'acronimo della società tedesca *Kraftanlagen Energie und Umwelttechnik*, cui è stata affidata la realizzazione dell'impianto di pirolisi fatto realizzare da Aquarno (ex impianto Ecoespanso) per effettuare il trattamento dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto di depurazione del medesimo Consorzio, che tratta gli scarichi del settore conciario.

Il codice del rifiuto CER 190112 è un codice cosiddetto "*a specchio*" rispetto al codice 190111*: si tratta, cioè, di due codici di rifiuto classificabile rispettivamente come non pericoloso e come pericoloso, in funzione delle sostanze pericolose eventualmente presenti. Per dimostrare la classificazione di rifiuto non pericoloso, e quindi attribuire il codice di non pericoloso CER 190112, in alternativa al codice di pericoloso CER 190111*, è necessario analizzare il rifiuto per verificare le concentrazioni delle sostanze pericolose in esso presenti.

Il rifiuto KEU, infatti, derivando dalle concerie, contiene diverse sostanze pericolose, tra cui, in particolare, il Cromo, sostanza molto tossica e cancerogena nella sua forma esavalente (Cromo VI), ma meno tossica nella sua forma trivalente (Cromo III).

Di conseguenza, tale rifiuto deve essere sottoposto a un rigido controllo, prima di avviarlo a smaltimento o a recupero, poiché potrebbero essere contenute in esso alte concentrazioni di Cromo esavalente, fatto quest'ultimo che lo rende potenzialmente contaminante.

Pur tuttavia, anche se le concentrazioni di Cromo esavalente fossero inferiori alla soglia di classificazione come rifiuto pericoloso, caratterizzandolo quindi come rifiuto non pericoloso, esso potrebbe comunque rivelarsi rischioso per l'ambiente, nel caso in cui venisse a contatto con acque meteoriche di dilavamento, idonee a far rilasciare in ambiente il Cromo esavalente, in concentrazioni tali da contaminare terreni e falde acquifere.

Invero, appena prodotto, il KEU contiene Cromo nella forma trivalente (meno tossica), ma esso tende ad ossidarsi a Cromo VI (esavalente) col passare del tempo o dopo l'esposizione agli agenti atmosferici.

In particolare, uno studio commissionato dalla Regione Toscana, condotto da ARPAT e dall'Università di Pisa, ha osservato e fornito una spiegazione scientifica del fatto che il materiale

KEU, dopo un periodo temporale di esposizione in particolari condizioni ambientali, risulta capace di rilasciare Cromo in forma esavalente e altri composti pericolosi, come Antimonio e Selenio, e non pericolosi come Solfati e Cloruri.

Inizialmente, il rifiuto KEU prodotto da Aquarno era smaltito in discarica, ma successivamente esso venne conferito presso gli impianti della società Lerosé S.r.l., dove si effettuava il suo recupero attraverso mescolamento in matrice legante con altri rifiuti inerti, per ottenere prodotti non più qualificabili come rifiuti, ma come MPS (Materie Prime Seconde), ora definibili *End of Waste* (cessato rifiuto), da utilizzare per ripristini ambientali, sottofondi stradali, ricoperture di discariche e altri usi edilizi.

E, tuttavia, l'*End of Waste* prodotto dalla società Lerosé con il KEU avrebbe potuto essere considerato un prodotto “non rifiuto” solo se avesse rispettato determinate condizioni ambientali di sicurezza e, in particolare, se tale materiale avesse rispettato il *test* di cessione, cioè, il *test* di eluizione con acqua per accertare l’eventuale rilascio di sostanze pericolose in concentrazioni non superiori ai limiti previsti dalla tabella di cui all’allegato 3 del D.M. del 5 febbraio 1998, relativo al recupero di rifiuti non pericolosi.

Secondo quanto ricostruito, il KEU prodotto veniva inviato dal Consorzio Aquarno alla società Lerosé, titolare di due impianti, rispettivamente nel comune di Pontedera, autorizzato dalla provincia di Pisa, e nel comune di Bucine, autorizzato dalla Provincia di Arezzo. La Lerosé S.r.l. lavorava il KEU (insieme ad altri rifiuti misti da costruzione e demolizione volti alla produzione di aggregato riciclato) che veniva conferito dal Consorzio Aquarno, senza che venisse eseguito il *test* di cessione, per rilevare anomalie e/o incompatibilità di contaminanti rispetto ai limiti di legge.

Invero, tale omissione è avvenuta sul presupposto che gli impianti di Lerosé fossero destinati a produrre anche “conglomerati cementizi” - per i quali il *test* di cessione non era richiesto, trattandosi di aggregati riciclati “legati” - oltre che essere destinati, in via prioritaria, alla “realizzazione di rilevati e sottofondi stradali” per i quali, viceversa, il *test* di cessione è espressamente prescritto dall’Allegato 1, sub-allegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, punto 4.1.3, lettera h), trattandosi di aggregati riciclati “non legati” (cfr. sul punto sentenza del Consiglio di Stato del 10/04/2025, pubblicata in data 30/12/2025, in doc. n. 590/2).

Il vero è che gli impianti di Bucine e di Pontedera non hanno mai prodotto conglomerati cementizi, per i quali non è previsto *test* di cessione (anche se va detto che, relativamente al solo impianto di Bucine, sussisteva un’autorizzazione in forma semplificata per la produzione di conglomerati cementizi, rilasciata nel 2014 dalla Regione Toscana, scaduta però in data 31 dicembre 2015), ma ha prodotto solo rilevati e sottofondi stradali e, di conseguenza, il rifiuto KEU avrebbe dovuto essere sottoposto al *test* di cessione.

Si tratta di una circostanza rilevante che non poteva essere sconosciuta ai rappresentanti del consorzio Aquarno, i quali presso gli impianti di Lerose scaricavano migliaia di tonnellate di rifiuti KEU, non fosse altro per il colore ben diverso rispetto agli aggregati riciclati usati per l'edilizia.

A questo punto, si pone quindi il problema di individuare l'ente che avrebbe dovuto effettuare il *test* di cessione del KEU conferito dal Consorzio Aquarno, oltre che di altri materiali, conferiti dalle società T.C.A. e Chimet agli impianti di Bucine e di Pontedera dei Lerose.

Sulla questione, è intervenuta la citata sentenza del Consiglio di Stato che, rigettando l'appello proposto dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Arezzo, ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) n. 00409/2024 (doc. 704/1).

Le controparti dei suddetti giudizi amministrativi sono state, oltre al Consorzio Aquarno S.p.A. e al Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A. - che aveva il controllo di Aquarno - anche la società T.C.A. - Trattamenti Ceneri Auroargentifere - e la società Chimet (società delle quali si dirà di seguito nella relazione) nonché l'ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), il Comune di Bucine, l'Azienda Sanitaria Locale Usl - Toscana Sud Est, la Lerose S.r.l. in liquidazione, l'Amministrazione Giudiziaria Lerose S.r.l. - non costituiti in giudizio - e, infine, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalità organizzata.

La citata sentenza del Consiglio di Stato esclude la responsabilità del Consorzio Aquarno (e, di conseguenza, anche della società controllante, cioè del Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno), per la mancata effettuazione del *test* di cessione, in qualità di produttore del rifiuto KEU, destinato all'impianto di Pontedera, in quanto ravvisa nell'ente di gestione Lerose s.r.l. ogni responsabilità nella suddetta omissione.

Si legge nella sentenza del Consiglio di Stato che il principio della responsabilità condivisa presuppone comunque, quanto meno, un contributo causale del produttore del rifiuto nella causazione dell'inquinamento in termini di aumento del rischio che, nella specie, non sarebbe configurabile in quanto eliso, ai sensi dell'art. 41, comma 3 c.p. (*“Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”*), dalla condotta illecita attiva di un terzo, contraria al regime di circolazione e di utilizzo del rifiuto e posta in essere in palese e grave violazione delle indicazioni fornite dal produttore del rifiuto.

Nella specie - argomenta il Consiglio di Stato - il rifiuto KEU (costituito da fanghi sinterizzati), che veniva conferito dal Consorzio Aquarno esclusivamente all'impianto di Pontedera, autorizzato a riceverlo, veniva trasferito in piena autonomia dal gestore Lerose presso l'impianto di Bucine, dove era stato rilevato l'inquinamento.

L'impianto di Pontedera era autorizzato a ricevere i fanghi KEU, sia in virtù dell'integrazione dell'AIA (di cui all'autorizzazione n. 3330/2010), disposta dalla provincia di Pisa, con l'atto n. 3834

del 21 agosto 2012, che espressamente consentiva a Lerosè il trattamento di rifiuti con codice CER 190112 (come venivano classificati i fanghi sinterizzati prodotti da Consorzio Aquarno), sia in forza di un contratto stipulato dallo stesso Consorzio Aquarno con il gestore dell'impianto di Pontedera in data 14.09.2012, contratto nel quale si conveniva che il rifiuto KEU dovesse essere tassativamente inviato all'impianto Lerosè S.r.l. di Pontedera *“con destinazione RECUPERO in codice R, segnatamente R5, ossia conglomerati per l'edilizia”*.

Di conseguenza, nulla, ad avviso del Consiglio di Stato, poteva essere rimproverato al Consorzio sulla scelta unilaterale di Lerosè di trasferire nell'impianto di Bucine le ceneri conferite presso l'impianto di Pontedera.

Tale circostanza era idonea ad escludere il nesso di causalità della condotta del Consorzio Aquarno rispetto all'obbligo di esecuzione del *test* di cessione, poiché era intervenuto l'obbligo del gestore Lerosè di eseguire il suddetto *test* di cessione per tutti i prodotti in uscita dall'impianto di Pontedera, come prescritto dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto n. 3330 del 2010, in quanto tale doverosa verifica, ove esperita, avrebbe eliso ogni rilevanza alla omissione del *test* di cessione, contestata al Consorzio Aquarno.

In conclusione, era stato l'inadempimento del gestore Lerosè nella lavorazione presso l'impianto di Pontedera a causare l'inquinamento presso l'impianto di Bucine.

Infine, veniva ritenuta sussistente neanche la colpa *in vigilando* del Consorzio Aquarno sul ciclo di recupero del rifiuto conferito che, in mancanza del *test* di cessione, aveva successivamente concorso a causare l'inquinamento presso l'impianto di Bucine, poiché il Consorzio non aveva il potere di accertare se il gestore avrebbe rispettato il contratto anzidetto circa la destinazione finale del KEU, non avendo poteri di controllo su quella fase di gestione del ciclo del rifiuto e tanto meno di ingerenza nelle scelte imprenditoriali del gestore dell'impianto. In capo al Consorzio non era neppure configurabile una condotta che, dal punto di vista causale, avesse concorso all'inquinamento nel sito di Bucine in termini di aumento del rischio, in quanto era stata la condotta abnorme del gestore dell'impianto di Pontedera che, in palese violazione degli obblighi contrattuali assunti, aveva reso possibile l'invio del KEU presso l'impianto di Bucine, pur in mancanza del *test* di cessione, non richiesto invece per il conferimento presso l'impianto di Pontedera.

Parimenti - secondo la citata sentenza - nessuna responsabilità poteva essere configurata in capo alla società controllante, Consorzio Depuratore Santa Croce S.p.A., che esercitava un potere di direzione e controllo sul Consorzio Aquarno. In ogni caso, non era stato provato che il Consorzio Depuratore Santa Croce esercitasse poteri di indirizzo sul Consorzio Aquarno, tali da determinarne le scelte operative (rimesse, in materia ambientale, in capo al direttore tecnico, in virtù di specifica procura), nonostante il controllo societario. Con la conseguenza che, *a fortiori*, doveva escludersi che

avesse, in qualche modo, potuto concorrere all'inquinamento del sito di Bucine, stante la piena autonomia operativa del Consorzio Aquarno, che comunque, per le ragioni esposte, non poteva ritenersi responsabile dell'inquinamento.

Viene, con tali argomenti, superata - dalla citata sentenza del Consiglio di Stato - l'eccezione, sollevata dalla Regione Toscana, secondo cui analogamente all'impianto di Bucine, anche l'impianto di Pontedera era autorizzato ad eseguire operazioni solo meramente meccaniche, mediante miscelazione, e non anche a creare conglomerati cementizi.

Invero, la determina dirigenziale della provincia di Pisa n. 3834/2012, rilasciata a Lerose per l'esercizio dell'impianto di Pontedera - che aveva integrato l'originaria autorizzazione n. 3330/2010, allegato A, punto 2 - proprio con riferimento al CER 190112, specificava che *“Le suddette tipologie di rifiuti vengono inserite nel ciclo produttivo dell'impianto attraverso la miscelazione con altre tipologie di rifiuti, triturazione e vagliatura per l'ottenimento di materiali per l'edilizia”*.

Di conseguenza, stante il ciclo produttivo autorizzato (triturazione, vagliatura e miscelazione dei rifiuti tra loro), solo dai rifiuti provenienti dalla demolizione edilizia potevano essere pacificamente ricavati i “materiali per l'edilizia” cui si riferiva l'autorizzazione.

Prendendo atto delle determinazioni assunte dal Consiglio di Stato, la Commissione osserva tuttavia che il recupero di rifiuti derivanti da processi industriali, i quali, come nei casi di specie, generavano “ceneri pesanti e scorie” potenzialmente contaminanti, poteva avvenire soltanto nel caso in cui tali rifiuti, sin dall'origine, avessero rispettato i valori limiti del D.M. 5.02.1998 e delle CSC e ciò avrebbe dovuto essere accertato dal produttore del rifiuto, come impone l'articolo 188, comma 1 D. Lgs. 152/2006, tramite la preventiva caratterizzazione analitica del rifiuto, tra cui l'esecuzione del test di cessione, nella specie non eseguito dal Consorzio Aquarno.

A questo punto è necessario richiamare il decreto di diffida n. 19216 del 4 dicembre 2018 (doc. 278/3), emesso dalla Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti - nei confronti del Consorzio Aquarno, in qualità di produttore del rifiuto, presso l'impianto denominato “Ecoespanso”. Con tale decreto si faceva obbligo al Consorzio Aquarno, produttore del rifiuto, di effettuare le analisi di caratterizzazione e di conformità del KEU in base alla sua destinazione: ciò in quanto il produttore del rifiuto era responsabile non solo della regolarità delle operazioni poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedevano o seguivano il suo intervento. In particolare, la Regione Toscana richiamava la nota del 31/07/2018, prot. n. 381648 e la successiva nota del 13/08/2018, prot. N. 394652, con le quali il Dipartimento ARPAT di Pisa, a seguito dell'attività ispettiva svolta nel mese di aprile 2018, comunicava di aver riscontrato alcune inottemperanze alle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione di cui al D.D. della Provincia di Pisa n. 1732/2013 e successive modifiche ed integrazioni e, di conseguenza,

proponeva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29-*decies*, comma 9, del D. Lgs. 152/2006, in quanto aveva rilevato alcune difformità rispetto al D.D. della Provincia di Pisa n. 1732/2013 e più precisamente:

“- Rifiuti: il rifiuto CER 190112 (KEU) destinato ad impianto di recupero è stato sottoposto a verifica analitica per la conformità allo smaltimento, mentre è stato destinato a recupero R5 con conseguente inosservanza del punto 5.1 lettera b) allegato A del D.D. 1732/2013;

- Rumore: verifica acustica effettuata in data 15.3.2018: non rispettata la periodicità biennale prescritta, con conseguente inosservanza del punto 5.6, allegato A del D.D. 1732/2013;

- Rifiuti: i risultati del test di cessione del KEU evidenziano la non conformità al recupero diretto in ambiente, avvenuto attraverso un impianto terzo, dove è stato utilizzato per la produzione di agglomerati riciclati destinati soprattutto all'utilizzo come materiale di riempimento, recupero ambientale, sottofondi stradali, con conseguente inosservanza del punto 5.1 lettera b) allegato A del D.D. 1732/2013” (doc. 278/3 pagine 3, 4 e 5).

In conclusione, la Regione Toscana diffidava il Consorzio Aquarno a sanare le irregolarità riscontrate da Arpat nel corso dei controlli AIA, compiuti presso l'impianto denominato “Ecoespanso”, di proprietà e gestito da Aquarno, contestando al Consorzio che i risultati del test di cessione del KEU avevano evidenziato la “non conformità” dell'utilizzo del KEU al recupero diretto in ambiente.

Tale recupero era avvenuto attraverso un impianto terzo (quello del Lerose), dove il KEU era stato utilizzato per la produzione aggregati riciclati destinati soprattutto all'utilizzo come materiale di riempimento, recupero ambientale e sottofondi stradali, mentre in realtà il KEU era un materiale non recuperabile, né idoneo al recupero che avrebbe dovuto essere inviato in discarica.

Pertanto, nella vicenda *de qua* non pare configurabile la responsabilità esclusiva di Lerose, il quale a sua volta avrebbe dovuto richiedere al consorzio Aquarno che il prodotto KEU conferito fosse accompagnato dal *test* di cessione che certificasse l'inerzia dello stesso e il suo utilizzo per la produzione di materie prime secondarie (*End of Waste*). Ciò, fermo restando che l'effettuazione di tale test, così come la selezione degli operatori e degli impianti affidatari dello smaltimento, sono attività che rientrano, con ogni evidenza, nelle competenze dell'amministrazione del consorzio, tenuta ad operare anche secondo criteri di ordinaria diligenza sul mercato e a procedere alle verifiche ritenute necessarie, non potendosi quindi tale negligenza attribuite alle centinaia di aziende consorziate nei territori interessati. Tali aziende, come accennato sopra, costituiscono una componente fondamentale della produzione nazionale di pellami destinati al comparto dell'alta moda e parte integrate di un tessuto industriale e manifatturiero fondamentalmente sano e vivace.

2 L'USO DEL KEU NELLA REGIONE TOSCANA

La vicenda “KEU”, come sopra specificato, nasce da una delega dalla DDA di Firenze al NIPAAF dei Carabinieri Forestali di Firenze e derivante dalle risultanze emerse in altre indagini pregresse; tuttavia, nel medesimo periodo, dunque nel 2018, ma in modo del tutto autonomo, erano state eseguite in provincia di Pisa e di Arezzo due verifiche sfociate in autonome notizie di reato all’Autorità Giudiziaria competente ed acquisite successivamente all’interno dell’indagine KEU, da parte di:

- ARPAT di Arezzo, nell’ambito delle attività ispettive promosse in ordine alla sospetta contaminazione del materiale impiegato nella realizzazione di un rilevato stradale nel comune di Terranuova Bracciolini, presso il c.d. cantiere “Forzini”;
- ARPAT di Pisa, a seguito della segnalazione di potenziale contaminazione avvenuta nel corso della realizzazione del piano di lottizzazione “Green Park” di Pontedera.

Nel corso di queste verifiche, ed in particolare nel caso Greenpark, erano emerse alcune non conformità rispetto all’autorizzazione, rilasciata dalla Provincia di Pisa, all’impianto ex Ecoespanso, che era di proprietà del Consorzio Aquarno S.p.A., nel quale si effettuava il processo termico di incenerimento dei fanghi di depurazione con produzione del rifiuto KEU. I risultati dei *test* di cessione sui materiali rinvenuti al “Green Park”, effettuati da ARPAT, evidenziarono la non conformità del recupero diretto in ambiente, avvenuto attraverso l’impianto della società Lerose, dove era stato utilizzato per la produzione di agglomerati riciclati, destinati soprattutto all’utilizzo come materiale di riempimento, recupero ambientale, sottofondo stradale.

Ricevuta questa segnalazione da parte di ARPAT, gli uffici della Direzione Ambiente e Energia della Regione si attivarono ed emisero una diffida nei confronti di Ecoespanso, disponendo, con il decreto dirigenziale n. 19216 del 4 dicembre 2018, il rispetto delle condizioni autorizzative, anche riguardo alla gestione dei rifiuti, con l’obbligo in capo ad Aquarno, quale produttore del rifiuto KEU, di effettuare, oltre alla caratterizzazione, anche il *test* di cessione, per accertarne la conformità allo smaltimento o al recupero.

Le indagini svolte nell’ambito del fascicolo penale hanno consentito di rilevare 13 siti nel territorio regionale, in particolare nelle province di Pisa, Arezzo e Firenze, in cui è stato rinvenuto l’aggregato riciclato contenente KEU proveniente dalla ditta Lerose S.r.l. e conferito per la realizzazione di rilevati stradali o riempimenti ambientali.

Allo stato attuale delle conoscenze sono state avviate prevalentemente attività di rimozione di rifiuti, di cui all’articolo 192 del D. Lgs. 152/2006, in quanto non è stato rilevato il rilascio di sostanze pericolose contenute nel KEU in concentrazioni tali da superare i limiti delle CSC (concentrazioni

soglia di contaminazione), mentre nei tre siti di competenza della Regione Toscana sono stati attivati procedimenti di bonifica, che affronteremo nel dettaglio nel prosieguo della presente relazione e che stanno esitando in attività di messa in sicurezza permanente o di rimozione dei materiali potenzialmente contaminanti.

In particolare, in tutti i siti, i materiali utilizzati, contenenti il KEU, provenivano dai due impianti della società Lerosé S.r.l., che, secondo le ricostruzioni effettuate, aveva, di fatto, classificato falsamente detti materiali come Materia Prima Seconda, *End of Waste*, mentre gli stessi in realtà erano ancora rifiuti, in quanto presentavano e rilasciavano sostanze pericolose, in particolare Cromo esavalente e Selenio, in concentrazioni tali da non consentire la perdita della qualifica di rifiuti e, di conseguenza, tali da non poter essere riutilizzati per recuperi in attività edilizie di riempimento di rilevati, sottofondi stradali o ripristini ambientali.

Quello che emerge da questa vicenda è, quindi, un ingente smaltimento abusivo di rifiuti, attraverso lo spandimento diretto in ambiente dell'aggregato riciclato non legato contaminato in siti per recuperi ambientali, rilevati o terreni agricoli.

Il principale soggetto responsabile e quindi tenuto a ripristinare i siti oggetto di deposito di rifiuti o a bonificare i siti contaminati appare essere la società Lerosé, ma non si può escludere la responsabilità del produttore del KEU, il Consorzio Aquarno, che ha inviato a recupero un rifiuto che non aveva le caratteristiche per essere trattato nei due impianti della società Lerosé S.r.l., per produrre Materia Prima Seconda (MPS).

I siti in cui è stato utilizzato il materiale riciclato contenente KEU, all'esito delle indagini penali svolte dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Firenze, sono divenuti oggetto di continuo e capillare monitoraggio delle matrici ambientali potenzialmente interessate, come emerge dalle relazioni inviate a questa Commissione da parte di Regione Toscana e di ARPAT, e sono i seguenti:

- Impianto di trattamento rifiuti Lerosé di Pontedera (PI);
- Impianto di trattamento rifiuti Lerosé di Bucine (AR) sito AR-1261;
- Azienda agricola località La Valletta – limitrofa all'impianto Lerosé di Bucine;
- Azienda agricola "I Lecci" - Peccioli (PI);
- Terreno in Crespina Lorenzana (PI) – Lavori di posa tubazione acquedotto;
- Cantiere edile Consorzio Insediamenti Produttivi - Massarosa (LU);
- Terreno in fase di lottizzazione - Società Green Park s.r.l. - Pontedera (PI);
- Cantiere Nuovo Park Retail Area ex Vacis - Pisa - realizzazione nuova fognatura;
- Cantiere in Montaione (FI);
- Cantiere in Empoli (FI) – Strada Regionale n. 429;
- Cantiere Aeroporto di Pisa;

- Cantiere Tozzi di Bucine (AR) - Sito AR-1270;
- Discarica Podere Rota e variante della Strada SP78 di Piantravigne (AR).

Per tre di questi siti la Regione Toscana è intervenuta direttamente per competenza diretta, mentre per gli altri sono stati avviati procedimenti amministrativi a cura dei rispettivi Comuni. I siti su cui sta intervenendo l'Amministrazione regionale risultano essere:

- Sito Lerosé di Pontedera: quale autorità amministrativa competente, in quanto insisteva sul sito un'autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
- Sito Lerosé di Bucine: quale autorità amministrativa competente, in quanto insisteva sul sito un'autorizzazione alla gestione dei rifiuti;
- Strada Regionale 429 – lotto V, cantiere Empoli - Castelfiorentino, in comune di Empoli: quale soggetto proprietario della strada.

Per questi siti, come si dirà di seguito, si sta procedendo con la bonifica o con la messa in sicurezza permanente, mediante il coordinamento affidato dalla Regione Toscana al Commissario Straordinario alle Bonifiche, Generale Giuseppe Vadalà.

Per quanto riguarda gli altri siti, la rimozione dei rifiuti e gli interventi di ripristino risultano di competenza dei rispettivi Comuni, laddove il soggetto pubblico è costretto a procedere in sostituzione dei responsabili inadempienti, ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 152/2006.

Risulta inoltre necessario segnalare che sono stati scoperti ulteriori siti, nei quali è stato riutilizzato l'aggregato riciclato contenete KEU e sui quali sono in corso ulteriori indagini da parte della medesima Procura.

3 L'INTERVENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLE BONIFICHE

La suddetta figura del Commissario Straordinario alle Bonifiche è stata istituita nel 2017, al fine di occuparsi di casi emergenziali. Successivamente, nel 2021, la relativa competenza è stata allargata anche ai casi non emergenziali ma di non trascurabile importanza, a condizione, però, che il sito, regionale o nazionale (SIR o SIN), avesse una dotazione finanziaria.

In considerazione di quanto disposto dall'art. 43 del Decreto-legge 152/2021, la Regione Toscana, con nota del 14 dicembre 2021, chiedeva l'attivazione della struttura del Commissario Unico per la conduzione degli interventi sui due impianti della ditta Lerose S.r.l. (Bucine – AR e Pontedera – PI) e sulla Strada Regionale 429. La concretizzazione di tale incarico, dopo il nulla osta del 02 febbraio 2022 rilasciato dalla Direzione Generale “Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche” dell'allora Ministero della Transizione Ecologica, è poi avvenuta in data 03 ottobre 2023 con apposita Delibera del Consiglio dei Ministri.

Secondo quanto riferito dal Generale Vadalà nel corso della sua audizione davanti a questa Commissione d'inchiesta in data 13 marzo 2025, i prodromi della vicenda - che sono noti - sono costituiti da una indagine degli anni 2015-2016 dell'allora comando provinciale - oggi Gruppo carabinieri forestali di Firenze - iniziate sul sito della società Lerose di Pontedera, che serviva alcuni smaltimenti delle concerie di Santa Croce sull'Arno. Le indagini, assunte quindi dalla direzione distrettuale antimafia, hanno portato alla luce il traffico e l'illegale utilizzazione del KEU che - come si è detto - costituisce un residuo della concia delle pelli e che in particolari condizioni rilascia cromo esavalente, nocivo per l'ambiente. Lerose Francesco veniva identificato come l'amministratore unico della Lerose S.r.l. ed era il soggetto che gestiva i siti di Pontedera e di Bucine; lo stesso risultava inoltre avere dei collegamenti criminali con la *'ndrangheta* calabrese.

In particolare, la struttura del Generale Vadalà veniva interessata dalla Regione Toscana per la bonifica o messa in sicurezza dei tre siti di propria competenza. Il primo era il sito di Pontedera, che era la centrale in cui veniva effettuata una mescolanza del KEU con altri rifiuti inerti, teoricamente per inertizzarlo, anche se ciò non avveniva; tale materiale ha poi seguito diverse vie nell'ambito della regione Toscana e non solo.

L'altro sito era quello di Bucine, sempre della società Lerose S.r.l., in provincia di Arezzo, dove è stata rinvenuta una grande massa di KEU, ma dove sono confluiti anche smaltimenti illeciti delle concerie orafe della provincia di Arezzo.

Infine, l'ultimo sito di cui il Commissario Vadalà è stato incaricato dalla Regione Toscana di occuparsi è quello della strada empolesse (strada regionale n. 429).

Secondo quanto riportato, terminata la caratterizzazione sui tre siti, si stava ultimando la progettazione - in alcuni casi terminata - e si stava per andare a gara, così da poter materialmente realizzare i lavori di bonifica o messa in sicurezza permanente, con una base di 15 milioni di euro di risorse regionali.

Come detto, infatti, sono state stanziare apposite risorse da parte dalla Regione Toscana alla struttura del Generale Vadalà e sono entrate nella contabilità speciale (la Regione Toscana, con nota di protocollo 0357608 del 21 luglio 2023, ha garantito la copertura finanziaria fino ad un ammontare di complessivi 15 milioni di euro).

Il Generale Vadalà ha accennato al fatto che, per quanto riguarda il sito di Pontedera, si procederà a una bonifica, mentre per quanto riguarda il sito di Bucine si procederà in parte a una bonifica e in parte a una messa in sicurezza; per la strada empolesse si procederà invece con una messa in sicurezza permanente, in quanto vi sono condizioni di non superamento delle soglie di contaminazione, il che, di per sé, diminuisce considerevolmente il livello di rischio, fermo restando che vi un'attività di monitoraggio tuttora in essere e che dovrà essere accuratamente proseguita nel tempo. Sicuramente costituisce fatto notorio che vi sono degli altri siti in Toscana, anche privati, che sono stati interessati da questa sostanza, secondo quanto riferito in conclusione del suo intervento innanzi alla Commissione dal Generale Vadalà.

A sua volta, il Tenente colonnello Tarantino, sub-Commissario Straordinario alle Bonifiche, nel corso della sua audizione davanti a questa Commissione di inchiesta, nella data predetta, ha precisato che i siti KEU, di cui gli uffici del Commissario Straordinario - su richiesta della Regione e con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - erano stati formalmente incaricati della bonifica e/o della messa in sicurezza permanente, erano solo i tre siti anzidetti, pur essendo pacifico che esistevano diversi altri siti presenti all'interno della regione Toscana con problematiche legate al KEU.

In particolare, nel **sito di Pontedera** erano allocate circa 6 mila tonnellate di questi cumuli di rifiuti contenenti anche lo scarto di produzione delle concerie, cosiddetto "KEU".

Tali cumuli si trovavano materialmente all'interno del vecchio impianto gestito dalla Lerose S.r.l., società colpita da vari provvedimenti giudiziari che, mediante varie misure cautelari e anche con provvedimenti antimafia, hanno permesso di aggredire i beni della stessa società. Al momento, quindi, l'Agenzia per i beni confiscati ha la titolarità su quest'area, come pure del sito di Bucine, ovvero sui due siti produttivi che prima gestiva la Lerose S.r.l.

Con riferimento a tali 60 mila tonnellate circa di residui di KEU, ammassati in cumuli già da un po' di tempo e coperti da una messa in sicurezza emergenziale, eseguita dall'autorità giudiziaria, nonché verificata anche dagli uffici del Commissario straordinario, già nelle more della definizione

compiuta del procedimento che gli uffici anzidetti stanno conducendo, si è quindi garantita una primaria protezione delle matrici ambientali, impedendo il contatto delle acque meteoriche - quindi della pioggia - rispetto a questi cumuli, che sono coperti con dei teli HDPE impermeabilizzanti.

Questo materiale è allocato all'interno dell'area industriale, sopra uno zoccolo di cemento, cioè in una condizione tale da non poter nuocere alle matrici ambientali e, quindi, in una situazione di relativa tranquillità. Comunque, sono stati effettuati da parte della struttura commissariale due ordini di analisi, di cui una prima analisi sulle matrici ambientali - terreno, acqua e aria - per verificarne la qualità e per scongiurare eventuali compromissioni delle matrici stesse, in conseguenza del rilascio di contaminanti da parte dei suddetti cumuli. Le analisi eseguite hanno posto in evidenza l'assenza di contaminazione sulle matrici ambientali nel sito di Pontedera.

Al contempo, sono state eseguite delle analisi puntuali, dal punto di vista chimico-fisico, sui cumuli stessi: con una complessa attività, un operatore è andato fisicamente sul posto a campionare il materiale di rifiuto per capirne le caratteristiche chimico-fisiche e per accertare se vi fosse uno stato di degradazione o comunque delle condizioni chimico-fisiche particolari, tali da richiedere ulteriori misure particolarmente stringenti o meno.

È stata così confermata la presenza di questo materiale che, astrattamente, ha la capacità di rilasciare cromo esavalente. All'interno di questi cumuli è infatti presente il Cromo-3, che, quando si ossida, attraverso il contatto con l'acqua, potrebbe rilasciare Cromo-6, il quale - com'è noto - è un analita con effetti cancerogeni: da qui la necessità di impermeabilizzazione con il telo.

La condizione di non compromissione delle matrici ambientali e della messa in sicurezza emergenziale ha garantito, sin da subito, un minor livello di rischio, ma si è comunque ritenuto che la soluzione migliore fosse quella di asportare e portare via la totalità dei rifiuti, sia per un discorso di valutazione costi-benefici (che ha fatto propendere per questa soluzione, perché ogni altra opzione sarebbe stata egualmente costosa e probabilmente poco fattibile sul piano logistico), sia per la prossimità di diverse discariche o di impianti in grado di ricevere questo materiale.

Risultava anche in corso la procedura di gara, tramite tempestiva pubblicazione da parte della stazione appaltante di cui alla struttura commissariale, che in questo caso si è avvalsa della Veneto Acque. La procedura di gara ha fissato anche la quotazione e i prezziari in maniera non astratta, bensì a seguito di alcune indagini di mercato, per cui è già a conoscenza degli uffici del Commissario Straordinario alle Bonifiche che diversi operatori economici sono pronti a fare delle proposte e sono nelle condizioni di predisporre ed eseguire le lavorazioni di rimozione nei tempi attesi.

Di conseguenza, secondo un cronoprogramma di massima, entro la prima metà del 2026 il problema di Pontedera dovrebbe essere completamente risolto con la bonifica ultimata.

È opportuno precisare altresì che, al termine della rimozione di questi cumuli, verrà comunque effettuata un'ulteriore analisi del terreno, così da verificare, dopo aver rimosso il tutto, se al fondo non dovesse esserci solo cemento ma anche qualche residuale possibile contaminazione. Qualora tale contaminazione permanesse, questa verrebbe rimossa, effettuando il cosiddetto «scotico» della parte di terreno superficiale, fino ad arrivare al punto di terreno privo di qualsiasi tipo di contaminazione.

Il costo di questo intervento è significativo, poiché l'asportazione totale comporta spese di trasporto e di smaltimento importanti: ci si riferisce a un costo globale di circa 10,5-11 milioni di euro, considerato che la totalità del finanziamento che la Regione Toscana ha stanziato per tutti e tre i siti è di 15 milioni complessivi.

Per quanto riguarda **l'impianto sito in località Bucine**, il sub-Commissario Straordinario alle Bonifiche ha riferito che formalmente, al momento di svolgimento dell'audizione, era stato ultimato il piano di caratterizzazione sia delle matrici, sia dei cumuli di rifiuti.

Il sito risulta di rilevante complessità perché vi sono vari cumuli e una parte dei rifiuti è anche interrata. Quindi, al momento di svolgimento dell'audizione, gli uffici del Commissario Straordinario alle Bonifiche e i componenti della Conferenza di servizi si stavano orientando per una messa in sicurezza permanente, con una parziale rimozione, riprofilando tutto il sito e creando le condizioni per creare un involucro globale di questi cumuli, con un *capping* superficiale per i vari strati e, probabilmente, con un diaframma che possa tutelare la falda.

Il terzo sito sul quale gli uffici del Commissario Straordinario alle Bonifiche sono intervenuti è la **strada regionale n. 429**. Da un punto di vista formale gli uffici del Commissario erano, al momento dell'audizione, in procinto di approvare sia le analisi effettuate finora, sia il progetto presentato, perché, per accorciare i tempi, si è preferito far viaggiare parallelamente i due settori.

Dopo avere avuto conferma informale da parte degli enti, che con una Conferenza dei servizi asincrona si apprestavano a formalizzare il parere positivo - al momento vi erano solo due pareri, mentre ne occorrevano altri due formali, di cui tuttavia è stata data conferma informale -, gli uffici del Commissario Straordinario alle Bonifiche intendevano muoversi su questo progetto, che prevede il potenziamento della messa in sicurezza permanente della strada.

In particolare, quando la società Leros gestiva i due impianti già menzionati, è stato portato parte di questo materiale durante i lavori relativi alla strada (strada regionale n. 429). Sta di fatto che allo stato il materiale, contenente KEU, è inglobato al di sotto dell'asfalto e all'interno della scarpata della strada stessa.

Quindi, sempre per le ragioni chimico-fisiche e per il potenziale pericolo che questo materiale può creare, sono state effettuate una serie di analisi, anche in contraddittorio con ARPA Toscana, volte a verificare l'eventuale presenza di lisciviazione e di contaminazioni delle matrici ambientali,

non riscontrandone traccia né nei terreni né nelle acque: gli unici limitati superamenti dei limiti che erano stati rilevati su un piezometro, comunque, non attenevano agli analiti che destano preoccupazione nelle acque sotterranee e che possono avere una diretta attinenza con il KEU presente al di sotto dell'asfalto.

Sostanzialmente, secondo quanto riferito, questo materiale è astrattamente nelle condizioni di poter essere riadoperato come Materia Prima Seconda, per esempio miscelandolo con conglomerati cementizi. Dunque, se fosse stato trattato in maniera corretta, avrebbe potuto essere riadoperato per diventare Materia Prima Seconda. A questo punto è opportuno chiarire che quello che nel procedimento penale - di cui si parlerà diffusamente nel capitolo 7) di questa relazione - si contesta è appunto la non corretta gestione di questo materiale, e non l'astratta possibilità di adoperarlo in tal modo.

Gli uffici del Commissario Straordinario alle Bonifiche hanno quindi fotografato la situazione - che non ha sinora dato evidenza di contaminazioni - e hanno comunque deciso di effettuare un potenziamento della messa in sicurezza di emergenza - oltre all'asfalto e alle prescrizioni date al gestore della tratta stradale di bitumare con una frequenza maggiore rispetto a quanto normalmente viene fatto - con una periodica verifica di eventuali fratture all'interno del manto stradale, nonché con interventi immediati, sempre da parte del gestore del manto stradale.

Inoltre, è stata potenziato il livello di impermeabilizzazione al lato della strada, con il pacchetto di strati di impermeabilizzazione, che normalmente viene adoperato per le discariche: quindi, con una serie di strati impermeabili, che danno ancora maggiore garanzia.

In questo modo, si evita la penetrazione delle acque e non vi è il pericolo che le stesse possano entrare a contatto con il KEU, per poi dilavarlo.

Ha aggiunto il sub-commissario Tarantino che, oltre ai dati analitici già a disposizione, era previsto comunque un monitoraggio sia a collaudo dell'opera di messa in sicurezza permanente, che prevedeva circa otto settimane di lavori, sia sulle acque stesse, proprio per avere un maggiore riscontro in merito al fatto che non vi sia contaminazione in nessun modo e in nessun punto. Questo intervento ha un costo inferiore a 400 mila euro, comportando quindi un significativo risparmio.

Nel complesso, si stanno effettuando ulteriori monitoraggi da parte dell'ARPA Toscana. In ogni scelta progettuale - secondo il Generale Vadalà - al di là della valutazione dei fondi disponibili, si fa sempre una generale valutazione che tenga conto del rapporto costi/benefici in senso lato, quindi prendendo in considerazione il sito, la sua collocazione geografica, la durabilità dell'opera, la logistica, e dunque la soluzione più propriamente idonea alle caratteristiche sito-specifiche. Quindi, ci si orienta nella direzione preferibile in base al contesto globale in cui gli uffici del Commissario Straordinario sono chiamati a operare.

Allo stato attuale, stanno inoltre proseguendo le indagini della Procura Distrettuale Antimafia, della Polizia giudiziaria e dell'ARPA Toscana per l'individuazione di ulteriori siti inquinati.

4 STATO AGGIORNATO DEGLI INTERVENTI DIRETTI DELLA REGIONE TOSCANA

Con relazione agli atti dell'archivio della Commissione (doc.690/2), la Regione Toscana illustrava le azioni intraprese a seguito della c.d. indagine "KEU" ed in particolare dal momento in cui gli uffici regionali sono venuti a conoscenza del fenomeno.

La attività della Regione Toscana si sono concentrate in particolare su n.3 siti interessati dalla contaminazione derivante dallo stoccaggio e dallo spandimento di riciclati contenenti KEU. Trattasi, come sopra illustrato, della SR429 e dei due impianti di gestione rifiuti riconducibili alla società Lerosse ubicati a Pontedera (PI) e a Bucine (AR), nei quali la Regione è intervenuta per competenza diretta, in sostituzione e in danno del soggetto diffidato e inottemperante, all'esecuzione degli interventi di bonifica/rimozione rifiuti. La Regione Toscana ha ritenuto di intervenire direttamente nei tre siti citati ritenendo sussistenti i seguenti motivi: nel caso della SR429 in quanto trattasi di opera di proprietà della Regione mentre nel caso dei due impianti di gestione dei rifiuti di Pontedera (PI) e di Bucine (AR), in quanto entrambi operativi in virtù di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208, rispettivamente, dalla Provincia di Pisa e dalla Provincia di Arezzo, la cui competenza dal 01/01/2016 è passata in capo alla Regione Toscana ai sensi della L.R. n. 22/2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della L. n. 56/2014 (Disposizioni sulla Città Metropolitana, sulle Province, sull'unione e fusione dei Comuni)"¹.

Per le procedure di gara relative all'affidamento degli interventi prodromici ed operativi, la Regione si è avvalsa della Struttura Commissariale del Commissario Unico alle bonifiche, cui si è fatto riferimento sopra, per poi procedere con successiva azione di rivalsa relativamente alle spese sostenute nei confronti del soggetto diffidato inottemperante.

La fase iniziale delle operazioni è stata l'attività di studio e monitoraggio, eseguita con fondi esclusivamente di provenienza regionale. In tutti gli altri siti emersi dalle indagini di Polizia Giudiziaria gli interventi sono stati eseguiti dai responsabili o dai Comuni territorialmente competenti con fondi propri. Le preliminari attività di studio sono state effettuate da ARPAT e sono state mirate allo studio di eventuali contaminazioni delle acque superficiali e sotterranee nelle aree immediatamente prossime ai luoghi potenzialmente contaminati. Queste attività di studio hanno avuto un costo di **euro 72.081,23** finanziato con fondi regionali, in tal senso la carta dei servizi ARPAT è stata integrata inserendo nelle attività: "verifica con saggi e campionamenti di matrice solida sulla possibile presenza di aggregati riciclati contenenti KEU ed il campionamento di acque

¹ Modifiche alle LL.RR. nn.32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

di pozzo, a seguito di istanza dei cittadini oltre al campionamento delle acque sotterranee nel sito SR429 sulla base di un modello idrogeologico e di monitoraggio”.

In base agli esiti di tale campagna straordinaria, le concentrazioni riscontrate nelle acque sotterranee dei metalli considerati indicatori del potenziale impatto dovuto alla presenza di materiale riciclato contenente KEU (principalmente Cromo ed Antimonio), presentavano sempre valori inferiori alle soglie di contaminazione stabilite dalla norma per le acque sotterranee (Tabella 2, Allegato 5, Parte IV, Titolo V, D. Lgs. n.152/2006), mentre le acque superficiali rispettavano gli standard di qualità ambientale riportati nelle tabelle di cui all'allegato 1, Tab 1/A e 1/B, alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 per la classificazione dello stato chimico delle acque superficiali interne.

In fase successiva la carta dei servizi ARPAT è stata ulteriormente integrata affinché si procedesse alla stipula di una specifica convenzione tra l'Agenzia e l'Università di Pisa, allo scopo di approfondire la maggiore conoscenza del materiale oggetto dell'indagine (KEU) e del suo comportamento in termini di lisciviazione, anche al fine di descrivere l'impatto del suo utilizzo nelle matrici ambientali ed eventualmente individuare forme di possibili utilizzazioni in sicurezza. Tali attività sono state finanziate con un importo complessivo pari ad **euro 97.000,00.**

La Regione Toscana per i suddetti tre siti ha impegnato complessivamente 15 milioni di euro di risorse del proprio bilancio. Tali risorse, destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'azione sostitutiva della Regione, sono state ripartite come indicato di seguito:

- euro 150.000,00 a favore del Settore Viabilità regionale, ambiti Firenze-Prato e Pistoia della Regione, per l'esecuzione del Piano di Caratterizzazione del tratto di strada regionale SR429 in comune di Empoli (FI);

- euro 14.850.000,00 a favore del Commissario Unico, per gli interventi di competenza finalizzati al prosieguo delle attività di bonifica nei tre siti interessati - Impianto rifiuti Lerose (Pontedera), Impianto rifiuti Lerose (Bucine) e SR429 - per le attività di bonifica successive alla caratterizzazione.

Relativamente alle risorse stanziare, sopra richiamate, risultano rendicontati i seguenti importi:

- Piano di caratterizzazione del tratto di strada regionale SR429 in comune di Empoli (FI) eseguito dal Settore Viabilità regionale ambiti Firenze-Prato e Pistoia della Regione: euro 148.831,46;

- Interventi eseguiti dal Commissario Unico alle bonifiche nei tre siti, rendicontati alla data del 06/03/2026: totale euro 5.987.995,79 (a fronte dello stanziamento complessivo di euro 14.850.000,00), suddivisi in: euro 23.345,92 per il sito della SR429; euro 5.719.842,86 per il sito Lerose di Pontedera; euro 244.807,01 per il sito Lerose srl di Bucine (AR).

Per quanto attiene allo stato di avanzamento dei lavori:

- **Sito SR 429:**

Per il sito in questione sono in corso le procedure di azione in danno della Regione Toscana dirette al soggetto diffidato e inadempiente. L'intervento di Messa in Sicurezza del tratto di strada compreso tra la rotatoria Brusiana e l'opera di scavalco della ferrovia Empoli-Siena rampa nord dir. Empoli è concluso. Il Comune di Empoli con nota del 26/02/2026 prot. n.14615 comunicava al Commissario Unico di restare in attesa della Relazione conclusiva dei lavori corredata da relativa documentazione fotografica.

Sono previsti interventi di monitoraggio nel tempo, quali lo stato di conservazione delle opere a carico della Città Metropolitana, la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale, un monitoraggio semestrale di durata quinquennale delle acque sotterranee, a carico del Commissario Unico in contraddittorio con ARPAT;

- **Sito Lerose Pontedera (PI):**

Per il sito in questione il soggetto attuatore è il Commissario Unico per le Bonifiche e il costo stimato degli interventi è di euro 14.500.000,00. Il Commissario Unico il 07/02/2025 ha approvato il "Piano operativo di rimozione rifiuti"; a settembre 2025 sono iniziati i lavori di rimozione dei cumuli di materiale contenente KEU dall'impianto di Lerose di Pontedera. L'attività di rimozione dei materiali contenenti KEU procede con una produttività media di circa 750 t. al giorno. Il totale dei rifiuti rimossi aggiornato al 06/02/2026 è pari a 34.215 t., pari a circa il 55 per cento del totale stimato.

Riferisce il Commissario Unico per le Bonifiche che il totale dei rifiuti rimossi, aggiornato al 17 aprile 2026, risulta essere di 54.714 tonnellate. Risulta utile evidenziare che la quantità totale di tonnellate da rimuovere prevista in appalto è di 61.219 tonnellate.

Tuttavia, man mano che si prosegue con le lavorazioni, il peso stimato del rifiuto totale da rimuovere risulta essere superiore a 78.000 tonnellate. Pertanto, attualmente, è stato rimosso il 70 per cento circa del materiale da smaltire.

Il 100 per cento dei rifiuti rimossi è stato indirizzato verso impianti di smaltimento (discarica) e nessun quantitativo è stato inviato ad impianti di recupero;

- **Sito Lerose Bucine (AR):**

Per il sito in questione è in corso l'azione in danno della Regione Toscana nei confronti del soggetto diffidato e inadempiente. Il soggetto attuatore degli interventi è il Commissario Unico per le Bonifiche, il costo stimato delle opere è di 16.000.000,00 euro. Il Comune di Bucine ha approvato il 13/05/2025 gli "Esiti della caratterizzazione e l'Analisi di Rischio". Sono state eseguite indagini suppletive su richiesta di ARPAT, i cui esiti hanno confermato nella matrice solida l'assenza di contaminazione, mentre è stata evidenziata la non conformità al solo test di cessione sui materiali di riporto. Il Commissario Unico ha avviato le indagini e le attività di progettazione della MISP ed il professionista incaricato ha avuto l'autorizzazione da parte della Procura della Repubblica di Firenze

di effettuare un sopralluogo presso l'impianto lo scorso 28/01/2026. Nell'immediato futuro si prevedevano le seguenti azioni:

- nel mese di aprile 2026 si conclude la fase di progettazione esecutiva della MISPE;
- nel mese di maggio 2026 è prevista la verifica, validazione ed approvazione del progetto esecutivo e avvio della gara di appalto per i lavori;
- nel mese di giugno - luglio 2026 verrà esperita la gara di appalto per lavori e affidamento dei servizi complementari;
- nel mese di settembre 2026 avranno avvio i lavori.

Riferisce, da ultimo, il Generale Giuseppe Vadalà che il prosieguo delle attività sul sito di Bucine necessita delle ulteriori risorse finanziarie richieste dall'Ufficio del Commissario Unico alla Regione Toscana, risorse che sono in corso di trasferimento, in quanto la totalità dei finanziamenti già trasferiti dalla Regione Toscana alla Contabilità Speciale del Commissario sono state utilizzate per la Strada Regionale e per Pontedera (con un aumento dei costi rispetto a quelli inizialmente stimati).

5 L'INCHIESTA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE TOSCANA

I. Inquadramento della vicenda.

Meritano di essere oggetto di attenzione particolare due siti sopra menzionati, oggetto di sopralluogo da parte della Commissione di inchiesta nel corso della missione del 16 e 17 giugno 2025 e, precisamente, il CANTIERE SR 429 EMPOLI-CASTELFIORENTINO (FI) e il cantiere GREEN PARK – PONTEDERA.

Il primo sito, destinatario di sopralluogo da parte della Commissione, riguarda il tratto della SR 429 denominato “Cavalcaferrovie” (opera pubblica). Nelle opere di realizzazione è stato infatti utilizzato il KEU, per un quantitativo di circa 8.670 tonnellate.

Dalle analisi risultava chiara la presenza di detto rifiuto, con concentrazioni di Cromo in misura doppia rispetto ai valori ammessi per i suoli industriali e all’eluato di oltre 26 volte il limite della recuperabilità in ambiente dei materiali. È stata stimata una superficie contaminata di oltre 1.000 mq.

Il sito ha subito una messa in sicurezza “emergenziale” tramite la realizzazione di una copertura impermeabile, con idonei teli in PVC, della scarpata del rilevato della rampa nord del cavalca-ferrovia della SR429 (linea ferroviaria Empoli-Chiusi) in località Brusiana, e la realizzazione di un idoneo sistema di raccolta delle acque di superficie per consentire un adeguato campionamento e controllo delle acque raccolte dalla copertura impermeabile.

L’intervento ha avuto lo scopo di impedire la percolazione all’interno del rilevato delle acque piovane nell’area dove è stato rinvenuto una quantità di cromo superiore ai limiti tabellari, e dunque di impedire che il cromo presente nel rilevato, “trasportato” dall’acqua piovana, possa contaminare le matrici ambientali suolo e acqua contermini al rilevato stesso. Veniva prevista nell’anno in corso la messa in sicurezza permanente.

È stato oggetto di sopralluogo da parte della Commissione di inchiesta anche un altro sito da cui, come si è sopra accennato, ha avuto origine l’inchiesta della Regione Toscana, e cioè il CANTIERE GREEN PARK - PONTEDERA (PI).

Il sito afferisce a un terreno sito in Via Veneto di Pontedera, area di lottizzazione del comparto 11/zona c- sottozona c2, denominata “Green Park”, in cui le attività ispettive effettuate da ARPAT Pisa avevano rilevato la potenziale contaminazione avvenuta nel corso della realizzazione delle opere citate. Il materiale impiegato quale sottofondo o per i riempimenti era composto da inerte frammisto a KEU, materiale gravemente inquinato da cromo, in ingenti quantitativi, quali 5.472 tonnellate circa di “materiale riciclato”, venduto alla ditta che ha realizzato la viabilità interna al cantiere della lottizzazione nel corso del 2017 (gennaio-febbraio).

Dopo un contenzioso che ha coinvolto le società incaricate del riempimento dell'area, per l'accertamento delle rispettive responsabilità, è stato autorizzato il programma di smaltimento dei materiali riciclati che erano stati utilizzati per la realizzazione della viabilità di cantiere, da attuarsi entro l'anno 2025.

Il sito denominato Greenpark costituisce insieme al cantiere “Forzini” in Provincia di Arezzo il primo luogo nel quale sono stati eseguiti nel 2018 da parte di ARPAT prelievi sul campo relativi al riciclato contenente KEU. Tali verifiche hanno avuto un iniziale percorso giudiziario parallelo al fascicolo penale denominato “keu” per poi confluire agli atti del medesimo. Infatti ARPAT dopo alcune verifiche effettuate presso il sito cd. “Green Park” di Pontedera, rilevò alcune non conformità dell'aggregato riciclato contenente KEU. Dall'indagine svolta da ARPAT risultarono le seguenti indicazioni: “ *[omissis] la non conformità al recupero diretto in ambiente, avvenuto attraverso un impianto terzo, dove è stato utilizzato per la produzione di agglomerati riciclati destinati soprattutto all'utilizzo come materiale di riempimento, recupero ambientale, sottofondi stradali: inosservanza punto 5.1 lettera b) allegato A del D.D. 1732/2013*” (cfr. Relazione tecnica della Regione Toscana, doc. 278/2).

Ricevuta la segnalazione di ARPAT, gli uffici della Direzione Ambiente ed Energia della Regione Toscana si attivarono, disponendo atto di diffida al Consorzio Aquarno S.p.A., con Decreto n. 19216 del 4.12.2018, al rispetto delle condizioni autorizzative, per quanto attiene la gestione dei rifiuti, con l'obbligo in capo al gestore di effettuare le analisi di caratterizzazione e conformità del KEU.

In data 1° aprile 2019, il Consorzio Aquarno S.p.A. inoltrava un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica chiedendo l'annullamento dell'atto di diffida.

Il Dipartimento ARPAT di Pisa scrive alla Regione con nota del 09/04/2019, specificando che “*il KEU ottenuto dal Consorzio Aquarno S.p.A., pur rispettando i limiti del test di cessione di cui al DM 05/02/1998 nell'immediatezza e dopo essere stoccato in silos, una volta processato (stoccaggio con esposizione agli agenti atmosferici, frantumazione, miscelazione con rifiuti da demolizione e costruzione) all'interno dell'impianto di recupero Le Rose, determinava il rilascio nell'ambiente di sostanze nocive per l'ambiente e/o per la salute*”. Invitava quindi la Società al rispetto dei contenuti della sopra citata diffida n. 19216 del 4.12.2018.

Con nota PEC, prot. n.167358 del 16 aprile 2019, il Settore Autorizzazioni Rifiuti e Bonifiche della Regione Toscana scriveva ad ulteriore chiarimento del provvedimento di diffida n.19216/2018 al Consorzio Aquarno S.p.A. che lo stesso gestore “*è tenuto ad effettuare le analisi di caratterizzazione e di conformità del KEU, prodotto in base alla sua effettiva destinazione, in quanto*

Soggetto responsabile non solo della regolarità delle proprie operazioni, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il proprio intervento”.

In sostanza, la Regione riteneva che il Consorzio Aquarno S.p.A. non potesse esimersi dalla responsabilità di verificare la regolarità delle operazioni di recupero o smaltimento poste in essere da altri soggetti che intervenivano nelle successive fasi della filiera di gestione del rifiuto, in virtù del principio per cui il produttore conosce le caratteristiche analitiche del KEU e delle sue condizioni di ecocompatibilità.

Con Decreto Dirigenziale del dirigente competente della Regione Toscana n. 20698 del 17.12.2019, si interveniva modificando l'Autorizzazione Integrata Ambientale del Consorzio Aquarno S.p.A., prevedendo che fino alla definizione di altre forme di reimpiego del KEU, lo stesso non potesse trovare altra destinazione diversa dalla discarica.

Come si vedrà di seguito, il Consorzio Aquarno non ha rispettato tale direttiva, anzi l'ha del tutto contravvenuta, poiché ha inviato i KEU ad altri impianti di trattamento, alcuni dei quali siti nella Regione Lombardia, e non già in discariche.

In data 15 aprile 2021, la Regione Toscana veniva messa a conoscenza dell'azione della Procura della Repubblica e nel rapporto si informava che sul territorio erano stati interessati 12 siti (poi divenuti con lo sviluppo delle indagini 13) su cui era stato messo in opera aggregato riciclato contenete KEU, materiale che, potenzialmente, sottoposto ad analisi del *test* di cessione, poteva generare rilascio di cromo esavalente con concentrazioni superiori ai limiti di legge.

In conseguenza, da quel momento la Regione Toscana ha attivato azioni di controllo sul territorio regionale coinvolto.

Con riferimento alla ditta Lerose, gli uffici preposti della Regione Toscana svolgevano un'azione di controllo sulla relativa attività, inoltrando alla prefettura di Crotone richiesta di aggiornamento sulla comunicazione antimafia.

In risposta a quanto sopra, la Prefettura di Crotone negava l'iscrizione in *white list* per la ditta Lerose, emettendo di fatto interdittiva, ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 2011.

A seguito delle comunicazioni di cui al punto precedente, la Regione Toscana procedeva alla revoca delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti della società Lerose di Bucine (AR) e di Pontedera (PI) rispettivamente con Decreto Dirigenziale n° 10261 del 16/06/2021 e con Decreto Dirigenziale n. 10282 del 16/6/2021.

Con successivi decreti, la Regione Toscana ha provveduto a diffidare la ditta Lerose all'esecuzione delle operazioni di messa in sicurezza dell'impianto e allontanamento dei rifiuti, rispettivamente, con Decreto n.16222 del 21/09/2021 per l'impianto di Pontedera e con Decreto n.17916 del 14/10/2021 per l'impianto di Bucine.

Riscontrata l'inerzia del gestore, la Regione Toscana ha avviato le procedure per effettuare gli interventi di tutela ambientale, in sostituzione del soggetto gestore Lerose, inadempiente agli atti ordinatori, procedendo poi in danno per la ripetizione delle spese (Decreto n. 21589 del 07/12/2021 per l'impianto di Bucine e Decreto n. 21586 del 7/12/2021 per l'impianto di Pontedera).

Al fine di ricostruire cronologicamente tutte le azioni svolte dalla Regione Toscana in collaborazione con ARPAT, che hanno prodotto anche le azioni amministrative sopra sinteticamente rappresentate, si riportano di seguito i documenti, i fatti e le relative azioni in conseguenza delle notizie progressivamente acquisite.

Il primo sito su cui si è rivolta con urgenza l'attenzione è stato quello relativo al più volte citato tratto della strada regionale n. 429, realizzato, rispetto alle indicazioni ricevute, con materiale prodotto dall'impianto Lerose.

Al fine di acquisire informazioni ambientali relative allo stato del territorio circostante, il tratto di strada in argomento, fu predisposto, in accordo con ARPAT, un piano di indagini della qualità delle acque sotterranee. A tal fine fu attivato dall'Agenzia il numero verde (800.800.400) a cui i proprietari dei pozzi lungo la sopra ricordata strada potevano rivolgersi per avere informazioni specifiche. Parallelamente veniva avviato, sempre in raccordo con ARPAT, un programma di analisi dei pozzi, esteso a tutti i 13 siti oggetto a quel momento dell'indagine, per analizzare lo stato delle acque sotterranee e valutare eventuali alterazioni determinate da metalli e cromo esavalente.

In data 22 aprile 2021, sono iniziati i primi campionamenti. I risultati delle analisi svolte non hanno prodotto evidenze e sono state periodicamente trasmesse alla Procura della Repubblica.

Nella medesima data, la Regione Toscana attivava un tavolo di condivisione delle azioni di monitoraggio con i Sindaci dei territori coinvolti.

Tale programma di campionamenti si aggiungeva alla consueta attività della Regione Toscana e di ARPAT per il controllo delle acque superficiali e sotterranee, attraverso una diffusa rete di rilevatori e sensori distribuiti su tutto il territorio regionale.

Ad ulteriore integrazione delle azioni di monitoraggio svolte da ARPAT, la Regione Toscana, in data 27 aprile 2021, chiedeva anche all'Autorità Idrica Toscana (AIT), sulla base delle indicazioni tecniche fornite da ARPAT, di condurre una campagna di indagine sulle acque sotterranee e superficiali in prossimità dei luoghi potenzialmente contaminati dalla presenza di aggregato riciclato contenete KEU. Anche i risultati di questo monitoraggio non hanno rilevato superamento dei limiti di concentrazione per i traccianti del KEU e sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica per l'opportuno raccordo.

Parallelamente alle suddette prime azioni di monitoraggio, al fine di acquisire i necessari elementi conoscitivi sul comportamento dell'aggregato riciclato contenete KEU, il 19 maggio 2021 la Regione

chiedeva ad ARPAT di trasmettere una proposta avente ad oggetto un'attività istituzionale integrativa di studio per:

- la caratterizzazione del materiale contenente KEU rinvenuto nei 13 diversi siti;
- il supporto alla definizione, sito per sito, della campagna di indagini da effettuare da parte dei soggetti interessati, per accertare lo stato di eventuale contaminazione delle matrici ambientali;
- le attività di verifica della corretta effettuazione delle suddette indagini e la validazione dei risultati;
- l'analisi dell'insieme delle informazioni disponibili relative allo stato delle varie matrici ambientali e l'interpretazione delle stesse, per la valutazione dell'eventuale interessamento delle aree afferenti/contigue ai singoli siti.

Il 23 giugno 2021 ARPAT comunicava alla Regione Toscana la propria risposta, avente ad oggetto *“attività di supporto alle azioni regionali riguardanti le problematiche ambientali connesse con l'utilizzo di materiali riciclati contenenti keu”*, con cui ARPAT trasmetteva il testo consolidato contenente la descrizione delle attività istituzionali straordinarie che l'Agenzia intendeva proporre. Tale attività prevedeva l'individuazione di ulteriori risorse necessarie a coprire i costi dei campionamenti per tutto l'anno.

In data 28/06/2021 la Giunta Regionale della Toscana ha approvato quindi la DGR n. 680, con cui venivano integrati gli indirizzi ad ARPAT 2021 con la nuova Attività Straordinaria, individuando ulteriori risorse regionali per un importo pari a euro 72.081,23.

La campagna straordinaria di ARPAT prevedeva:

- l'indagine su pozzi privati su istanza dei cittadini, eseguita a maggio/luglio 2021 (su 33 pozzi privati con 36 campioni di acque sotterranee in tutto);
- il monitoraggio di sorveglianza delle acque sotterranee, con una prima campagna (giugno/luglio 2021) e una seconda campagna (dicembre 2021) su 12 pozzi privati scelti dall'Agenzia su base idrogeologica per monitoraggio a lungo termine, poi eseguito a partire da dicembre 2021 con cadenza trimestrale.
- il monitoraggio delle acque superficiali, tramite effettuazione di una campagna a dicembre 2021, con 3 punti di campionamento prescelti.

In base agli esiti di tale campagna, le concentrazioni riscontrate nelle acque sotterranee dei metalli considerati indicatori del potenziale impatto dovuto alla presenza di materiale riciclato contenente KEU (principalmente Cromo e Antimonio) presentavano valori inferiori alle soglie di contaminazione stabilite dalla normativa (Tab. 2, All. 5, Parte IV, D. Lgs. del 152 del 2006) per le acque sotterranee, mentre le acque superficiali rispettavano gli *standard* di qualità ambientale riportati

nelle tabelle di cui all'allegato 1, Tabelle 1/A e 1/B, Parte III, D. Lgs. n. 152 del 2006, per la classificazione dello stato chimico delle acque superficiali interne.

Con DGR n. 1021 del 04/10/2021, la Regione Toscana ha integrato la carta dei servizi di ARPAT, affinché si procedesse con la stipula di una specifica convenzione tra l'Agenzia e l'Università di Pisa allo scopo di approfondire la conoscenza del materiale oggetto dell'indagine (KEU) e del suo comportamento in termini di lisciviazione, anche al fine di descrivere l'impatto del suo utilizzo nelle matrici ambientali ed eventualmente individuare forme di possibili utilizzazioni in sicurezza. Tali attività sono state finanziate con un importo complessivo pari a 97.000 euro.

Le attività svolte hanno avuto come obiettivi di dettaglio: 1) lo studio della distribuzione delle diverse forme di cromo presenti nel KEU e nell'aggregato riciclato; 2) il comportamento dei materiali nel tempo attraverso esperimenti in camere di invecchiamento; 3) l'impatto in ambiente tramite esperimenti di microcosmo.

Lo studio redatto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa sulla “*caratterizzazione del “KEU”*” e sui processi di rilascio di inquinanti, con particolare riferimento a cromo esavalente, presentato nel mese di febbraio 2023 ed integrato nel mese di aprile 2023, è giunto alle seguenti conclusioni:

- il cromo è presente nel KEU all'uscita dal processo di pirosinterizzazione all'interno di fasi stabili, principalmente spinello e srebrodolskite, in parte ossidi di Fe;

- il processo di raffreddamento con ugelli ad acqua porta alla destabilizzazione delle fasi anidre primarie, alla liberazione del cromo ed alla formazione di una serie di fasi idrate, tra cui idrossidi di Cr;

- tra queste, la grimaldite che forma *flake* dispersi nella struttura del KEU è soggetta ad ossidazione in condizioni ambientali ad opera di ossigeno e con cinetiche favorite dalla umidità relativa elevata;

- i risultati di invecchiamento confermano che il processo di ossidazione del Cr (III) avviene in quantità misurabile esclusivamente nel campione che ha subito raffreddamento con acqua, ed è dunque attribuito ai cambiamenti microstrutturali che questo procedimento genera. Il cromo nel campione pirosinterizzato non raffreddato con acqua risulta stabile e non soggetto a significativa ossidazione alla forma esavalente.

In sintesi, i risultati dello studio svolto dall'Università di Pisa hanno confermato che il KEU all'uscita dell'impianto di produzione non contiene quantità apprezzabili di cromo esavalente e il cromo è presente nella sola forma trivalente, insolubile in acqua, in coerenza con i risultati dei test di lisciviazione condotti da ARPAT, che, sul materiale appena prodotto dal processo, non avevano rilevato rilascio di Cr (VI).

Lo studio ha tuttavia evidenziato che il materiale KEU, esposto a particolari fattori ambientali, con il passare del tempo modifica il proprio comportamento aumentando la capacità di rilasciare Cromo esavalente.

In considerazione di quanto disposto dall'art. 43 del Decreto Legge n. 152 del 2021, la Regione Toscana, con nota del 14/12/2021, chiedeva l'attivazione della struttura del *"Commissario Unico per la realizzazione degli interventi necessari all'adeguamento alla normativa vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale"*, Generale Giuseppe Vadala, per la conduzione degli interventi sui due impianti della ditta Lerose S.r.l. (Bucine - AR e Pontedera-PI) e sulla SR429, in quanto struttura di garanzia e di comprovata esperienza sugli interventi di bonifica che potesse assicurare e supportare gli interventi urgenti da attuare a tutela del territorio.

La Regione Toscana acquisiva il nulla osta della Direzione Generale *"Uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche"* dell'allora Ministero della Transizione Ecologica, con nota n. 12136 del 02/02/2022.

Solo successivamente, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 03/11/2023 (reg. alla Corte dei Conti al n. 3067 del 28/11/2023), è stato attribuito al Commissario Unico alle bonifiche il compito di realizzare d'ufficio, in nome e per conto della Regione Toscana, il prosieguo delle attività di bonifica inerenti:

- 1) all'impianto di gestione rifiuti inerti "Lerose S.r.l." nel comune di Bucine (AR), località Le Valli Zona Cave;
- 2) all'impianto di gestione rifiuti inerti "Lerose S.r.l." nel comune di Pontedera (PI), viale America 103 località Gello;
- 3) al lotto V tratto Empoli- Castelfiorentino della Strada Regionale S.R. 429 Val d'Elsa, nel comune di Empoli (FI).

Merita di essere sottolineato, inoltre, che in data 14/07/2022 la Prefettura di Firenze convocava un tavolo istituzionale, avente ad oggetto gli impianti produttivi della ditta Lerose S.r.l. di Bucine (AR) e Pontedera (PI), con il coinvolgimento delle Prefetture di Pisa e Arezzo, della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Firenze, del Tribunale di Firenze, dell'Amministrazione giudiziaria della Soc. Lerose S.r.l., dell'Associazione Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), nonché ovviamente della Regione Toscana e di ARPAT.

II. Stato autorizzativo dell'impianto del Consorzio Aquarno S.p.A.

L'attività del Consorzio Aquarno S.p.A., inquadrata come attività IPPC (AIA), ai sensi della parte Seconda del D. Lgs. n. 152 del 2006, inizialmente autorizzata dalla provincia di Pisa, è stata

revisionata dalla Regione Toscana in fase di procedimento di riesame dell'AIA, che si è concluso con l'emanazione del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana (Settore Autorizzazioni rifiuti) n. 585 del 15.01.2025.

Nel corso del procedimento di riesame dell'AIA, si è instaurata un'interlocuzione diretta tra il Settore Autorizzazioni Rifiuti della Regione Toscana e il Dipartimento ARPAT di Pisa, finalizzata a individuare le condizioni e i fattori ambientali in grado di influenzare il rilascio di sostanze inquinanti da parte del KEU, tenendo conto delle valutazioni emerse dal confronto tecnico tra l'Università degli Studi di Pisa - nell'ambito del gruppo di lavoro costituito in base alla sopra menzionata convenzione stipulata tra il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università di Pisa e ARPAT - e l'Università degli Studi di Salerno (Stazione Sperimentale per l'Industria delle Pelli e delle Materie Concianti, Dipartimento di Chimica e Dipartimento di Ingegneria Industriale).

L'AIA rilasciata al Consorzio Aquarno, con Decreto Dirigenziale 585/2025, ha disciplinato non solo la gestione dei rifiuti in ingresso all'impianto, ma anche quella del KEU e il suo destino, stabilendo le seguenti prescrizioni:

1) Il KEU non può in modo automatico andare a sostituire materie prime inerti. È emerso infatti che il prodotto derivante dal processo D10 di incenerimento dei fanghi, granulato sinterizzato, diversamente da come invece in precedenza ritenuto, non possiede le caratteristiche di rifiuto inerte, considerato che rilascia, sottoposto a *test* di cessione prolungato in acqua, notevoli quantità di metalli (in particolare cromo, essenzialmente in forma di cromo esavalente, e antimonio), solfati e cloruri. Tale caratteristica si presenta successivamente alla sua produzione e contrasta con la definizione di rifiuto inerte rintracciabile in recentissime normative (art. 2, comma 1, lett. c), D.M. n. 127 del 2024 che integrano e modificano quanto previsto dall'art. 3, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 117 del 2008; art. 2 comma 1, lett. e), D.lgs. n. 36 del 2003);

2) considerata la necessità di una modifica alla produzione del granulato sinterizzato, in modo da ottenere un rifiuto stabile in tutte le condizioni di utilizzo, viene fatto obbligo al Consorzio Aquarno S.p.A., entro un anno dal ricevimento dell'AIA, di presentare un progetto che porti alla produzione di un rifiuto che non contenga forme di cromo che facilmente evolvano in cromo esavalente;

3) nell'attesa della realizzazione delle modifiche di cui al punto 2), nel rispetto della gerarchia sulla gestione dei rifiuti, il granulato sinterizzato prodotto da Aquarno può essere inviato anche a recupero nel rispetto delle seguenti condizioni:

- con riferimento alle norme tecniche di pertinenza del settore di destino, dovranno essere eseguite verifiche preliminari della conformità in termini prestazionali del granulato sinterizzato e/o del materiale che viene prodotto (es. caratteristiche meccaniche ante e post invecchiamento), da effettuare e valutare da parte di un organismo terzo certificato o da struttura di ricerca;

- verifica, nel materiale prodotto, anche a valle di *test* di invecchiamento, dell'assenza di produzione di quantità significative di cromo esavalente e della possibilità di cessione nelle matrici ambientali di inquinanti, sia nella condizione di normale utilizzo, che in caso di dismissione dei manufatti. Come riferimento per la cessione si ritiene ragionevole l'utilizzo dei limiti previsti dal D.M. 127 del 2024, tab. 3, all. 1. Tali prove dovranno prevedere la partecipazione da parte di ARPAT;

- considerate le peculiari caratteristiche del granulato sinterizzato, il gestore dovrà prevedere una procedura di informazione del cliente, ai fini del corretto utilizzo del prodotto e per non determinare impatti negativi sull'ambiente;

- il soggetto destinatario dovrà attivarsi affinché la propria autorizzazione, rilasciata ad opera dell'Autorità competente per il territorio, consenta l'utilizzo del granulato sinterizzato prodotto da Aquarno nella propria attività, nel rispetto di tutte le necessarie condizioni di salvaguardia. La Regione Toscana, impegnata a monitorare l'attuazione delle prescrizioni di cui sopra, si riservava comunque di valutare il progetto che il Consorzio Aquarno S.p.A. era tenuto a presentare entro il mese di Gennaio 2026, finalizzato alla produzione di un rifiuto che non porti alla formazione di cromo esavalente.

III. Interventi di bonifica e rimozione dei rifiuti.

Nei 13 siti individuati nel territorio regionale nelle province di Pisa, Arezzo e Firenze, in cui è stato rinvenuto l'aggregato riciclato contenente KEU prodotto da Leros S.r.l. e conferito per la realizzazione di rilevati stradali o riempimenti ambientali, sono state attivate operazioni di un continuo e capillare monitoraggio delle matrici ambientali interessate dallo sversamento. Come si è più volte ribadito per 3 di questi siti, la Regione è intervenuta con competenza diretta: si tratta dei casi della Strada SR429 e dei due impianti Leros di Bucine (AR) e di Pontedera (PI); mentre per gli altri sono stati avviati procedimenti amministrativi a cura dei rispettivi Comuni. In ciascuno di tali procedimenti è stato garantito - e continua a essere assicurato - un costante raccordo istituzionale per il loro avanzamento, spesso caratterizzato da notevole complessità, ed il supporto di ARPAT per gli aspetti tecnici degli interventi.

La Regione Toscana, per i tre siti di propria competenza, ha stanziato complessivamente 15 milioni di euro nel proprio bilancio, mediante il Decreto n. 27777 del 28/12/2023. Tali risorse sono destinate alla copertura degli oneri derivanti dall'azione sostitutiva della Regione, ai sensi del Titolo V, Parte IV, del D. Lgs. n. 152/2006, affidata, secondo quanto sopra riportato, al Commissario Unico, Generale di Brigata dell'Arma dei Carabinieri, Giuseppe Vadalà, nominato con la Delibera del

Consiglio dei Ministri del 03/11/2023 (reg. Corte dei Conti n. 58635 del 10/11/2023). Le suddette risorse sono state liquidate al Commissario per gli interventi di competenza, finalizzati al prosieguo delle attività di bonifica nei tre siti interessati, sullo stato delle quali si fa rinvio al precedente Capitolo 4.

6 LA NUOVA AUTORIZZAZIONE AIA AL CONSORZIO AQUARNO, RILASCIATA DALLA REGIONE TOSCANA

Come accennato, l'attività del Consorzio Aquarno S.p.A., inquadrata come attività IPPC (AIA), ai sensi della parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006, inizialmente autorizzata dalla provincia di Pisa, è stata revisionata dalla Regione Toscana in fase di procedimento di riesame dell'AIA, che si è concluso con l'emanazione del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana (Settore Autorizzazioni rifiuti) n. 585 del 15.01.2025.

L'AIA originaria, quella del 2013, è stata, infatti, sottoposta a un procedimento di riesame, in quanto prossima alla scadenza. Il procedimento si è concluso in data 6 dicembre 2024 con una conferenza decisoria e all'inizio dell'anno 2025 è stata emessa la nuova AIA, che prevede le due possibilità di destinazione del rifiuto, ovvero la possibilità di destinarlo a smaltimento e quella di destinarlo a recupero per la produzione di manufatti agglomerati legati, laddove sussistano i determinati presupposti prescrittivi contenuti all'interno dell'AIA.

Le condizioni di riutilizzabilità del granulato sinterizzato (KEU) sono riportate al punto 4.1 dell'Allegato 1 al Decreto Dirigenziale 585/2025 e date dall'insieme di tutte le prescrizioni di seguito articolate e commentate:

a1) essendo emerso agli atti che il prodotto derivante dal processo D10 di incenerimento dei fanghi, granulato sinterizzato, a differenza di come precedentemente ritenuto, non possiede le caratteristiche di rifiuto inerte, dato che rilascia, sottoposto a *test* di cessione prolungato in acqua, notevoli quantità di metalli (in particolare cromo, essenzialmente in forma di cromo esavalente, e antimonio), solfati e cloruri - tale caratteristica si presenta successivamente alla sua produzione e contrasta con la definizione di rifiuto inerte rintracciabile in recentissime normative (art. 2, comma 1, lett. c, D.M. 127/24, che integrano e modificano quanto disposto dall'art. 3, comma 1, lett. c, D. Lgs. 117/2008; art. 2, comma 1, lett. e, D. Lgs. 36/2003) - non può in modo automatico andare a sostituire materie prime inerti;

Il punto a1) esclude pertanto qualsiasi utilizzo diretto del KEU in attività in cui dovrebbe sostituire i materiali inerti, diversamente da quanto previsto dalla previgente AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata dalla provincia di Pisa con Determinazione nr. 1732 del 27/03/2013, che riportava al punto 5.1, lettera b) *"I fanghi in uscita dall'impianto e destinati a impianti di trattamento esterni (190112) per la produzione di materiali e manufatti per l'edilizia dovranno essere soggetti ai controlli riportati nelle tabelle A08, A09 indicate nel paragrafo 6; diversamente il rifiuto diretto al recupero ambientale dovrà essere soggetto da parte del Gestore all'effettuazione preventiva di un test di cessione ai fini della verifica del rispetto dei limiti di cui all'allegato 3 del DM 05/02/1998; i*

campionamenti dovranno essere effettuati conservando una aliquota del campione analizzato per almeno 15 giorni successivi al riscontro analitico e resi disponibile ad ARPAT per eventuali controlli". Si rileva inoltre che il *test* di cessione, come sottolineato più volte in esito alle indagini della DDA, era previsto esclusivamente per il recupero ambientale e non per altri impieghi;

a2) considerata la necessità di una modifica alla produzione del granulato sinterizzato in modo da ottenere un rifiuto stabile in tutte le condizioni di utilizzo, come dalle conclusioni degli studi svolti dall'Università di Pisa e da ARPAT, il Gestore, entro un anno dal ricevimento dell'AIA, dovrà presentare un progetto che, anche sulla base di proprie valutazioni e studi alternativi, porti alla produzione di un rifiuto che non contenga forme di cromo che facilmente evolvano in cromo esavalente;

Il punto a2) è stato annullato in esito alla sentenza del T.A.R. 01396/2025 (doc.703/2) il successivo punto a3) è stato fatto salvo relativamente agli impianti presenti in Regione Toscana, prevedendo comunque per l'Amministrazione competente di chiedere ad altri Enti territoriali e Organi di controllo di altre regioni di condividere le posizioni espresse;

a3) nell'attesa della realizzazione delle modifiche di cui al punto a2), nel rispetto della gerarchia sulla gestione dei rifiuti, il granulato sinterizzato prodotto da Aquarno può essere inviato anche a recupero nel rispetto delle seguenti condizioni:

a4) con riferimento alle norme tecniche di pertinenza del settore di destino, dovranno essere eseguite verifiche preliminari della conformità in termini prestazionali del granulato sinterizzato e/o del materiale che viene prodotto (es. caratteristiche meccaniche ante e post invecchiamento), da effettuare e valutare da parte di organismo terzo certificato o da struttura di ricerca;

Questo punto recepisce le osservazioni di ARPA Lombardia sulla non dimostrata corrispondenza alle norme tecniche di settore, nello specifico per la produzione di agglomerati cementizi, in quanto il materiale KEU non risulta espressamente tra quelli testati nell'ambito della redazione delle norme tecniche CEN. Il riferimento diretto anche al KEU tal quale è invece da ricollegarsi ad attività sperimentali per valutare un utilizzo diverso (era stata ad esempio proposta la sperimentazione ai sensi dell'art. 211 sull'impiego per abbattere le emissioni atmosferiche), non determinante impatti ambientali diretti o indiretti, ma rispondente comunque a standard di prodotto;

a5) verifica, nel materiale prodotto, anche a valle di *test* di invecchiamento, dell'assenza di produzione di quantità significative di cromo esavalente e della possibilità di cessione nelle matrici ambientali di inquinanti, sia nella condizione di normale utilizzo, che in caso di dismissione dei

manufatti. Come riferimento per la cessione si ritiene ragionevole l'utilizzo dei limiti previsti dal D.M. 127/24, tab. 3, all. 1. Tali prove dovranno prevedere la partecipazione da parte di ARPAT;

Questo punto introduce l'obbligo di verificare, su tutti i manufatti contenenti KEU - ad oggi limitati agli agglomerati legati, quali quelli cementizi - che, a seguito di una futura eventuale demolizione, con produzione di rifiuti CEER 170904, ne sia possibile il riutilizzo in conformità al D.M. 127/24, simulando anche prove di invecchiamento, ciò al fine di garantire che i rifiuti derivanti dai manufatti contenenti KEU siano comunque ulteriormente recuperabili senza pregiudizi ambientali. Questa prescrizione era del tutto assente nel precedente atto autorizzativo della provincia di Pisa, allineato impropriamente al punto 13.2 del D.M. 5/2/98, che non prevede, al di fuori del ripristino ambientale non più attuabile in base alla previsione di cui al punto a1), nessuna verifica in tal senso.

a6) considerate le peculiari caratteristiche del granulato sinterizzato, il Gestore dovrà prevedere una procedura di informazione del cliente, ai fini del corretto utilizzo del prodotto e per non determinare impatti negativi sull'ambiente;

a7) il Soggetto destinatario dovrà attivarsi affinché la propria autorizzazione, rilasciata ad opera dell'Autorità competente per il territorio, consenta l'utilizzo del granulato sinterizzato prodotto da Aquarno nella propria attività, nel rispetto di tutte le necessarie condizioni di salvaguardia.

Questi ultimi due punti sono stati limitati dalla ricordata sentenza del T.A.R. ai soli impianti presenti in Regione Toscana.

L'autorizzazione regionale, però, non è chiara, in quanto fa riferimento solo al *test* di cessione previsto dal D.M. 127/2024 e solo da eseguire sul manufatto finale di agglomerato legato, senza fare riferimento al *test* di cessione da eseguire sul rifiuto KEU prima del suo impiego per la produzione di agglomerati legati, sul quale rifiuto, com'è noto, non può essere applicato il *test* di cessione previsto dal D.M. 127/2024, che riguarda solo i rifiuti inerti, mentre il KEU non è un rifiuto inerte. Questo aspetto, però, è stato chiarito dalla Direzione Tecnica dell'ARPAT Toscana, la quale, sulla richiesta di chiarimenti della Commissione, ha risposto con la nota datata 15/12/2025 (doc. 572/2), in cui spiega in dettaglio il proprio parere fornito alla regione Toscana per l'autorizzazione AIA 585/2025, e chiarendo che sul rifiuto KEU si deve eseguire il *test* di cessione previsto dal D.M. 05/02/98 e non quello previsto dal D.M. 127/24.

La suddetta nota della Direzione Tecnica dell'ARPAT Toscana conclude come segue:

“Quindi riassumendo, i limiti del DM 127/24 a nostro avviso dovrebbero essere applicati ai manufatti prodotti con gli aggregati contenenti nel KEU, al fine di dimostrarne la stabilità a lungo termine/fine vita degli aggregati stessi o del manufatto con questi realizzato, mentre per il KEU tal quale sono da utilizzare i limiti del DM 5/2/98, aggiungendo in entrambi i casi sia CrVI che Antimonio

al set analitico. Per il KEU si ritiene tuttavia utile prevedere test di cessione con periodi di esposizione alla lisciviazione più lunghi di 24 ore.”

In sintesi, la nuova autorizzazione rilasciata da Regione Toscana, rispetto a quanto a suo tempo autorizzato dalla Provincia di Pisa, pone un divieto all’invio del KEU ad attività di ripristino ambientale e produzione di aggregato riciclato incoerente. Più nel dettaglio, è stato deciso nella nuova AIA approvata con Decreto Dirigenziale 585/2025 che il KEU possa essere inviato a smaltimento, ma anche a recupero solo per la produzione di manufatti agglomerati legati.

7 LA POSIZIONE DEL CONSORZIO AQUARNO

Nella seduta del 20 marzo 2025, è stata sentita da questa Commissione di inchiesta la direttrice generale del Consorzio Aquarno, avvocato Francesca Romana Tomaselli, la quale ha riferito di aver assunto l'incarico nel mese di maggio 2021, dopo l'avvio delle indagini (*rectius* dopo la fine delle indagini), che hanno dato vita al procedimento penale, per il quale si è svolta l'udienza preliminare in data 27 marzo 2026.

La stessa direttrice ha riferito che il Consorzio Aquarno è l'ente gestore ambientale, in forza di un contratto che intrattiene con il Consorzio Depuratore, per quanto riguarda l'intera piattaforma di rifiuti che viene posta a servizio del distretto del cuoio in Santa Croce sull'Arno. La piattaforma si compone di un impianto di depurazione, di un impianto di trattamento fanghi e di un impianto di trattamento cromo. Presso tale distretto esiste uno dei più grandi centri conciari italiani, le cui concerie prevalentemente utilizzano il cromo nella produzione del pellame.

L'impianto di trattamento cromo è posto totalmente a servizio di questa struttura e di questo distretto: ritira prevalentemente dagli stabilimenti conciari il solfato basico di cromo esausto e lo restituisce come materiale *end of waste*, ovvero come materia prima seconda per l'utilizzo che quotidianamente viene fatto all'interno dei loro cicli produttivi.

Il depuratore è un impianto a prevalenza industriale, il più grande depuratore italiano e il secondo più grande in Europa (ne esiste uno più grande solo in Germania), che tratta sia reflui industriali sia reflui civili di alcuni comuni d'ambito, in particolare dei comuni di Santa Croce sull'Arno, Fucecchio, Castelfranco di Sotto e Santa Maria al Monte, attualmente. In futuro riceverà, attraverso un altro depuratore ad esso collegato, i reflui della Valdinievole e della Valdera.

Da un punto di vista impiantistico - ha proseguito la direttrice generale del Consorzio - questi tre impianti cercano di realizzare un sistema di economia circolare, perché i fanghi di risulta della depurazione vengono conferiti, attraverso un fangodotto, all'impianto di trattamento fanghi, conosciuto in passato come «Ecoespanso», perché, appunto, era gestito da una società che aveva questo nome. L'impianto lavora prettamente a livello termico, quindi vi è una prima fase di centrifugazione dei fanghi - fango chimico-fisico e fango biologico, che arrivano distintamente con linee di fangodotto specifiche - dopodiché mediante le tramogge il fango viene portato alla fase di sinterizzazione e pirolisi, per arrivare alla produzione di questo rifiuto, avente codice CER 190112, un rifiuto speciale non pericoloso.

In merito, il Consorzio ha inviato alla Commissione di inchiesta tutti i rapporti di prova che erano stati eseguiti nel corso degli anni e l'avvocato Tomaselli ha concluso che questo rifiuto speciale non pericoloso (KEU) veniva prevalentemente mandato al recupero: il rifiuto veniva conferito in impianti

che lo sottoponevano a matrice legante e poi lo recuperavano in conglomerati cementizi. Tuttavia, era accaduto che a partire dal mese di luglio 2024 il rifiuto (KEU), avente codice CER 191212, veniva conferito a smaltimento, in quanto l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) della Lombardia, Dipartimento di Brescia - che era l'ARPA di riferimento dei siti dove prevalentemente il KEU veniva conferito a recupero a partire dall'anno 2019, dopo la chiusura del sito Lerose - aveva posto in discussione l'*end of waste* che ne veniva prodotto, poiché aveva ritenuto di dover sottoporre a revisione il relativo procedimento autorizzativo, per studiare più approfonditamente le caratteristiche di questo tipo di rifiuto: *“Di conseguenza, da quel momento in poi, era stato sospeso il conferimento a recupero e si stava procedendo a un conferimento a smaltimento o presso piattaforme autorizzate o direttamente in discarica”*.

Questo, anche in osservanza dell'ultima autorizzazione integrata ambientale (AIA) ricevuta dalla Regione Toscana. Invero, l'AIA originaria, quella del 2013, era stata, infatti, sottoposta a un procedimento di riesame, perché era prossima alla scadenza. Il procedimento si era concluso in data 6 dicembre 2024 con una conferenza decisoria e, all'inizio dell'anno 2025, il Consorzio Aquarno aveva avuto dalla Regione Toscana la nuova AIA, che prevede le due possibilità di destinazione del rifiuto e cioè la possibilità di destinarlo a smaltimento e quella di destinarlo a recupero per la produzione di manufatti agglomerati legati, solo laddove sussistevano determinati presupposti prescrittivi previsti all'interno dell'AIA stessa, già sopra descritta.

Da questo punto di vista - ha proseguito l'avvocato Tomaselli - sempre all'interno dell'AIA, vi era anche un discorso di contrapposizione relativa ad alcuni studi che erano stati fatti. Uno studio sperimentale era stato condotto dall'Università di Pisa, Dipartimento geologia della terra, e un altro era stato attivato direttamente dal Consorzio Aquarno, che vedeva coinvolta la stazione sperimentale delle pelli e l'Università di Salerno.

Sosteneva l'avvocato Tomaselli che il Consorzio Aquarno si era fatto promotore della possibilità di avviare una serie di sperimentazioni, che sarebbero state intraprese in un prossimo futuro, volte a migliorare le *performance* impiantistiche e soprattutto ad agire al fine di ridurre la componente organica, che era presente in questo rifiuto soprattutto durante la fase termica. Lo scopo ultimo era quello di sottoporre il rifiuto KEU a processi di carattere chimico-fisico che possano garantirne l'inertizzazione totale e, quindi, consentire al Consorzio Aquarno di avviare un procedimento per il riconoscimento di quello che prima era un rifiuto come *end of waste*, quindi come materia prima seconda.

Nella sostanza, la direttrice generale del Consorzio Aquarno ha rivelato che - dopo l'apertura delle indagini promosse dalla Procura della Repubblica in Firenze nel 2019, indagini che avevano portato alla chiusura e al sequestro degli impianti di Pontedera e di Bucine, facenti capo alla famiglia

Lerose, motivati dal fatto che i suddetti impianti trattavano il KEU come Materia Prima Seconda (MPS) - il Consorzio Aquarno, a partire proprio dalla chiusura degli impianti toscani, anziché inviare il KEU in discarica come rifiuto, aveva reperito in Lombardia altri impianti (principalmente, l'impianto Portamb S.r.l. di Mazzano in provincia di Brescia e l'impianto di Di.Ma S.r.l. di Calvisano, anch'esso in provincia di Brescia, come si vedrà di seguito).

Sta di fatto che detti impianti trattavano il KEU come Materia Prima Seconda (MPS), mescolandolo ad altri materiali inerti e che, solo a seguito dell'intervento e del controllo di ARPA Lombardia, avvenuto peraltro tardivamente, solo nel mese di giugno 2024, il Consorzio Aquarno aveva iniziato a inviare il KEU in discarica, quale rifiuto.

A questo punto, appare illusoria la prospettiva di nuove sperimentazioni, volte a inertizzare il KEU, tant'è che tale prospettiva è rimasta tuttora irrealizzata e si presta ad agire come un meccanismo volto a eludere le chiare disposizioni di legge sul trattamento dei rifiuti.

8 LE INDAGINI PENALI

Per quanto riguarda, infine, le indagini penali svolte finora, si fa in particolare riferimento alla relazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, dott. Filippo Spiezia, del 16 giugno 2025 (doc. 452/1), in occasione della missione in Toscana svolta dalla Commissione di inchiesta, nonché alla nota inviata a questa Commissione, il 4 giugno 2025, dal Ten. Col. Loriana Armellini, comandante del Nucleo NIPAAF del Gruppo dei Carabinieri Forestale di Firenze (doc. n. 426/2), dove sono riportate anche le informazioni sui due cantieri inquinati che la medesima Commissione ha visitato, nel corso della missione del 16 e 17 giugno 2025, ovvero il Cantiere SR 429 Empoli - Castelfiorentino e il Cantiere Green Park di Pontedera.

Il dott. Filippo Spiezia, nella sua relazione, dopo aver riferito che il numero dei soggetti coinvolti è di 23 (ventitre) e che i reati contestati sono quelli di cui agli artt. 416-*bis*., 452-*bis*, 452-*quaterdecies*, 483, 640, 316-*ter*, 112, co.1, n.1, del codice penale e quelli di cui agli artt. 256 e 258 D. Lgs. 152 del 2006, 44 D.P.R. 380/1991 e 77 D. Lgs. 203 del 1951, si è soffermato sulle caratteristiche chimico-fisiche del KEU e degli altri rifiuti miscelati.

L'impianto di trattamento termico (piro-sinterizzazione) di fanghi provenienti dall'impianto di depurazione di Aquarno, che riceve i reflui di natura conciararia e civile, produce rifiuti caratterizzati da elevate concentrazioni di cromo trivalente: il rifiuto, come sopra anticipato, è dunque denominato KEU (*Kraftanlagen Energie und Umwelttechnik*), classificato con codice CER 190112 "*Ceneri pesanti e scorie diverse da quelle di cui alla voce 190111*", e presenta cromo trivalente con concentrazione nell'ordine di 15.000 ± 35.000 mg/kg. Fino al momento del sequestro preventivo di cui al procedimento R.G.N.R. n. 692/2018 (cd. KEU I), il KEU veniva conferito all'impianto di recupero di rifiuti inerti della ditta Lerose di Pontedera (PI), dove veniva miscelato con rifiuti da costruzione e demolizione frantumati, in proporzioni variabili, ottenendo degli aggregati riciclati che sono poi stati venduti o omaggiati a diverse imprese come materiali di riempimento e utilizzati in più parti del territorio toscano.

Le operazioni sono culminate il 15 aprile 2021 con l'esecuzione di un'ordinanza di misura cautelare in carcere a carico del principale indagato, Lerose Francesco, del regime degli arresti domiciliari a carico di altri 5 indagati, nonché di sette misure cautelari interdittive dell'attività imprenditoriale a carico di altrettanti indagati, a vario titolo, per i reati di associazione per delinquere finalizzate al traffico illecito di rifiuti, inquinamento ambientale, atti corruttivi da parte di politici e dirigenti pubblici, con le circostanze aggravanti della connessione con alcuni soggetti appartenenti a cosche di '*ndrangheta* (art. 416-*bis*; art. 416; art. 452-*bis*, art. 452-*septies*, art. 452-*octies*, art. 452-*novies*, art. 452-*quaterdecies*, art. 319, art. 319-*bis*, art. 321, art. 323, del codice penale).

Nell'esecuzione del medesimo provvedimento sono state effettuate oltre sessanta perquisizioni, svariati sequestri e, nello specifico, a carico di 5 aziende coinvolte e agli indagati sono stati sequestrati beni e conti correnti per un valore di oltre 20 milioni di euro (sequestro penale).

Secondo quanto riferito, l'imponente attività investigativa ha portato alla luce il rilevante e costante interesse dell'associazione conciatori Toscana ad agevolare il profitto d'impresa, gestendo in maniera illecita i rifiuti (contenenti cromo) prodotti dall'essiccazione dei fanghi, provenienti dagli impianti di depurazione da loro stessi condotti (prodotti a seguito del trattamento di quelli ivi confluenti dal comparto conciario toscano), con il coinvolgimento di pubblici ufficiali, ma anche mediante i servizi di imprenditori calabresi, dei quali è stata portata alla luce la connessione alla cosca di *'ndrangheta* crotonese (clan Nicolino Grande Aracri).

Per quanto riguarda, nello specifico, la gestione illecita del KEU, si è appurato come la maggior parte degli ingenti quantitativi di tale rifiuto, abusivamente declassificato in materiale *end of waste*, sia stato smaltito in diversi siti tra le province di Firenze, Arezzo e Pisa.

Il KEU, si ribadisce, è un rifiuto contenente cromo, che, appunto, per le sue caratteristiche chimico-fisiche, poteva essere recuperato solamente se inglobato in forma legata a materia solida (conglomerati cementizi), oppure diluito o inertizzato, proprio per evitare che venisse a contatto con l'acqua in forma libera, ossidandosi e trasformandosi in cromo esavalente, cancerogeno, con il rischio di raggiungere le acque di falda ed essere pericoloso per la salute umana.

In particolare, l'attività di indagine e di analisi della copiosa documentazione gestionale – prima relativa ai flussi dei rifiuti conferiti dai “produttori iniziali dei rifiuti” (Formulari di Identificazione dei Rifiuti e fatture) per lo più provenienti dal comparto conciario, e quindi in “ingresso” agli impianti di trattamento della società “LEROSE S.r.l.” (in liquidazione) siti a Pontedera (PI) e a Bucine (AR), successivamente ai documenti (DdT) e fatture in “uscita” dai medesimi impianti verso gli intermediari/siti di destinazione finale – avrebbe consentito di accertare come LEROSE Francesco, gestore di tali impianti, abbia omesso di espletare i previsti “trattamenti” affinché i rifiuti divenissero realmente un “prodotto” riutilizzabile, in quanto privo di impatti negativi sulle matrici ambientali.

Secondo la Procura, è stata accertata l'adozione del *modus operandi* del c.d. “giro bolla”, consistente nel “declassificare” - solo documentalmente - il “rifiuto” in “prodotto” non più assoggettabile alla specifica disciplina sui rifiuti, fornendo poi lo stesso come “riciclati/materiali inerti” a numerosi soggetti, che lo hanno impiegato in numerose opere pubbliche e private nelle tre citate province Toscane.

Da qui l'individuazione di diversi siti di destinazione finale di tali “prodotti”, *rectius* rifiuti, quali siti di smaltimento illecito di rifiuti speciali pericolosi costituenti delle “discariche abusive”.

Nel dettaglio, si rappresentava che la società “LEROSE S.r.l.” era proprietaria di due diversi impianti di “trattamento di rifiuti” siti a:

- Pontedera (PI), località Gello, viale America n. 103, insistente su un terreno privato, sequestrato nell’ambito del citato procedimento penale e attualmente controllato in amministrazione giudiziaria. L’attività di bonifica, su cui si è già riferito sopra nella presente relazione, risulta di competenza diretta della Regione Toscana ed è coordinata dalla struttura del Commissario Unico alle Bonifiche. Difatti, sull’area di interesse venivano effettuati degli interventi propedeutici ad un progetto di bonifica, tra cui la MISO (Messa in Sicurezza Operativa) di emergenza, costata circa € 800.000,00, che ha previsto il posizionamento dei rifiuti su teli in “HDPE” e coperti con teli in analogo materiale, l’analisi di rischio e la caratterizzazione. La finalità di dette attività era di permettere la rimozione e lo smaltimento, secondo normativa vigente, dei rifiuti speciali, attualmente in corso;

- Bucine (AR), località Le Valli - zona Cave, anch’esso oggetto di sequestro nel medesimo procedimento penale, che risulta controllato in amministrazione giudiziaria, ma in affitto ad altro soggetto. Anche il sito di Bucine risulta di diretta competenza di Regione Toscana e il coordinamento delle attività è assicurata dalla struttura del Commissario Unico alle Bonifiche. Per l’esame dello stato degli interventi – compresa la MISO, con cumulazione dei rifiuti in vasca, caratterizzazione dei rifiuti e delle matrici ambientali del suolo e del sottosuolo – si rinvia all’apposita trattazione negli appositi capitoli della presente relazione.

È opportuno rappresentare che, nei primi giorni del mese di maggio 2025, la Procura della Repubblica aveva autorizzato il “cronoprogramma” delle operazioni di rimozione del “KEU” e dei rifiuti ivi presenti (circa 13/14 mila tonnellate).

Si evidenzia - ha proseguito il procuratore della Repubblica - che a gennaio del 2022, unitamente a personale della DIA e ad altri reparti dell’Arma, il NOE ha proceduto al sequestro dei beni ai fini della confisca, in applicazione di misura di prevenzione patrimoniale e personale emessa dal Tribunale di Firenze, che ha concordato con gli elementi raccolti dai reparti dell’Arma, nell’attività di indagine convenzionalmente denominata “KEU”, specificati nella proposta di misura avanzata congiuntamente dalla Procura di Firenze nei confronti dell’imprenditore nel settore recupero rifiuti inerti Francesco Lerosé. Il provvedimento eseguito si basa sulla pericolosità generica emersa da novembre 2011 ad aprile 2020 e su quella qualificata, nel periodo agosto 2012 - aprile 2020, in relazione alla commissione del reato di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti ex art. 452-*quaterdecies* c.p. e ai legami di parentela con soggetti riconducibili alla ‘*ndrangheta*’ (cfr. decreto di confisca emesso dal Tribunale di Firenze - Ufficio misure di prevenzione del 18 gennaio 2023, doc. 476/5). Il sequestro ha riguardato complessivamente n. 3 società, 26 rapporti finanziari, 23 beni

mobili registrati e 58 beni immobili, per un valore patrimoniale complessivo stimato in euro 5.000.000.

A seguito dell'indagine denominata "KEU" (p.p. n. 962/18 R.G.N.R. Mod. 21 - DDA), di cui si è detto - e anche sulla base di altri precedenti procedimenti penali in materia di raccolta e trasporto illecito di rifiuti e di reimpiego di proventi illeciti, nonché per i legami di parentela e di affinità con appartenenti alla *'ndrangheta* e per i rapporti con i vertici all'epoca liberi della cosca Grande Aracri -, la Procura della Repubblica in data 17 maggio 2021 depositava al Tribunale di Firenze - Ufficio misure di prevenzione, la richiesta di applicazione della misura di prevenzione personale e patrimoniale nei confronti di LEROSE Francesco, nato a Cutro, il 24.9.1969.

Nello specifico, veniva richiesta l'applicazione della misura personale della sorveglianza speciale di p.s., con l'obbligo di soggiorno nel comune di dimora abituale, per la durata di quattro anni, e della misura patrimoniale del sequestro, finalizzato alla confisca, del patrimonio nella disponibilità di Lerose, costituito da n. 3 aziende (Lerose S.r.l., Kiterion S.r.l. e impresa individuale Francesco Lerose), n. 25 rapporti finanziari, n. 26 automezzi e 58 beni immobili, per un valore patrimoniale complessivo stimato in euro 5.000.000.

Il Tribunale di Firenze - Ufficio misure di prevenzione, con decreto del 10.1.2022, disponeva il sequestro di quanto richiesto (con successivo provvedimento del 31.5.2022 disponeva anche il sequestro di un ulteriore rapporto finanziario) e con decreto del 14.12.2022, depositato in cancelleria il 18.1.2023, applicava a Lerose la misura della sorveglianza speciale di p.s. per il periodo di anni quattro, con l'obbligo di soggiorno nel comune di dimora abituale, e disponeva la confisca dei beni sottoposti a sequestro, avallando *in toto* la richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica (doc. 476/5).

La Corte d'Appello, con decreto n. 3/2024 del 4.10.2023, depositato il 13.3.2024, respingeva le impugnazioni avanzate dal proposto Lerose Francesco, dai suoi familiari e da terze persone avverso il decreto emesso dal Tribunale (doc. 476/6).

La Corte Suprema di Cassazione, infine, con sentenza n. 1002/2024 del 3.7.2024, depositata il 20.9.2024, dichiarava inammissibili i ricorsi presentati dal proposto Lerose Francesco, dai suoi familiari e da terze persone avverso il decreto emesso dalla Corte d'Appello e pertanto tutte le misure di prevenzione richieste dalla Procura della Repubblica sono state confermate in modo definitivo (doc. 476/7).

Dal canto suo, il Ten. Col. Loriani Armellini, comandante del Nucleo NIPAAF del Gruppo dei Carabinieri Forestale di Firenze, ha riferito nella sua nota (doc. 426/2) che l'indagine è stata condotta, su delega della Procura Distrettuale Antimafia di Firenze, dai Carabinieri del NIPAAF del Gruppo CC Forestale di Firenze, del Nucleo Operativo Ecologico di Firenze e della Sezione di Polizia

Giudiziaria della Procura di Firenze - Aliquota Carabinieri, si è protratta per quasi 3 anni e ad esito della stessa sono state indagate 19 persone (fra cui esponenti politici e dirigenti di enti pubblici), sono state eseguite 6 misure di custodia cautelare (una in carcere e cinque agli arresti domiciliari), 7 misure cautelari di interdizione dall'attività imprenditoriale, 2 sequestri preventivi di impianti di gestione di rifiuti ed oltre 60 perquisizioni, un provvedimento di sequestro “per equivalente” - rispetto ai danni causati dai reati contestati - per oltre 20 milioni di euro.

Si tratta di sequestro penale, sul quale doveva quindi pronunziarsi il Tribunale di Firenze, perché non si verte in tema di una misura di prevenzione (sequestro di prevenzione), già decisa con la definitiva confisca di beni del valore complessivo di euro 5 milioni, nei confronti dei Lerose, ma lo stesso è inserito nel procedimento penale e concerne il risarcimento dei danni da reati causato da tutti gli imputati, in corso davanti al giudice dell'udienza preliminare (GUP).

L'attività di indagine dunque, iniziata a febbraio 2018, ha riguardato la gestione dei rifiuti, specificamente dei reflui e dei fanghi industriali, prodotti nel distretto conciario ubicato tra le provincie di Pisa e di Firenze. Secondo quanto emerso, alcuni soggetti al vertice dell'Associazione Conciatori di Santa Croce sull'Arno rappresentavano il fulcro decisionale di tutto l'apparato oggetto dell'indagine, che agiva con le modalità e la consapevolezza di un sodalizio organizzato per la commissione di reati, utilizzando a tale scopo i vari consorzi che compongono, ciascuno nel proprio ruolo, il circuito stesso del comparto.

Il comparto industriale della concia delle pelli rappresenta un settore di particolare rischio ambientale per la produzione di rifiuti, la cui gestione illecita avrebbe quindi provocato conseguenze in termini di contaminazione dei corpi recettori nei quali venivano recapitati gli scarichi, ma anche la compromissione e la contaminazione di porzioni estese di suolo e sottosuolo dove venivano smaltiti abusivamente ingenti quantità di rifiuti contaminati, fittiziamente recuperati o sottoposti a procedure di gestione insufficienti.

Le indagini avrebbero messo in luce come il meccanismo costruito negli anni, che avrebbe dovuto assicurare un riciclo praticamente totale dei rifiuti prodotti dal comparto, con un conferimento in discarica sostanzialmente residuale, di fatto non raggiungeva il risultato di ottenere un ciclo di recupero dei rifiuti realmente efficace e soprattutto lecito.

In particolare, ci si riferisce ai rifiuti derivanti dal trattamento dei fanghi della depurazione degli scarichi delle concerie trattati dal complesso industriale Aquarno, cioè “Granulato Sinterizzato KEU” che, dopo miscelazione con carbonato di calcio, era impiegato per la produzione di granulati inerti per l'edilizia e conglomerati bituminosi per asfalti.

In conclusione, sul punto, secondo quanto emerso dalle indagini, la miscela di rifiuti provenienti da Aquarno con rifiuti inerti era falsamente classificata come materia prima seconda (*End of Waste*).

In realtà, tali ceneri presentavano concentrazioni di inquinanti (tra cui Cromo e Selenio) tali da non perdere la qualifica di rifiuto e da non poter essere riutilizzate per il recupero in attività edilizie di riempimento di rilevati o ripristini ambientali. Tuttavia, le stesse erano inviate ad un impianto di produzione di materiali riciclati che provvedeva a miscelare questo rifiuto con altri inerti e a classificarlo come Materia Prima Seconda (MPS) per l'edilizia, così da essere impiegato/interrato in vari siti del territorio con concreto pericolo di contaminazione del suolo e delle falde.

Invero, in tutti i siti è stato riutilizzato direttamente in ambiente il materiale proveniente dai due impianti di gestione rifiuti della società Lerose S.r.l. Come detto, un impianto si trova a Bucine (AR) e l'altro a Pontedera (PI). Inoltre, sono affiorate altre criticità per quanto riguarda le attività di scarico delle acque trattate dallo stesso depuratore "Aquarno" che riversava nel corpo recettore, il canale Usciana, acque non adeguatamente depurate.

È emerso altresì dalle indagini come il succitato titolare dell'impianto di trattamento abusivo dei materiali riciclati fosse in stretto contatto con ambienti di spessore criminale delle cosche di 'ndrangheta, i quali avevano preso il controllo del subappalto del movimento terra per la realizzazione del V lotto della SRT 429 empolesse. Grazie a questi contatti e infiltrazioni risulterebbero essere stati smaltiti abusivamente nei rilevati della suddetta superstrada circa 8.000 tonnellate di rifiuti contaminati. Tale soggetto forniva quindi ingenti quantitativi di rifiuti contaminati, smaltiti abusivamente quale sottofondo o rilevato per le opere realizzate negli appalti pubblici.

A sua volta, riferisce Christine Von Borries, sostituta procuratrice e attuale assegnataria del procedimento penale nr. 962/2018 (avente ad oggetto il KEU), nel corso dell'audizione svoltasi presso la Prefettura di Firenze, in data 16 giugno 2025:

- 1) che le indagini erano state promosse dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze;
- 2) che il procedimento relativo versava nella fase dell'udienza preliminare, davanti al GUP;
- 3) che lo stesso aveva portato a due ordinanze di custodia cautelare e di sequestro preventivo del giudice per le indagini preliminari di Firenze, che aveva disposto l'arresto per cinque persone e le misure interdittive per sette persone, ovvero il divieto di esercitare l'attività imprenditoriale e i sequestri dell'azienda Lerose.

Si ribadiva che vi erano due siti, uno a Pontedera e uno a Bucine, che contenevano - soprattutto quello di Bucine - circa 6 mila tonnellate di KEU, per quest'ultimo, con il coordinamento del Commissario Unico per le Bonifiche, erano in corso di completamento le valutazioni tecniche sito-specifiche per individuare le tipologie di intervento funzionali ad assicurare il ripristino ambientale

dei luoghi e la bonifica delle aree, così come già fatto per la SR429 e per il sito della ditta Lerose S.r.l. di Pontedera.

Secondo quanto riferito dal Sostituto Procuratore, la vicenda nasceva dal Consorzio depuratore di Santa Croce sull'Arno, che contava 474 aziende conciarie consorziate, le quali, per produrre le pelli lavorate, producevano anche fanghi molto acquosi fortemente inquinati da cromo e da altre sostanze, necessarie a dare colore e a lavorare le pelli.

Quindi, veniva finanziato un depuratore, il depuratore di Santa Croce sull'Arno - che doveva recapitare queste acque reflue industriali, ma anche le acque reflue di tre comuni vicini - e ne veniva affidata la gestione ad Aquarno, che, lavorando questi rifiuti, produceva un fango. Questo fango subiva quindi un'opera di pirolisi - praticamente veniva bruciato - producendo, a sua volta, il KEU, ovvero una specie di cenere, a cui veniva assegnato il codice CER190112, per essere poi venduto agli impianti dell'azienda Lerose.

La famiglia Lerose, proprietaria dell'omonima azienda, aveva quindi collegamenti - nell'impostazione accusatoria - con il clan Grande Aracri, perché il cugino del titolare dell'azienda, Francesco Lerose, è Gaetano Lerose, affiliato della *'ndrangheta*. Di qui nasce l'aggravante contestata con la richiesta di rinvio a giudizio degli imputati, ovvero di avere favorito questa associazione.

I fanghi in questione venivano trattati nell'opera di bruciatura dall'impianto Ecoespanso.

Secondo quanto emerso dalle indagini, i vertici di tutte queste realtà, ossia il Consorzio Depuratore di Santa Croce, il Consorzio Aquarno e l'impianto Ecoespanso, erano rappresentate dalle stesse persone. Le intercettazioni telefoniche e ambientali eseguite dimostrerebbero la piena consapevolezza di questa operazione, in quanto viene attribuito al KEU il codice di rifiuto non pericoloso (CER 190112). Su tale presupposto il KEU veniva venduto all'impianto della Lerose S.r.l., che aveva la possibilità di riceverlo, ma non possedeva i macchinari per trattarlo adeguatamente e renderlo inerte.

A tale proposito, va ribadito che un modo corretto di trattare questa tipologia di rifiuto sarebbe invece consistito nel suo inserimento all'interno di conglomerati cementizi, il che ne avrebbe smorzato la pericolosità, in quanto il blocco cementizio lo avrebbe protetto dall'acqua e dagli altri agenti atmosferici.

Secondo le risultanze delle indagini, questo in realtà non è avvenuto, poiché l'impianto di Lerose, che lo riceveva, lo miscelava poi con altri rifiuti, con terra e altri prodotti dell'edilizia; all'esito di tale operazione, il Lerose vendeva il nuovo materiale mischiato al KEU a prezzi infinitesimali, o addirittura lo regalava, tant'è che nel tempo venivano accumulate ben seimila tonnellate di tale materiale nel suo impianto di Bucine, non trovandosi più soggetti recettori; lo stesso veniva anche utilizzato durante lavori di riempimento stradale. Il problema, come si è già detto, sorge quando il

cromo trivalente, presente nel KEU, entra in contatto con l'acqua, che lo trasforma in cromo esavalente, una sostanza pericolosissima che inquina le falde acquifere, l'agricoltura e l'acqua potabile, ed è questo che risulta essere capitato in tanti anni.

Sostanzialmente, Lerosé e i suoi familiari avrebbero operato sul KEU, trasformandolo tramite miscelazione, pur senza modificarne le proprietà, nell'impianto di Pontedera.

Fatto sta che, a un certo punto, poiché quest'ultimo impianto si era riempito, il Lerosé lo aveva inviato al secondo impianto di sua proprietà, quello di Bucine, e da quest'ultimo impianto il KEU è uscito come materia prima seconda, venendo regalato o ceduto a prezzi irrisori - considerata la scarsissima qualità del prodotto - a numerose aziende.

Questa è l'indagine principale - ha dichiarato la dott.ssa Von Borries - che ha visto indagati i vertici del Consorzio Aquarno per associazione per delinquere, finalizzata soprattutto al traffico di rifiuti, e anche alcuni funzionari pubblici per corruzione (artt. 319 e 319-bis c.p.), voto elettorale di scambio (T. U. 5 aprile 1951 n. 203, art. 77) e illeciti finanziamenti che avrebbero fatto ottenere al Consorzio Aquarno. Questo è il quadro emerso dalle indagini della Procura della Repubblica di Firenze, e attualmente, a seguito dello svolgimento dell'udienza preliminare, si è ancora *sub iudice*.

Parallelamente, come accennato, la Procura della Repubblica in Firenze ha aperto un procedimento in merito ad eventuali misure di prevenzione e, sulla base della ritenuta pericolosità generica e specifica della famiglia Lerosé - padre e figlio, insieme alla moglie Faragò - è stato emesso dal Tribunale di Firenze - Ufficio misure di prevenzione un decreto di confisca, depositato in data 18 gennaio 2023 (doc. 476/5), di denaro, di altri beni mobili, di beni immobili, beni costituiti in aziende e quote societarie in attuale stato di sequestro, poi confermato in appello (doc. 476/6) e confermato in Corte di cassazione (doc. 476/7), come sopra accennato.

Con tale provvedimento, confermato, si è ottenuto un risultato molto importante, dal momento che alla famiglia Lerosé è stato confiscato un patrimonio di circa 5 milioni di euro: sono state sequestrate e confiscate tre società, tra cui quelle che effettuavano questo smaltimento, con ventitré beni mobili registrati e cinquantotto beni immobili, garantendo che il Lerosé non possa reiterare i reati contestati. Vi è anche il sequestro penale in essere.

Ancora, la sostituta procuratrice ha riferito che, con riguardo al fango essiccato KEU, il guadagno è enorme. Ci si riferisce a migliaia di tonnellate, con profitti illeciti di milioni di euro. Per smaltire lecitamente il KEU, occorre infatti spendere 220 euro a tonnellata, mentre di fatto se ne spendevano solo 58 euro. Infatti, l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari prevedeva un sequestro per equivalente di 20 milioni di euro agli imputati, per un traffico che si sarebbe svolto dal 2014 al 2021.

Riferisce invero la dott.ssa Von Borries che in ogni capo di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio sono contestati traffici di ingenti quantitativi di rifiuti (doc. 476/2).

In particolare, nel primo capo di imputazione, riguardante il consorzio Aquarno, laddove avrebbe convogliato questi rifiuti a Ecoespanso, derivanti dai reflui industriali dei conciatori, vi è riportato che non venivano tracciati in ingresso 80.000 tonnellate di rifiuti (fanghi) l'anno e che non venivano tracciati in uscita 200.000 tonnellate l'anno, costituiti in prevalenza da fanghi di depurazione.

Poi, per la gran parte di questi rifiuti, non vi è solo il traffico, ma anche l'inquinamento ambientale cagionato dai gestori dell'impianto di depurazione Aquarno, per aver inquinato il torrente Usciana e il canale Controusciana, scaricando, in via permanente e continuativa, reflui fuori dai limiti tabellari per i parametri di cloruri e solfati, con immissione nelle acque superficiali, e diffondendo in modo incontrollato e diffuso ingenti quantità di fanghi della depurazione dei reflui industriali delle concerie a valle dello scarico di Aquarno, contaminati da sostanze pericolose per l'ambiente, quale cromo, metalli pesanti e idrocarburi, cagionando una perdurante e sensibile perdita di qualità delle acque e un pervasivo inquinamento di tutto l'alveo del corso d'acqua fino alla sua confluenza con l'Arno, anche mediante stratificazione dei fanghi contaminati o loro trascinarsi a valle (cfr. capo L) della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Francioni Alessandro + altri in doc. 472/2).

Quindi, non è contestato solo il fatto di aver ceduto tale materiale a Lerose, ma anche l'aver inquinato queste acque, con significativo pericolo per l'ambiente.

Poi, in ogni singolo capo di imputazione, è indicata la quantità di rifiuti che ha ricevuto Lerose, così come la quantificazione del profitto. Ci si riferisce, in particolare, alle 200.000 tonnellate l'anno di fanghi di depurazione ricevuti che, dopo il loro incenerimento, si trasformavano in KEU, riducendo così notevolmente il loro peso, poiché durante il trattamento di pirolisi i fanghi diminuivano considerevolmente il loro volume per la perdita della moltissima acqua in essi contenuta e delle sostanze organiche e si trasformavano in ceneri.

Nel complesso, l'indagine ha posto in evidenza l'allarme sociale creato non solo dai titolari dell'azienda Lerose, ma anche dalle aziende dei conciatori e dai loro rappresentanti, che avrebbero ideato questo sistema per ragioni di risparmio nello smaltimento dei KEU (58 euro a tonnellata, in luogo di 220 euro a tonnellata). Questa indagine ha inoltre dimostrato che costoro agivano, senza che il Consorzio Aquarno possedesse un'AIA aggiornata, cioè, una Autorizzazione Integrata Ambientale, che - come si è già detto - è stata emessa solo successivamente nel 2025.

Anche questa indagine e le molte relative intercettazioni hanno fatto emergere come le pressioni maggiori sui pubblici funzionari, che sono stati poi accusati di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e/o di scambio elettorale, avrebbero mirato a non fare approvare proprio questa AIA. Sarebbe stato infatti fatto approvare un apposito emendamento per consentire minori controlli e vi sono lunghi capi di imputazione, appunto, in merito alle pressioni esercitate sui funzionari pubblici.

Se vi era consapevolezza da parte di chi riceveva i rifiuti, si può affermare che il capo di imputazione che riguarda i soggetti a cui sono stati dati tali rifiuti è il capo F). Vi è, in tal senso, un lungo elenco di aziende che li avrebbero ricevuti o anche di terreni in cui il KEU sarebbe stato utilizzato. Da qualche intercettazione è inoltre emerso che la famiglia Lerosé si preoccupava molto del colore del KEU, temendo che chi riceveva tali rifiuti potesse accorgersi che gli stessi non erano molto “puliti”, mentre non parevano sorgere rilevanti preoccupazioni in carico ai soggetti riceventi.

Tuttavia, ha sottolineato il procuratore della Repubblica di Firenze *pro tempore*, dott. Filippo Spiezia, nel corso della stessa audizione del 16 giugno 2025, che la divergenza tra il prezzo di mercato di questo tipo di materiali (inerti) e i costi irrisori effettivamente sostenuti poteva costituire il primo indice per ritenere la piena consapevolezza, da parte di numerose aziende, dell’inidoneità dell’acquisto del KEU, tanto più che tali rifiuti, in alcuni casi, venivano ceduti gratuitamente, in vista del successivo reimpiego in lavori pubblici o anche privati.

Infine, la dott.ssa Von Borries ha confermato la notizia giornalistica dell’esistenza di un secondo procedimento penale n. 7317-2024, denominato “KEU-bis”, essendo la circostanza emersa dai documenti sequestrati alla società Lerosé, che mostravano “*dove sono stati venduti o ceduti questi rifiuti e dove erano stati utilizzati*”. Al momento, le indagini erano concentrate sui quantitativi più rilevanti, poiché - ha riferito testualmente - “*se vado dietro alla singola tonnellata, passano più di dieci anni*”.

Su questa seconda inchiesta, la dott.ssa Von Borries ha precisato che erano in corso delle verifiche, volte ad accertare l’esistenza di altri siti dove sarebbe stato sotterrato tale KEU, ovvero utilizzato come sottofondo stradale.

9 ESAME DELLA RICHIESTA DI RINVIO A GIUDIZIO

Nella richiesta di rinvio a giudizio (doc. 476/2) sono contestate a diversi imputati due associazioni a delinquere, una di stampo mafioso (art. 416-*bis* c.p.) e un'associazione semplice (art. 416 c.p.), oltre a numerose altre contestazioni, relative ai reati scopo di traffico di rifiuti, ai delitti contro la pubblica amministrazione e ai reati ambientali.

Per i soli **Lerose Francesco, Lerose Manuel e Faragò Annamaria** viene contestata l'associazione per delinquere di stampo mafioso, ovverosia per avere agito il Lerose Francesco, amministratore unico della soc. Lerose S.r.l., quale imprenditore a disposizione della cosca Grande Aracri, Lerose Manuel e Faragò Annamaria, quali stretti collaboratori del padre e marito, mantenendosi tutti in stretto contatto con gli affiliati della cosca ed in particolare con l'affiliato Lerose Gaetano (classe 72), imprenditore di Cutro, loro cugino, da cui prendevano ordini e a cui si mettevano a disposizione nell'interesse della cosca stessa per riciclarne o occultarne i proventi nelle proprie imprese e per erogare nelle casse della organizzazione criminale, almeno in parte, gli illeciti profitti ricavati dalla propria attività imprenditoriale di gestione abusiva di rifiuti, con creazione di illecite provviste attraverso falsa fatturazione infragruppo o per prestazioni svolte a favore di terzi palesemente fittizie, ottenendone nel contempo protezione e utilità. Tanto che il Lerose Francesco, in quanto imprenditore a disposizione dell'organizzazione criminale denominata *'ndrangheta* operante e insediata nel territorio crotonese, e riconosciuto come tale dai suoi affiliati, ne otteneva occasioni di lavoro anche in collaborazione con imprese riconducibili a cosche alleate a Grande Aracri, quali la cosca Gallace - Arena, al fine di occultare e smaltire illecitamente i rifiuti gestiti abusivamente contenenti KEU, come specificato al capo F) punto 7f) e al capo M) punto 7m), fornendo all'impresa Cantini, controllata dai Gallace, a titolo gratuito o a prezzo meramente simbolico, il rifiuto contaminato di che trattasi, come se fosse materiale inerte da impiegare per rilevati e sottofondi.

Viene poi contestata una seconda associazione per delinquere (art. 416), di cui avrebbero fatto parte, secondo quanto riportato nella richiesta di rinvio a giudizio:

1) Francioni Alessandro, ideatore, promotore e capo dell'associazione per delinquere, nella qualità di presidente dell'associazione conciatori, associazione della quale è stato anche vicepresidente per due mandati (nei quali la carica di presidente era ricoperta dal coindagato Franco Donati) e membro del consiglio di amministrazione del consorzio Aquarno S.p.A.;

2) Maccanti Piero, ideatore, promotore e capo dell'associazione per delinquere, nella qualità di direttore dell'associazione conciatori, membro del consiglio di amministrazione del consorzio S.G.S. (azienda consortile costituita tra le imprese conciarie del distretto industriale di

Santa Croce sull'Arno) e membro del consiglio di amministrazione del consorzio PO.TE.CO (Polo tecnologico conciario di Santa Croce sull'Arno), la cui posizione è stata stralciata per morte del reo;

3) Donati Franco, ideatore, promotore e capo dell'associazione per delinquere, nella qualità di componente del Consiglio di amministrazione dell'Associazione Conciatori, già presidente della stessa associazione nei due mandati precedenti a quello attuale di Francioni, e membro del comitato esecutivo del consorzio PO.TE.CO. (Polo tecnologico conciario di Santa Croce sull'Arno);

4) Andreanini Nicola, quale associato, direttore del settore trattamento acque del Consorzio Aquarno, per aver contribuito all'obiettivo criminale dell'associazione, prestando la propria professionalità e la profonda conoscenza del settore con piena consapevolezza del fine criminale perseguito dalla stessa e assoluta conoscenza delle svariate condotte criminali, man mano poste in essere dal sodalizio criminoso, tanto da essere un importante punto di riferimento tecnico e da fungere quale raccordo con i capi per le "criticità" verificatesi e quale suggeritore delle strategie necessarie alla risoluzione delle stesse, nonché da supportare tecnicamente le risoluzioni assunte dai vertici del sodalizio, per i quali rivestiva il ruolo imprescindibile di tecnico esperto, consigliere e attuatore;

5) Rigatti Silvia, quale associato, presidente del CDA del Consorzio depuratore di Santa Croce spa, vice presidente del Consorzio Aquarno S.p.A., membro del consiglio di amministrazione di PO.TE.CO., per aver contribuito all'associazione mettendo a disposizione la sua carica, con piena consapevolezza del fine criminale perseguito dalla stessa ed assoluta conoscenza delle svariate condotte criminali, man mano poste in essere dal sodalizio criminoso, in attuazione delle direttive impartite dai capi, nelle persone di FRANCIONI, MACCANTI, DONATI e in pieno accordo con ANDREANINI;

6) Mancini Lorenzo, quale associato, presidente del CDA del Consorzio Aquarno, per aver contribuito all'associazione mettendo a disposizione la sua carica, con piena consapevolezza del fine criminale perseguito dalla stessa e assoluta conoscenza delle svariate condotte criminali man mano poste in essere dal sodalizio criminoso, in attuazione delle direttive impartite dai capi nelle persone di FRANCIONI, MACCANTI, DONATI e in pieno accordo con ANDREANINI;

7) Brogi Cristina, quale associato, capo impianto trattamento acque del Consorzio Aquarno, per aver contribuito all'associazione dando esecuzione alle direttive impartite da ANDREANINI, con piena consapevolezza del fine criminale perseguito dalla stessa ed assoluta conoscenza delle svariate condotte criminali man mano poste in essere dal sodalizio criminoso;

8) Lasi Antonio, quale associato, capo impianto trattamento fanghi della Ecoespanso, per aver contribuito all'associazione dando esecuzione alle direttive impartite da ANDREANINI, con piena consapevolezza del fine criminale perseguito dalla stessa e assoluta conoscenza delle svariate

condotte criminali man mano poste in essere dal sodalizio criminoso, nonché tenendo i contatti, per il tramite di Francesco Lerose, con le aziende dell'omonimo gruppo imprenditoriale;

9) Veridiani Fabrizio, quale associato, direttore tecnico del Consorzio Depuratore Santa Croce, per aver contribuito all'associazione, dando esecuzione alle direttive impartite dai capi nelle persone di FRANCIONI, MACCANTI e DONATI, con piena consapevolezza del fine criminale perseguito dalla stessa ed assoluta conoscenza delle svariate condotte criminali man mano poste in essere dal sodalizio criminoso, nonché tenendo, altresì, contatti diretti con le singole conerie;

10) Gliozzi Aldo, quale associato, vicedirettore dell'associazione conciatori sino al gennaio 2019, dal 01.02.2019 direttore dell'associazione conciatori in sostituzione di Piero Maccanti, per aver contribuito all'associazione, dando esecuzione alle direttive impartite da FRANCIONI, MACCANTI e DONATI, con piena consapevolezza del fine criminale perseguito dalla stessa ed assoluta conoscenza delle svariate condotte criminali man mano poste in essere dal sodalizio criminoso;

11) Deidda Giulia, quale associata nella sua veste di Sindaco di Santa Croce sull'Arno, agendo e operando nell'esclusivo interesse del sodalizio, scegliendo consulenti in materia ambientale graditi ad Aquarno, svolgendo un ruolo di raccordo tra la politica e gli imprenditori nella raccolta dei contributi elettorali, orientandoli in favore dei candidati politici che dimostravano maggiore sensibilità verso le istanze dei conciatori, attivandosi in prima persona per far in modo che le nomine ai vertici dirigenziali degli enti di controllo e degli uffici con compiti autorizzatori sulle attività del Consorzio Aquarno fossero gradite agli imprenditori e, da ultimo, facendo pressioni sul Presidente della Regione, Eugenio Giani, perché venisse riconfermato l'incarico di capo di Gabinetto a Ledo Gori, per dare quindi concretezza ed effettività alla promessa fatta dai conciatori allo stesso Ledo Gori, in cambio della messa a disposizione di costui a favore degli stessi conciatori.

Infine, la Deidda si sarebbe attivata negli ultimi mesi del 2020 per organizzare incontri e contatti con i vertici politici e amministrativi della Regione Toscana, partecipando in particolare alle azioni di condizionamento sull'operato del funzionario della Regione Toscana, Sanna Alessandro, incaricato di istruire la pratica di AIA per Aquarno;

12) Benedetti Alberto, associato quale consulente legale, forniva un concreto ed essenziale contributo agli obiettivi illeciti del sodalizio in quanto:

- operava redigendo l'emendamento del testo normativo di modifica dell'art. 31-*bis*, commi 1, 6, 7 della legge regionale 20/2006, poi approvata con legge regionale 32/2020, consegnandolo al consigliere **Pieroni Andrea per la presentazione in Consiglio regionale**, individuando gli espedienti elusivi, palesemente contrari alla legge in materia di distinzione tra depuratore di acque

reflue urbane e impianto di trattamento di rifiuti liquidi, per sottrarre Aquarno alla procedura di AIA e volti quindi a sottrarre indebitamente Aquarno alla classificazione come impianto di trattamento rifiuti;

- svolgeva anche il ruolo di mandatario incaricato di raccogliere i contributi elettorali, con particolare riguardo agli imprenditori conciarci riconducibili al consorzio Aquarno, con cui remunerare o conferire utilità a pubblici ufficiali compiacenti ai desiderata del sodalizio, anche in riferimento alle elezioni regionali del 2020;

- si attivava per acquisire informazioni riservate coperte da segreto investigativo, inerenti imprese coinvolte in indagini penali del comparto conciario di riferimento del sodalizio;

- si attivava nell'interesse del sodalizio per sottrarre le garanzie fideiussorie per danni ambientali prestate dalla società SGS, ente responsabile da delitto di inquinamento ambientale contestato nel procedimento n. 17219/2016 -21 e di fatto controllato e diretto dal sodalizio e inserito nel ciclo integrato di gestione di tutti i rifiuti del comparto conciario, come indicato al capo B), in relazione al quale il sodalizio aveva interesse a far proseguire l'attività sotto altra denominazione societaria mediante voltura della autorizzazione e delle polizze fideiussorie e svuotamento di ogni garanzia patrimoniale per i fatti precedentemente addebitati all'ente;

- conseguiva quale compenso indiretto del proprio contributo al sodalizio, reiterati incarichi professionali di varia natura, da parte della giunta del Comune di Santa Croce sull'Arno, dove Deidda Giulia ricopriva l'incarico di sindaco dal 2014, risultando il professionista legale incaricato in via prevalente dal Comune, in quanto nell'arco temporale di cinque anni aveva percepito parcelle per un importo complessivo di € 111.352,47 per n. 66 pratiche, pari al 56 per centocirca del totale delle pratiche legali;

- conseguiva altresì quale compenso indiretto del proprio contributo al sodalizio, compensi dal Consorzio Depuratore Santa Croce sull'Arno per lo svolgimento di attività di consulenza a favore del consorzio, in buona parte nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di programma, quantificati nell'arco temporale tra il 2013 e il 2019, per l'importo di euro 205.920,00, di cui 157.040,00 per consulenze nell'ambito dell'assistenza e consulenza inerenti l'accordo di programma, parte della cui provvista veniva indebitamente erogata dalla Regione Toscana, **nella persona di Bernini Edo**, quale dirigente del settore ambiente della Regione Toscana;

13) Famiglietti Maila, quale associata, ricoprendo all'interno del Consorzio l'incarico di presidente dell'Associazione Conciatori di Santa Croce dal 14/01/2020 al 18/06/2021, per aver contribuito all'associazione, dando esecuzione alle direttive impartite da FRANCIONI, GLIOZZI MACCANTI e DONATI, con piena consapevolezza del fine criminale perseguito dalla stessa ed assoluta conoscenza delle svariate condotte criminali man mano poste in essere dal sodalizio

criminoso, partecipando in particolare alle azioni di condizionamento sull'operato del funzionario della Regione Toscana Sanna Alessandro negli ultimi mesi del 2020;

14) Gori Ledo quale concorrente esterno dell'associazione per delinquere, nella sua veste di capo di gabinetto del Presidente della Regione, almeno dal 2012, per avere fornito, di concerto con Edo Bernini, nella sua qualità di direttore generale del settore ambiente della Regione, un decisivo contributo per far ottenere indebite erogazioni pubbliche e per far rilasciare autorizzazioni ambientali e assumere determinazioni in ordine al contenuto delle autorizzazioni ambientali in favore del Consorzio Aquarno, mettendosi a disposizione del consorzio per tutte le loro esigenze e richieste (proroghe e deroghe autorizzatorie illegittime, modalità elusive delle procedure per approvare leggi e emendamenti a loro favore, allontanamento di funzionari scomodi).

In particolare, Gliozzi e Maccanti, anche per conto e nell'interesse degli altri componenti del sodalizio, nelle persone di Donati, Francioni, Andreanini, Deidda, promettevano specifiche utilità di carriera al pubblico ufficiale Gori Ledo, capo di gabinetto del Presidente della Regione Toscana uscente Rossi Enrico, e quindi con contratto dirigenziale a scadenza, per il compimento di futuri atti contrari ai propri doveri di ufficio e quale ricompensa per tali atti contrari dallo stesso già compiuti nel corso della passata consiliatura, avendo già dimostrato di essere a loro disposizione. Invero, Gliozzi, Maccanti, Deidda, Francioni e Donati, promettevano a Ledo Gori utilità di carriera, consistita nel fatto che sarebbe stato riconfermato nel suo incarico dirigenziale anche con il nuovo presidente eletto, promessa accettata dal Gori, in cambio della sua incondizionata disponibilità a assecondare le richieste dei vertici del sodalizio criminoso in materia ambientale, in contrasto con le norme di trasparenza, correttezza e imparzialità: **A)** sia per quanto riguarda le autorizzazioni illegittime in materia di rifiuti e di scarichi; **B)** sia per le eventuali perpetuazioni delle deroghe tabellari agli scarichi; **C)** sia per quanto riguarda gli espedienti suggeriti per beneficiare di deroghe ed elusioni alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); **D)** sia per la erogazione di finanziamenti a fondo perduto in favore di Aquarno; **E)** sia per la individuazione dei dirigenti da nominare a capo degli enti di controllo, di espresso gradimento dei conciatori; **F)** sia anche per i condizionamenti operati e da adottare sulla dirigenza ARPAT in relazione alla riorganizzazione dell'ente e della succursale di San Romano.

Promessa che sarebbe in dettaglio consistita, da parte dei privati corruttori, nell'impegno a richiedere esplicitamente, da parte dei capi del sodalizio, supportati in questo anche dalla sodale Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce, al candidato presidente Eugenio Giani, prima, e poi una volta eletto, al medesimo Giani come nuovo Presidente della Regione, di rinnovare a Ledo Gori l'incarico di capo di gabinetto, con contratto dirigenziale di circa 100 mila euro annui, richiesta che in effetti veniva formulata da Gliozzi e Maccanti al candidato presidente già in corso di campagna elettorale

in una cena nel marzo 2020 e in successive visite elettorali nel comparto industriale conciario, facendo comprendere al candidato che per il comparto conciario era particolarmente gradita la continuità amministrativa rappresentata dal medesimo, essendo il Gori loro uomo di fiducia e gradimento, tanto che la nomina veniva effettivamente conferita al Gori il giorno successivo alla proclamazione di Eugenio Giani a Presidente della Regione Toscana, essendosi a tal fine anche attivata e avendo fatto pressioni sul Presidente la stessa Giulia Deidda su incarico dei medesimi sodali.

Gli atti contrari ai doveri di ufficio contestati al pubblico ufficiale Ledo Gori sono stati così di seguito ricostruiti:

A) Il Gori teneva rapporti diretti con i membri di vertice del sodalizio, ascoltando al di fuori di qualsiasi canale istituzionale le loro istanze, spesso connotate da discredito nei confronti di taluni pubblici ufficiali che osano procedere a controlli e a muovere contestazioni, quali ad esempio i funzionari Arpat di Pisa (dott.ssa Carli e Senatori) o i funzionari dell'ufficio Ambiente della Regione incaricati di seguire la procedura di AIA (dott. Sanna Alessandro);

B) si attivava per condizionare le scelte del direttore Generale di Arpat nella riorganizzazione della agenzia di controllo ambientale, per prevenire che venissero compiute scelte in grado di pregiudicare i controlli compiacenti e preavvisati, compiuti dal personale della subagenzia di San Romano di Arpat, lasciando intendere al direttore generale (Marcello Mossa Verre) che tale riorganizzazione non doveva essere fatta e lasciandolo nel timore per diversi mesi di subire un procedimento disciplinare e di rimozione dall'incarico;

C) indiceva e partecipava a riunioni, anche a cene e incontri riservati con i membri del sodalizio, per raccogliere le loro sollecitazioni e prospettazioni funzionali a sottrarsi a controlli di Arpat e a interdire o bloccare la procedura di rilascio dell'AIA, come era stata invece richiesta dai dirigenti dell'ufficio Ambiente della Regione Toscana, procedura che avrebbe costretto il consorzio Aquarno a esplicitare effettivamente l'entità dei propri impatti ambientali;

D) somministrava consigli per consentire la approvazione di norme regionali di favore, scritte dagli stessi conciatori per mano del loro consulente legale, avvocato Benedetti Alberto, e poi fatte presentare come emendamenti dal consigliere regionale Pieroni Andrea (come specificato al capo N-quinquies). In particolare, suggerendo le modalità elusive per far approvare l'emendamento alla legge, che non sarebbe mai passato favorevolmente presso la commissione legislativa preparatoria, per contrarietà nota degli uffici tecnici regionali, inserendolo invece come emendamento presentato nell'ultima seduta di discussione e senza che di esso ne venisse fatta effettiva illustrazione del contenuto alle opposizioni;

E) è stato il regista per diversi anni degli accordi di programma contenenti prescrizioni derogatorie delle norme statali in favore di Aquarno, ente a cui venivano elargiti notevoli contributi

pubblici, almeno dal 2004 reiterati per più di un decennio, dietro la promessa - mai effettivamente mantenuta - di abbattimento degli impatti ambientali, tanto che lo stesso Consorzio in quegli accordi beneficiava reiteratamente della deroga per lo scarico ai limiti tabellari stabiliti dalla legge statale;

F) si faceva promotore personalmente, a fronte delle difficoltà frapposte da Arpa ad Aquarno nello smaltire il rifiuto denominato KEU tramite l'imprenditore Lerose, di soluzioni alternative, a loro volta illegittime, in quanto nelle nuove soluzioni, volte a individuare una destinazione dei rifiuti di KEU, contaminati da cromo, veniva prescelta una discarica non idonea, quale quella di rifiuti non pericolosi di Scapigliato S.r.l., sita in Rosignano Marittimo. In particolare, a tal fine richiedeva in termini perentori ai titolari della ditta Waste Recycling di rendersi disponibili a ricevere quel rifiuto, a farne un pretrattamento con una miscelazione che ne occultasse la natura e quindi un trattamento fittizio, e a conferirlo poi nella discarica, ai cui gestori al contempo garantiva che la Regione avrebbe concesso nella autorizzazione un aumento degli spazi e volumi disponibili;

G) si attivava per raccogliere contributi finanziari in favore del Presidente uscente della Regione Rossi Enrico, facendo chiaramente intendere in tale contesto, durante un pranzo conviviale in cui aveva coinvolto il Rossi, di essere a disposizione dei conciatori per le loro esigenze con riguardo ai rapporti con l'ente regionale e a cui profferiva espliciti ringraziamenti, per essersi attivati per il rinnovo della sua carica di capo di gabinetto, riconoscendo il loro ruolo per la nomina ricevuta, avendo costoro fatto esplicita richiesta in tal senso al Presidente eletto Eugenio Giani, già in corso di campagna elettorale.

In Firenze con condotta criminosa in corso alla data attuale e iniziata in data imprecisata in epoca successiva e prossima al 2010, da quando il pubblico ufficiale ha rivestito la carica di capo di gabinetto (capo N ter);

15) Bernini Edo, quale concorrente esterno dell'associazione per delinquere, nella sua qualità di direttore generale del settore ambiente della Regione, per avere fornito, di concerto con Gori Ledo, un contributo essenziale ai fini del sodalizio, nella sua veste di pubblico ufficiale, con abuso dei suoi poteri:

- prorogando indebitamente i termini di scadenza dell'accordo di programma, in forza del quale erano state rilasciate deroghe allo scarico;

- concedendo o dando disposizioni ai suoi collaboratori, di concerto con Ledo Gori, di concedere dilazioni e posticipi illegittimi del termine di efficacia delle autorizzazioni ambientali o del termine per adottare le procedure di valutazione di impatto ambientale;

- quale dirigente incaricato, almeno dall'8 aprile 2013, data di approvazione dell'accordo di programma che prevedeva all'articolo 12 la responsabilità del direttore generale del settore politiche territoriali e ambiente, incarico da lui ricoperto almeno dal 2011 e riconfermato con decreto PGR 105

del 03/06/2013, di certificare la regolare esecuzione dei lavori dell'accordo di programma, stipulato in data 29 luglio 2004 - 08 Aprile 2008 - 08 aprile 2013, prorogato con accordo transitorio del 19/07/2016 e nuovamente prorogato mediante aggiornamento del cronoprogramma dei lavori stabilito in sede di comitato di sorveglianza del 21/06/2019, in parte finanziato con contributi statali e regionali, consentendo il pagamento per oltre cinque milioni di euro di opere e prestazioni del tutto inconferenti con gli obiettivi e con le opere previste nell'accordo di programma medesimo. In ciò operando fattivamente a favore del sodalizio almeno fino al mese di aprile 2021;

16) Lerosé Francesco, quale concorrente esterno dell'associazione per delinquere, amministratore unico della "Lerosé S.r.l." e della "Kyterion S.r.l.", gestore dell'impianto di riciclaggio inerti sito in Pontedera (Pi), viale America n. 103, per aver contribuito all'associazione, con piena consapevolezza del fine criminale perseguito dalla stessa ed assoluta conoscenza delle svariate condotte criminali man mano poste in essere dal sodalizio criminoso, accettando in ingresso nell'impianto di riciclaggio inerti di Pontedera rilevanti quantità di rifiuto di cui al codice "CER 190112 ceneri pesanti e scorie" denominato "KEU", proveniente dall'impianto trattamento fanghi (ex Ecoespanso) del "consorzio Aquarno S.p.A." e gestendo il citato rifiuto sia presso l'impianto di Pontedera, sia presso l'impianto di Bucine, per ricavarne materiale "riciclato" mescolandolo con altri rifiuti da costruzione e demolizione per la produzione degli aggregati non legati. Il tutto nonostante non fosse stata accertata dal produttore la natura "inerte" del rifiuto e ne fosse quindi inibito il riutilizzo per la produzione di aggregati non legati in quanto, se utilizzati per riempimenti e recuperi ambientali, avrebbero potuto rilasciare nel suolo e nelle acque sotterranee significative concentrazioni di metalli pesanti (cromo e altre sostanze contaminanti), con compromissione e deterioramento del bene ambiente;

17) Lerosé Manuel, quale concorrente esterno dell'associazione per delinquere, nella sua qualità di direttore dell'impianto di riciclaggio inerti sito in Pontedera (Pi), viale America n. 103 anche su direttive del padre Francesco, e gestore dell'impianto di riciclaggio inerti sito in Bucine (Ar), frazione Levane, località Le Valli, per aver contribuito all'associazione, con piena consapevolezza del fine criminale perseguito dalla stessa e assoluta conoscenza delle svariate condotte criminali man mano poste in essere dal sodalizio criminoso, accettando - in ingresso nell'impianto di riciclaggio inerti di Pontedera - rilevanti quantità di rifiuto di cui al codice "CER 190112 ceneri pesanti e scorie", denominato "KEU", proveniente dall'impianto di trattamento fanghi (ex Ecoespanso) del "Consorzio Aquarno S.p.A." e gestendo il citato rifiuto sia presso l'impianto di Pontedera, sia presso l'impianto di Bucine, per ricavarne materiale "riciclato", mescolandolo con altri rifiuti da costruzione e demolizione per la produzione degli aggregati non legati. Il tutto nonostante non fosse stata accertata dal produttore la natura "inerte" del rifiuto e ne

fosse quindi inibito il riutilizzo per la produzione di aggregati non legati in quanto, se utilizzati per riempimenti e recuperi ambientali, avrebbero potuto rilasciare nel suolo e nelle acque sotterranee significative concentrazioni di metalli pesanti (cromo e altre sostanze contaminanti), con compromissione e deterioramento del bene ambiente;

18) Faragò Annamaria, quale concorrente esterno, proprietaria, unitamente al marito LEROSE Francesco, del 50 per cento della "Kiterion S.r.l." e del 10 per cento della "LEROSE S.r.l.", nonché responsabile della gestione amministrativa di tutte le aziende riconducibili alla famiglia "LEROSE Francesco" per aver contribuito all'associazione, con piena consapevolezza del fine criminale perseguito dalla stessa ed assoluta conoscenza delle svariate condotte criminali man mano poste in essere dal sodalizio criminoso gestendo tutta la parte contabile e amministrativa relativa ai conferimenti di relevantissime quantità di rifiuto di cui al codice "CER 190112 ceneri pesanti e scorie" denominato "KEU", proveniente dall'impianto trattamento fanghi (ex Ecoespanso) del "Consorzio Aquarno S.p.A." e gestito sia presso l'impianto di Pontedera, sia presso l'impianto di Bucine per ricavarne materiale "riciclato", mescolandolo con altri rifiuti da costruzione e demolizione per la produzione degli aggregati non legati, il tutto nonostante non fosse stata accertata dal produttore la natura "inerte" del rifiuto e ne fosse quindi inibito il riutilizzo per la produzione di aggregati non legati in quanto, se utilizzati per riempimenti e recuperi ambientali, avrebbero potuto rilasciare nel suolo e nelle acque sotterranee significative concentrazioni di metalli pesanti(cromo e altre sostanze contaminanti), con compromissione e deterioramento del bene ambiente.

Venivano inoltre contestate le seguenti aggravanti:

- l'aggravante di avere costituito e partecipato a una associazione con più di dieci persone.
- l'aggravante di avere costituito una associazione diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti ambientali previsti dal libro secondo, titolo VI-bis del codice penale;
- l'aggravante ad effetto speciale del fatto - di cui erano consapevoli tutti i membri del sodalizio criminoso riconducibili al consorzio Aquarno - che facevano parte dell'associazione ben tre pubblici ufficiali, che esercitavano funzioni o svolgevano servizi in materia ambientale. Infatti, il sindaco di Santa Croce sull'Arno, Giulia Deidda, per la sua carica, aveva attribuzioni in materia ambientale, sia con poteri di intervento nella procedura di rilascio della autorizzazione integrata ambientale (art. 29-quater del D.Lgs. n. 152/2006), sia con poteri di adozione di ordinanze contingibili e urgenti, sia con poteri sostitutivi in materia di rifiuti (art. 191, D.Lgs. 152/2006), sia con poteri di ordinanza di rimessa in pristino per violazione del divieto di abbandono di rifiuti (artt. 192 e 255 D.Lgs. 152/2006) e sia in materia di ordinanze per ragioni di igiene e sanità in caso di inquinamento atmosferico (art. 267 e ss. D.Lgs.

152/2006). A loro volta, Edo Bernini era titolare dell'incarico di direttore generale del settore ambiente della Regione, mentre Ledo Gori era addirittura il capo di Gabinetto del Presidente della Regione Toscana, con poteri di coordinamento e direzione sulle direzioni amministrative dell'ente, fra cui anche il settore ambiente;

- l'aggravante per i soli Lerosé Francesco, Lerosé Manuel, Faragò Annamaria prevista dall'art. 416-bis del codice penale (come ora rubricata l'aggravante introdotta D. L. n. 152/1991 conv. nella L. n. 203/1991), ovverosia per avere agito il Lerosé Francesco, amministratore unico della soc. Lerosé srl, quale imprenditore a disposizione della cosca Grande Aracri, Lerosé Manuel e Faragò Annamaria, quali stretti collaboratori del padre e marito, mantenendosi tutti in stretto contatto con gli affiliati della cosca e, in particolare, con l'affiliato Lerosé Gaetano (classe 72), imprenditore di Cutro, loro cugino, da cui prendevano ordini e a cui si mettevano a disposizione nell'interesse della cosca stessa per riciclarne o occultarne i proventi nelle proprie imprese e per erogare nelle casse della organizzazione criminale, almeno in parte, gli illeciti profitti ricavati dalla propria attività imprenditoriale di gestione abusiva di rifiuti, con creazione di illecite provviste, mediante false fatturazioni infragruppo o per prestazioni svolte a favore di terzi palesemente fittizie, ottenendone nel contempo protezione e utilità. Tanto che, il Lerosé Francesco, in quanto imprenditore a disposizione dell'organizzazione criminale denominata '*ndrangheta* operante e insediata nel territorio crotonese, e riconosciuto come tale dai suoi affiliati, ne otteneva occasioni di lavoro anche in collaborazione con imprese riconducibili a cosche alleate a Grande Aracri, quali la cosca Gallace - Arena, per occultare e smaltire illecitamente i rifiuti gestiti abusivamente contenenti KEU, come specificato al capo F) punto 7f) e al capo M) punto 7m), fornendo all'impresa Cantini, controllata dai Gallace, a titolo gratuito o a prezzo meramente simbolico, il rifiuto contaminato di che trattasi, come se fosse materiale da impiegare per rilevati e sottofondi.

Emerge, in conclusione, dalla richiesta di rinvio a giudizio (doc. 476/2), che gli imputati avrebbero compiuto e allestito una attività organizzata di abusiva gestione di ingenti quantitativi di rifiuti consistenti in ceneri prodotte dal trattamento termico dei fanghi di depurazione (denominati KEU) classificati con il codice CER 19.01.12 e inviati indebitamente al recupero per la produzione di aggregati riciclati, da destinarsi a rilevati e riempimenti ambientali tramite la ditta Lerosé S.r.l.

In particolare, secondo quanto riportato dall'accusa, presso l'impianto di Ecoespanso (con la complicità e sotto la diretta organizzazione dei vertici della associazione conciatori Maccanti, Francioni e Donati, che mantenevano un controllo su tutta la filiera di Aquarno -Ecoespanso) i fanghi della depurazione, inviati tramite fangodotto dal depuratore di Aquarno, venivano trattati mediante

pirolisi e disidratazione, producendo uno scarto con elevatissime concentrazioni di cromo (fino a 30.000 mg/kg), che avviavano abusivamente a recupero presso l'impianto della ditta Lerosé S.r.l., accompagnato da una analisi di conformità eseguita in vista di una gestione finale a destino diversa da quella reale (analisi per conferimento in discarica e non per recupero), nei fatti l'impiego che sarebbe stato fatto di tale rifiuto era incompatibile con il rispetto dei limiti e requisiti stabiliti dalla legge a tutela dell'ambiente (pericolo di contaminazione delle matrici ambientali per spandimenti al suolo, contaminazione falde ecc.) e in particolare per:

- superamento dei limiti del *test di cessione* nel KEU "*tal quale*", non possedendo il KEU e gli aggregati prodotti con il KEU, sin dall'origine, il rispetto dei limiti di cui al D.M. 5 febbraio 1998, allegato 3, per il *test di cessione* (requisito indispensabile per tale tipologia di recupero ex art. 9 D.M. 5 febbraio 1998, essendo fra i rifiuti ricompresi nell'allegato 1 al punto n.13.3 del medesimo decreto) per i parametri: cloruri, solfati, antimonio e molibdeno;

- superamento dei limiti del *test di cessione* nell'aggregato riciclato anche per l'ulteriore parametro del cromo;

- superamento delle concentrazioni limite in materia di bonifica dei siti inquinati nel materiale, essendo presenti nel KEU "*tal quale*" concentrazioni di sostanze inquinanti, quali cromo, nichel, rame, zinco, arsenico, cadmio, antimonio, selenio e nel riciclato contenente KEU anche idrocarburi superiori ai limiti per la destinazione a verde e a uso industriale dei terreni della Tab. I, colonna A) e B), Allegato 5, Parte Quarta, Titolo Quinto, D.Lgs. 152 del 2006).

Questa condotta avrebbe riguardato ingenti quantitativi – ovvero centinaia di migliaia di tonnellate – di fanghi (200.000 tonnellate all'anno), trasformati dopo l'incenerimento, in KEU, conferiti all'impianto Lerosé per un recupero non conforme ai requisiti di legge, così conseguendo da tale abusiva attività un ingiusto profitto quantificabile:

- per i responsabili e incaricati del Consorzio Aquarno, in termini di ingenti risparmi di costi di smaltimento e gestione a favore dell'ente Aquarno medesimo, determinabili nella differenza dei costi che avrebbe sostenuto il Consorzio se avesse inviato il rifiuto a un trattamento e smaltimento corretto, detratto il costo effettivamente sostenuto per l'invio all'impianto Lerosé, ovvero sia un risparmio stimabile di euro 162 a tonnellata (220€/tonnellata è il prezzo praticato da *Waste Recycling* per ritirare il KEU, mentre 58€/tonnellata è la cifra che Aquarno spendeva per il ritiro del KEU da parte di Lerosé), come differenza tra i costi di smaltimento in discarica e i costi di cessione a Lerosé S.r.l. per il suo recupero illecito.

Inoltre, viene contestato agli imputati del sodalizio criminoso di avere organizzato distinte attività abusive per la gestione di ingenti quantità di rifiuti prodotti dal ciclo di trattamento degli scarichi

delle imprese conciarie e dal ciclo di trattamento dei rifiuti di conceria, prodotti dal comparto conciario di Santa Croce Sull'Arno e derivanti dal sistema industriale denominato "Aquarno" per la depurazione dei reflui industriali e per il trattamento e recupero dei fanghi della depurazione, come specificato ai capi B), C), D), E) F) G) H), 3, 4 della richiesta di rinvio a giudizio.

In particolare, si contesta:

- traffico organizzato dei rifiuti liquidi ricevuti da terzi nel depuratore e miscelati con i reflui industriali delle conchiere consorziate e con scarichi civili, in assenza di autorizzazione al trattamento come rifiuti, operando Aquarno come una vera piattaforma gestionale di rifiuti, con produzione di un fango convogliato tramite fangodotto da Aquarno a Ecoespanso per l'incenerimento, in assenza di alcun tracciamento e registrazione dei flussi dei rifiuti, sebbene si trattasse di due distinte unità produttive, mai sottoposte a una Autorizzazione Integrata Ambientale unitaria fino al 2021 (capo B);
- traffico organizzato di rifiuti da grigliatura e di sabbiatura degli scarichi industriali delle conchiere, miscelati tra loro e inviati indebitamente in discariche di rifiuti non pericolosi (capo C);
- traffico organizzato di ceneri prodotte dal trattamento termico dei fanghi di depurazione del depuratore (denominati KEU) e inviati indebitamente nelle forme del recupero all'impianto Lerose per la produzione di aggregati riciclati non legati. (capo D);
- traffico organizzato di rifiuti presso l'impianto Lerose: la produzione degli aggregati e la abusiva declassificazione in materia prima seconda di materiali che conservano le caratteristiche del rifiuto e che venivano accumulati nei terreni limitrofi all'impianto in ingenti quantità con formazione di una discarica abusiva (capo E);
- traffico organizzato di rifiuti entrati e gestiti dagli impianti Lerose, con spandimento diretto in ambiente dell'aggregato riciclato non legato contaminato, abusivamente classificato materia prima seconda, in siti per recuperi ambientali e rilevati o in terreni agricoli (capo F, 3, 4);
- traffico organizzato di rifiuti consistenti in fanghi depositati sul letto del canale Usciana, dove si sono stratificati e ammassati per almeno dieci chilometri lungo l'asta fluviale, fino alla confluenza dell'Arno, lasciando che essi venissero trascinati dagli eventi meteorici fino al fiume e quindi al mare (capo G);
- traffico organizzato di rifiuti liquidi di solfato di cromo, abusivamente declassificati come se fossero materia prima, e costituiti dal residuo del trattamento del cromo esausto delle conchiere che, nonostante il trattamento effettuato da Aquarno - Ecoespanso, non aveva acquisito i requisiti necessari per essere direttamente impiegato come materia prima.

In particolare, si riporta nella richiesta di rinvio a giudizio (doc. 476/2) che vi erano in uscita dal depuratore Aquarno verso l'impianto Ecoespanso fanghi di depurazione per oltre 200.000 ton. (duecentomila tonnellate) per anno, convogliati, senza alcuna annotazione, nei registri di carico

scarico, e senza alcuna classificazione quale rifiuto, attraverso un impianto denominato fangodotto, considerando indebitamente, **in assenza di Autorizzazione Integrata Ambientale**, il trattamento operato da Ecoespanso come fosse una diretta prosecuzione del ciclo produttivo dell'impianto di depurazione Aquarno, mentre in realtà non era altro che un sistema di conferimento di un rifiuto ad altro e distinto impianto industriale per il relativo trattamento. Si faceva quindi apparire la gestione di tali fanghi come fosse una diretta prosecuzione del ciclo produttivo dell'impianto di depurazione, mentre invece consisteva in un vero e proprio conferimento di rifiuto inviato a trattamento e recupero verso una autonoma e distinta attività industriale che, con il depuratore stesso, condivideva la mera "proprietà".

Si sarebbe operato così dal 2014 in poi, in seguito all'acquisizione della proprietà dell'impianto di "Ecoespanso" con il mero subentro nella gestione da parte di "Aquarno", ma senza che venissero apportate variazioni sostanziali alle strutture dei due impianti, così da renderli un unico ciclo di lavorazione, senza che venisse richiesta un'unica "Autorizzazione Integrata Ambientale".

La gestione dei fanghi dell'impianto era a sua volta abusiva, poiché il trattamento biologico dei reflui civili non avveniva in modo distinto da quella dei fanghi industriali sottoposti a trattamento chimico fisico, ma gli stessi erano invece mescolati insieme, con operazione che, essendo rifiuti distinti, non risulta ammissibile senza la prevista autorizzazione.

Non erano inoltre tracciate nella dichiarazione annuale (MUD) dell'impianto di trattamento (Aquarno) le quantità dei rifiuti prodotti, ossia gli ingenti flussi di fanghi di depurazione convogliati verso l'impianto di incenerimento di Ecoespanso, così da farne perdere le tracce sulla origine, natura chimica, classificazione, trattamento e destinazione.

Secondo la medesima prospettazione, si ricevevano gli ingenti flussi di rifiuti liquidi in ingresso all'impianto (aggiuntivi rispetto ai volumi di reflui scaricati) in violazione dell'autorizzazione, in quanto l'impianto di depurazione non era in grado di ricevere tali quantità di rifiuti, di natura per lo più industriale, essendo già autorizzato a scaricare in deroga a diversi parametri per inadeguatezza della capacità depurativa. Si conseguiva così un ingiusto profitto consistito nel ricevere il pagamento dai terzi conferitori per lo smaltimento dei rifiuti liquidi, per un importo stimabile in euro trenta a tonnellata (prezzo medio praticato per ricevere i rifiuti liquidi) e nel conseguire risparmi di spesa inerenti ai costi necessari per ottenere l'autorizzazione dell'impianto Aquarno alla gestione di rifiuti, sottraendosi agli oneri anche di adeguamento degli impianti per ottenere il rilascio dell'AIA per l'intero ciclo integrato di trattamento.

Con l'aggravante di avere agito in più di cinque persone e con la circostanza aggravante ad effetto speciale di avere commesso il fatto al fine di commettere un ulteriore delitto ambientale di traffico di rifiuti, come specificato al successivo capo D).

Con l'ulteriore aggravante di avere commesso il fatto facendone derivare la violazione di una o più norme previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, in particolare con riguardo alla disciplina in tema di autorizzazione integrata ambientale, in tema di obblighi di compilazione dei registri di carico e scarico dei rifiuti, e in tema di obblighi di comunicazione agli enti competenti dei quantitativi di rifiuti prodotti.

Il reato sarebbe stato in corso a Santa Croce sull'Arno dal 2014 e almeno fino al 2021.

Tra i reati scopo viene indicato anche quello di scambio di voto elettorale, contestato al capo N) - quinquies della richiesta di rinvio a giudizio a Pieroni Andrea e ad alcuni degli associati (reato di cui agli art. 81, 110 codice penale, 86 primo e secondo comma T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 77).

Secondo quanto riportato, Pieroni Andra era consigliere regionale e candidato al consiglio regionale della Regione Toscana nella tornata elettorale del 20/9/2020: essendo consapevole di essere candidato delle imminenti elezioni regionali in forza della previsione statutaria del partito di appartenenza, che prevedeva l'automatica ricandidatura per il secondo mandato del consigliere, eletto al primo mandato, salvo sua rinuncia, e comunque con formale accettazione della candidatura in forza della previsione dello stesso statuto, già dal 7 luglio 2020, si adoperava per ottenere, a proprio vantaggio, il voto elettorale dei vertici dell'associazione dei conciatori di Santa Croce sull'Arno, nelle persone di Francioni, Maccanti, Gliozzi, Andreanini e Benedetti e a tale scopo, dava, offriva o comunque prometteva utilità a vantaggio di tali elettori, quali vertici del comparto imprenditoriale conciario riconducibile al Consorzio Aquarno, avendo tali elettori accettato le promesse del candidato, consistite nelle utilità in dettaglio di seguito specificate.

In particolare, il Pieroni, nel maggio/giugno 2020, avrebbe offerto la propria disponibilità a presentare, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio - quale componente del consiglio regionale di prossima scadenza - un emendamento come primo firmatario alla legge regionale n. 20/2006, modificandone l'art. 13-bis, commi 1, 6, 8, con legge regionale n. 32/2020, di cui peraltro non conosceva e non comprendeva neanche il contenuto tecnico, perché redatto e ideato in realtà dal consulente del consorzio Aquarno, avvocato Benedetti Alberto, per sottrarre il depuratore del Consorzio Aquarno dall'obbligo di sottoporsi alla procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

Il Pieroni, successivamente alla approvazione della legge e quando già aveva formalmente comunicato di candidarsi alle elezioni (7/7/2020), per ribadire la propria messa a disposizione e per consolidare il risultato promesso e ottenuto con l'impegno profuso nell'approvazione del testo normativo con le modalità anomale sopra precisate, il Pieroni si sarebbe attivato per fare pressione sui vertici governativi nazionali e indurre il Governo a non impugnare la legge avanti alla Corte

Costituzionale, come invece proposto dal Ministero dell'Ambiente il 15/7/2020, non conseguendo peraltro tale scopo. Inoltre il Pieroni, quale candidato, si sarebbe fatto veicolo e intermediario, dopo la sua formale investitura alle elezioni regionali del 2020, delle argomentazioni dei vertici dell'associazione conciatori verso gli uffici regionali, per far sì che tali uffici - i cui organi tecnici avevano sempre manifestato contrarietà all'emendamento - recepissero le argomentazioni e le memorie redatte dall'avvocato Benedetti a difesa della legge regionale emendata, che era comunque stata impugnata dal Governo in data 7/8/2020, costituendosi in giudizio avanti alla Corte Costituzionale in data 17/9/2020. Ancora il Pieroni, quale candidato, avrebbe dato la propria disponibilità ad assumere iniziative legislative, una volta che fosse stato eletto, finalizzate ad apportare modifiche solo apparenti alla norma regionale impugnata, così da rendere inammissibile il ricorso già pendente avanti alla Corte Costituzionale.

Infine, si riporta che lo stesso Pieroni, quale candidato, richiedeva esplicitamente un aiuto elettorale ai vertici del comparto conciario sia in termini di voto a proprio favore, sia in termini di appoggio alla propria candidatura, grazie alla rete relazionale su cui potevano contare i suoi interlocutori per la raccolta di ulteriori voti, sia in termini di adesione a iniziative elettorali, ricordando il proprio impegno profuso per la approvazione dell'emendamento legislativo contestato e per consolidarne il risultato, ottenendone una rassicurazione da parte del vertice dell'associazione nella persona di Gliozzi Aldo (agiva e riferiva della propria interlocuzione agli altri sodali) in termini di chiara manifestazione di voto, facendo costui intendere al candidato Pieroni Andrea che rientrava nella rosa dei tre nomi da eleggere, dicendogli *“Andrea bisogna che tu sia terzo in tutti i modi. eh! Perché per noi è fondamentale. eh!”* (intercettazione ambientale del 7/8/2020). Ciò sarebbe avvenuto in Santa Croce sull'Arno tra il marzo e il 20 settembre 2020.

Funzionale al traffico di rifiuti sarebbero poi state una serie di condotte criminose degli associati, volte a perpetuare una gestione ambientale degli impianti del consorzio abusiva e in violazione della normativa ambientale, che, secondo l'impostazione dell'accusa, si sono manifestate:

- per assicurarsi e farsi rilasciare atti autorizzativi in deroga, da parte della Regione Toscana (Dirigente responsabile Edo Bernini), mediante emissione di atti illegittimi che, in contrasto con i presupposti normativi, consentivano:

- a) deroghe ai parametri tabellari di legge per gli scarichi industriali del depuratore Aquarno;

- b) il conferimento in discarica di rifiuti non pericolosi (discarica Rea) da parte di Waste Recycling di miscele di rifiuti (denominati Tricanter contenenti i rifiuti di Aquarno quali il KEU e il CARBOCAL e il NATIFER) predisposte al solo scopo di aggirare i limiti di accettabilità in discarica di ciascun rifiuto miscelato e per quantità aggiuntive rispetto ai quantitativi massimi stabili nella

originaria autorizzazione della discarica. Con l'aggravante di aver cagionato un vantaggio patrimoniale di rilevante gravità. (reato di cui al capo N);

- Per concludere con la pubblica amministrazione protocolli e accordi, promettendo l'adeguamento tecnico degli impianti, ma in realtà essendo tali atti funzionali ad assicurare la continuità della gestione illecita dei rifiuti e a conseguire erogazioni pubbliche indebite (capo N *quater*), nonché dilazioni e posticipi illegittimi del termine di efficacia delle autorizzazioni ambientali o del termine per adottare le procedure di valutazione di impatto ambientale (capo N) e capo N *ter*), quali:

I. la VIA (valutazione di impatto ambientale) sull'impianto di depurazione e scarico di Aquarno in AUA (autorizzazione unica ambientale) che, pur riguardando un impianto industriale, non era mai stata sottoposto a valutazione di impatto ambientale;

II. l'AIA (autorizzazione integrata ambientale) sull'impianto di scarico e depurazione di Aquarno, correlata ed estesa a tutta la complessa articolazione degli impianti di Aquarno, che consentisse una valutazione complessiva di tutti i potenziali fattori di inquinamento ambientale dell'impianto e non solo una determinazione di limiti di emissione puntuale dello scarico in acque superficiali, che a tutto il 2019 non era ancora stata richiesta, né tanto meno valutata, nel contempo concedendo reiterate proroghe delle autorizzazioni in atto;

III. Il rinnovo dell'AUA (autorizzazione unica ambientale), pur in assenza di una VIA, che solo nel marzo del 2019 veniva rigettata dagli uffici regionali, imponendo il rilascio di una AIA con autonoma e distinta domanda da presentare, ma nel contempo concedendo ulteriori proroghe alla autorizzazione, contenente le deroghe tabellari agli scarichi illegittime;

- per assicurarsi l'elusione dei controlli ambientali sull'impianto Aquarno e sullo scarico, mediante preventiva concertazione con i soggetti preposti alle attività ispettive da svolgersi "a sorpresa" dell'Arpat, sede di S. Romano Monopoli, soggetti ancora da identificarsi compiutamente, e per assicurarsi che gli ispettori dell'agenzia ambientale di controllo fidelizzati a tale prassi illecita non venissero sostituiti, a seguito di una paventata riorganizzazione dell'ente, a tal fine facendo pressioni e richieste sui dirigenti Ledo Gori e Edo Bernini;

- per orientare gli esiti e le determinazioni dei controlli ambientali del Comune di Santa Croce sull'Arno sulle matrici ambientali sensibili (acque di falda) ubicate nel territorio comunale, mediante scelta e pagamento occulto, da parte dello stesso sodalizio, del consulente incaricato nel 2019 dalla parte pubblica (geologo Mezzetti) di effettuare i controlli e le valutazioni sui piezometri delle falde emunte dagli impianti industriali aderenti alla associazione conciatori;

- per indirizzare il Comune di Santa Croce sull'Arno a modificare gli strumenti urbanistici del Comune secondo i desiderata della associazione conciatori, onde consentire ulteriori modifiche all'impianto Aquarno anche in prossimità del corso d'acqua limitrofo;
- per sollecitare Giulia Deidda, nella sua veste di Sindaco di Santa Croce, a svolgere pressioni su un cittadino privato, confinante l'impianto di Aquarno, affinché accettasse di vendere i terreni per l'ampliamento dell'impianto stesso;
- per condizionare, negli ultimi mesi del 2020, l'operato del funzionario della Regione Toscana, Sanna Alessandro, facendo pressioni - e in ciò agendo in prima persona Giulia Deidda - grazie ai suoi contatti, sui vertici politici e amministrativi della Regione, perché venisse rimosso o indotto a modificare i suoi orientamenti in ordine al contenuto dell'AIA da rilasciare ad Aquarno e alle deroghe agli scarichi ivi contenute;
- per assumere tutte le iniziative in Consiglio Regionale, anche a livello legislativo, tramite il consigliere regionale Pieroni Andrea, quale presentatore dell'emendamento, facendo pressioni anche sul Presidente dell'Assemblea Regionale, Giani Eugenio, per eludere le procedure di discussione dell'emendamento medesimo, al fine di ottenere determinazioni normative che esonerassero o alleggerissero obblighi e controlli sul consorzio Aquarno e sulle attività imprenditoriali correlate nella gestione dei rifiuti e scarichi (capo N *quinquies*).

Vengono, infine, contestate agli imputati, nella richiesta di rinvio a giudizio, reiterate condotte di interferenza e pressione sull'azione della pubblica amministrazione, segnatamente sulla Regione Toscana, sul Comune di Santa Croce e su Arpat, anche concorrendo con i vertici del sodalizio (Gliozzi, Maccanti, Donati e Francioni) e con la collaborazione di Giulia Deidda, sindaca di Santa Croce sull'Arno, come specificato ai capi N), N *ter*) N *quater*) ed N *quinquies*).

Si evidenzia in particolare la corruzione per atti contrari ai doveri di ufficio con il capo di Gabinetto della Regione Toscana, Ledo Gori (di cui al capo N *ter*), per avere ottenuto dal pubblico ufficiale una incondizionata disponibilità a assecondare le richieste dei vertici del sodalizio criminoso in materia ambientale, in contrasto con le norme di trasparenza, correttezza e imparzialità: **A)** per quanto riguarda le autorizzazioni e le eventuali perpetuazioni delle deroghe tabellari agli scarichi; **B)** per quanto riguarda gli espedienti suggeriti per beneficiare di deroghe ed elusioni alla procedura di Autorizzazione Integrata Ambientale; **C)** per la erogazione di finanziamenti a fondo perduto in favore di Aquarno; **D)** per la individuazione dei dirigenti da nominare a capo degli enti di controllo di espresso gradimento dei conciatori; **E)** per i condizionamenti operati e da adottare sulla dirigenza Arpat, in relazione alla riorganizzazione dell'ente e della succursale di San Romano, in cambio dell'impegno a richiedere esplicitamente, da parte dei capi del sodalizio, al candidato presidente

Eugenio Giani prima e poi, una volta eletto, al medesimo Giani, come nuovo Presidente della Regione, di rinnovare a Ledo Gori l'incarico di capo di gabinetto, con contratto dirigenziale per un importo annuo di compensi quantificabile in oltre 100 mila euro (di cui 93.000 di stipendio fisso e un importo variabile di circa 15-20 mila euro come indennità di risultato).

Tale richiesta, secondo l'impostazione accusatoria, veniva formulata da Gliozzi e Maccanti al candidato presidente già nel corso della campagna elettorale, in una cena nel marzo 2020 e in successive visite elettorali nel comparto industriale conciario, facendo comprendere al candidato che per il comparto conciario era particolarmente gradita la continuità amministrativa rappresentata dal medesimo, essendo il Gori loro uomo di fiducia e gradimento, tanto che la nomina veniva effettivamente conferita al Gori il giorno successivo alla proclamazione di Eugenio Giani a presidente della Regione Toscana, essendosi a tal fine anche attivata e avendo fatto pressioni sul presidente Giulia Deidda, sindaco di Santa Croce sull'Arno, su incarico dei medesimi sodali.

Gli atti contrari ai doveri di ufficio compiuti dal pubblico ufficiale Ledo Gori sono stati così di seguito ricostruiti nella citata richiesta di rinvio a giudizio:

1- Egli teneva i rapporti diretti con i membri di vertice del sodalizio, ascoltando al di fuori di qualsiasi canale istituzionale le loro istanze, spesso connotate da discredito nei confronti di taluni pubblici ufficiali che osavano procedere a controlli e muovere contestazioni, quali ad esempio i funzionari Arpat di Pisa (dott.ssa Carli e Senatori) o i funzionari dell'ufficio Ambiente della Regione incaricati di seguire la procedura di AIA (dott. Sanna Alessandro);

2- si attivava per condizionare le scelte del direttore Generale di Arpat nella riorganizzazione della agenzia di controllo ambientale, per prevenire che venissero compiute scelte volte a pregiudicare i controlli compiacenti e preavvisati compiuti dal personale della subagenzia di San Romano di Arpat, lasciando intendere al direttore generale (Mossa Verre) che tale riorganizzazione non doveva essere fatta e lasciandolo nel timore per diversi mesi di subire un procedimento disciplinare e di rimozione dall'incarico;

3- indiceva e partecipava a riunioni, anche a cene e incontri riservati con i membri del sodalizio, per raccogliere le loro sollecitazioni e prospettazioni, funzionali a sottrarsi a controlli di Arpat e a interdire o bloccare la procedura di rilascio dell'AIA, come era stata invece richiesta dai dirigenti dell'ufficio Ambiente della Regione Toscana, procedura che avrebbe costretto il consorzio Aquarno a esplicitare effettivamente l'entità dei propri impatti ambientali.

4- somministrava consigli per consentire la approvazione di norme regionali di favore, scritte dagli stessi conciatori per mano del loro consulente legale, avvocato Benedetti Alberto, e poi fatte presentare come emendamenti dal consigliere regionale Pieroni Andrea (come specificato al capo N *quinquies*), in particolare suggerendo le modalità elusive per far approvare l'emendamento alla legge,

che non sarebbe mai passato favorevolmente presso la commissione legislativa preparatoria, per la nota contrarietà degli uffici tecnici regionali, inserendolo invece come emendamento presentato nell'ultima seduta di discussione e senza che di esso ne venisse fatta una effettiva illustrazione del contenuto alle opposizioni;

5- è stato il regista per diversi anni degli accordi di programma contenenti prescrizioni derogatorie delle norme statali in favore di Aquarno, ente a cui venivano elargiti notevoli contributi pubblici, almeno dal 2004 reiterati per più di un decennio, dietro la promessa, mai effettivamente mantenuta, di abbattimento degli impatti ambientali, tanto che lo stesso Consorzio in quegli accordi beneficiava reiteratamente della deroga per lo scarico ai limiti tabellari stabiliti dalla legge statale. Nella medesima richiesta di rinvio a giudizio vi è un quadro analitico dei singoli importi indebitamente erogati dalla Regione Toscana, per voci di spesa estranee a un accordo di programma - stipulato nel lontano 29 luglio 2004 e più volte prorogato, finanziato con contributi statali e regionali - in quanto non pertinenti o non previste, per un importo complessivo di euro 5.101.743,84 (capo N *quater*), formalmente contestato a Bernini Edo, direttore generale del settore ambiente della Regione, e a Andreanini Nicola, Responsabile Unico del procedimento (RUP) per conto del Consorzio Santa Croce sull'Arno;

6- si faceva promotore personalmente, a fronte delle difficoltà frapposte da Arpat ad Aquarno nello smaltire il rifiuto denominati KEU tramite l'imprenditore Lerose, di soluzioni alternative, a loro volta illegittime, in quanto nelle nuove soluzioni per individuare una destinazione dei rifiuti di KEU, contaminati da cromo, veniva prescelta una discarica non idonea, quale quella di rifiuti non pericolosi di Scapigliato S.r.l., sita in Rosignano Marittimo. In particolare, a tal fine richiedeva in termini perentori ai titolari della ditta *Waste Recycling* che si rendessero disponibili a ricevere quel rifiuto, a farne un pretrattamento con una miscelazione che ne occultasse la natura e quindi un trattamento fittizio, ai cui gestori al contempo garantiva che la Regione avrebbe concesso nella autorizzazione un aumento degli spazi e volumi disponibili;

7- si attivava per raccogliere contributi finanziari in favore del Presidente uscente della Regione Rossi Enrico, facendo chiaramente intendere in tale contesto, durante un pranzo conviviale in cui aveva coinvolto il Rossi, di essere a disposizione dei conciatori per le loro esigenze con riguardo ai rapporti con l'ente regionale e a cui proferiva espliciti ringraziamenti per essersi attivati per il rinnovo della sua carica di capo di gabinetto, riconoscendo il loro ruolo per la nomina ricevuta, avendo costoro fatto esplicita richiesta in tal senso al presidente eletto Eugenio Giani, già in corso di campagna elettorale.

Tali condotte criminose sarebbero iniziate in data imprecisata in epoca successiva e prossima al 2010, sin da quando il pubblico ufficiale aveva rivestito la carica di capo di gabinetto.

10 QUANTITATIVI DI KEU PRODOTTI PRESSO L'IMPIANTO DI PIROLISI GESTITO DA ECOESPANSO E DA AQUARNO E CONFERIMENTI PRESO GLI IMPIANTI LEROSE SRL E ALTRI IMPIANTI

Fino al 2014, l'impianto di pirolisi per il trattamento dei fanghi di depurazione, provenienti dall'impianto di depurazione Aquarno, è stato gestito dalla società ECOESPANSO S.r.l., che poi dal 2014 si è trasformata in società CONZORZIO AQUARNO S.p.A.

Dalla disamina dei MUD (modelli unici di dichiarazione dei rifiuti) presentati dalle due società, si sono potuti accertare i quantitativi di rifiuto KEU prodotto e gestito nel corso degli anni dal 2010 al 2024 da Ecoespanso e da Aquarno presso l'impianto di pirolisi, sito in Santa Croce sull'Arno, e la sua destinazione presso gli impianti esterni.

Nelle tabelle che seguono vengono riportati i quantitativi di KEU, espressi in tonnellate, prodotti nell'impianto di pirolisi e i quantitativi conferiti presso impianti esterni per il loro smaltimento o recupero.

Quantitativi KEU prodotti dall'impianto di pirolisi - CER 190112 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 190111

Anno	Quantità Prodotta (t)	Giacenza da anno precedente (t)	Conferito a impianti esterni (t)	Società produttrice del KEU	destinatario
2010	4.200,280	0	4.200,280	Ecoespanso	Pag. 5 del MUD (5 destinatari)
2011	5.771,460	0	5.771,460	Ecoespanso	Pag. 6 del MUD (3 destinatari)
2012	8.446,470	0	8.446,470	Ecoespanso	Pag. 7 del MUD (6 destinatari)
2013	6.814,960	0	6.814,960	Ecoespanso	Pag. 7 del MUD (6 destinatari)
2014	4.000,480	0	4.000,480	Ecoespanso	Pag. 7 del MUD (3 destinatari)
2014	3.665,760	0	3.665,760	Aquarno	Pag. 6 del MUD (4 destinatari)
2015	6.578,780	0	6.578,780	Aquarno	Pag. 7 del MUD (3 destinatari)

2016	6.206,620	0	6.206,620	Aquarno	Pag. 5 del MUD (1 destinatario Lerose srl)
2017	6.748,440	0	6.748,440	Aquarno	Pag. 6 del MUD (1 destinatario Lerose srl)
2018	7.576,620	0	7.576,620	Aquarno	Pag. 6 del MUD (1 destinatario Lerose srl)
2019	7.809,340	0	7.809,340	Aquarno	Pag. 6 del MUD (8 destinatari)
2020	6.900,000	30,450	6.869,550	Aquarno	Pag. 8 del MUD (6 destinatari)
2021	9.982,000	0	10.005,700	Aquarno	Pag. 8 del MUD (4 destinatari)
2022	10.492,280	0	10.492,280	Aquarno	Pag. 8 del MUD (6 destinatari)
2023	9.318,000	56,000	9.260,920	Aquarno	Pag. 8 del MUD (2 destinatari)
2024	8.616,000	35,550	8.580,450	Aquarno	Pag. 8 del MUD (8 destinatari)
Totale	113.127,490	122	113.028,110		

Come si evince dalla tabella, dal 2010 al 2024 sono stati prodotti nell'impianto di pirolisi di Santa Croce sull'Arno 113.127, 490 tonnellate di rifiuto KEU, così suddivisi:

- KEU prodotto da Ecoespanso: 29.233,65 t. dal 2010 al 2014;
- KEU prodotto da Aquarno: 83.893,84 t. dal 2014 al 2024.

Tutto il KEU prodotto presso l'impianto di pirolisi è stato poi conferito presso diversi destinatari esterni o per essere smaltito in discarica o per essere recuperato.

Dalla disamina degli impianti esterni destinatari del KEU, si evince che si tratta principalmente di impianti di stoccaggio temporaneo o impianti di recupero, mentre solo piccolissime quantità sono state conferite in discarica prima dell'anno 2024, e solo nell'anno 2011. A partire dall'anno 2024 è cominciato il conferimento più frequente verso lo smaltimento in discariche.

Di seguito si elencano gli impianti di destinazione del KEU, nel periodo 2010 - 2024, con indicati i quantitativi conferiti negli anni.

Nome destinatari	tonnellate	Anni
1)A.S.I.U. spa	16,42	2011
2)B.S.B. Prefabbricati srl	813,60	2010
3) Cal.Me spa	6.315,67	dal 2012 al 2022
4) Consorzio Cerea spa	75,26	2014
5) Difesa Ambiente srl	0,52	2013
6) Dima srl	1.490,62	2022-2024
7) Eco.Enne srl	1.066,70	2024
8) Ecodinisi srl	511,04	2010
9) Econet srl	30,67	2024
10) Ecorecuperi srl	53,36	dal 2012 al 2013
11)Gea srl	40,56	2024
12)Gedit spa	597,22	2019
13) Filippa spa	393,04	2024
14) Laterizi Arbia spa	100,64	2010-2013
15)Lerose srl	46.485,96	Dal 2012 al 2019
16)Mantovagricoltura di Burato snc	1.524,14	2010
17)Nial Nizzoli srl	1.320,76	2010
18) Portamb srl	34.860,94	Dal 2019 al 2024
19) Rea Impianti srl unipersonale	447,18	2019
20)Re-Cord Consorzio per la Ricerca	0,92	2022
21) Recuperi Materie Prime srl	31,16	2020
22)Rimateria spa	146,78	2020
23) Rinascenza Toscana srl	787,02	2024
24) Scapigliato srl	2195,5	2019-2021
25)SCL Ambiente	154,13	2020
26) Servizi Ambientali Piemontesi srl	428,30	dal 2012 al 2015
27) Spedi srl	144,32	2015
28) Tecnoambiente spa	12.830,30	dal 2011 al 2024
29)Teseco spa	29,16	2011
30) Waste Recycling spa	136,22	2012-2013
Totale	113.028,11	

Si tratta, sostanzialmente, di impianti dove il KEU viene stoccato temporaneamente, per poi essere inviato ad altri impianti di recupero o ad impianti dove il KEU veniva recuperato miscelato con altri rifiuti.

Come si desume dalla tabella sopra riportata, i quantitativi più alti di KEU sono stati conferiti presso l'impianto Lerose S.r.l. di Pontedera (PI), per 46.485,96 tonnellate nel periodo 2012 -2019 (41,13 per cento del totale del KEU prodotto nell'impianto di pirolisi nel periodo 2010 - 2024), seguiti dai conferimenti presso l'impianto Portamb S.r.l. di Mazzano (BS), per 34.860,94 tonnellate nel periodo 2019 -2024 (30,84 per cento del totale del KEU prodotto nell'impianto di pirolisi nel periodo 2010 - 2024).

Il resto del KEU prodotto nel periodo 2010 - 2024, cioè il 28,03 per cento del totale, per complessive 31.681,21 tonnellate, è stato distribuito presso gli altri 28 impianti, con i maggiori quantitativi inviati all'impianto Tecnoambiente S.p.A., per 12.830,30 tonnellate nel periodo 2011 - 2024 (11,35 per cento del totale del KEU prodotto nell'impianto di pirolisi nel periodo 2010 - 2024) e nell'impianto Cal.Me S.p.A., per 6.315,67 tonnellate nel periodo 2012 -2022 (5,59 per cento del totale del KEU prodotto nell'impianto di pirolisi nel periodo 2010 – 2024).

La quantità di KEU rimanente, di 12.535,24 tonnellate (11,09 per cento del totale), prodotta nell'impianto di pirolisi nel periodo 2010 -2024, è stata conferita negli altri 26 impianti sopra elencati, suddivisa in piccole quantità che vanno da un massimo di 2.195,50 tonnellate (impianto Scapigliato S.r.l.) ad un minimo di 0,52 tonnellate (impianto Difesa Ambiente S.r.l.).

Come si è già visto, a partire dall'anno 2012 è iniziato il conferimento del KEU presso l'impianto di Pontedera (PI) gestito dalla società Lerosé S.r.l., con destinazione recupero, dove il KEU stesso veniva mescolato con altri rifiuti per produrre materiali definiti MPS (*End of Waste*), cioè, cessati rifiuti, per essere poi impiegati come materiali da costruzione, per sottofondi stradali, per rilevati o per ripristini ambientali. È in questo impianto, come si osservato, che è stata conferita la maggiore quantità di KEU prodotta da Ecoespanso/Aquarno nel solo periodo 2012 - 2019, essendo anche diventato questo l'unico impianto di destinazione del KEU negli anni 2016, 2017 e 2018.

Presso gli impianti della società Lerosé S.r.l., quindi, si è iniziato il conferimento del KEU a partire dall'anno 2012 e lo stesso è proseguito sino all'anno 2019, dopo che l'impianto Lerosé era stato sequestrato da parte della Procura, a seguito delle indagini da questa iniziate già dal 2018 sulla gestione illecita ambientale svolta dalla società Lerosé S.r.l.

Nella tabella che segue sono indicati i quantitativi di KEU conferiti all'impianto Lerosé S.r.l., suddivisi per gli anni 2012 al 2019, per un quantitativo complessivo di 46.485,960 tonnellate.

Quantitativi conferiti alla società Lerosé srl (il conferimento è avvenuto solo presso l'impianto di Pontedera (PI), in viale America – Gello)

Anno	Quantità conferita (t)
2012	2.326,680
2013	6.571,720

2014	3.831,060
2014	3.576,580
2015	6.415,820
2016	6.206,620
2017	6.748,440
2018	7.576,620
2019	3.232,420
Totale	46.485,960

Come ampiamente illustrato nei capitoli precedenti, tutto il KEU conferito alla società Lerosé S.r.l. è stato, nell'impostazione accusatoria, gestito illecitamente, e il suo impiego come materiale per sottofondi, rilevati stradali e ripristini ambientali ha provocato notevoli inquinamenti delle matrici ambientali.

Iniziate nel 2018 le indagini da parte della Procura della Repubblica in Firenze, con l'ausilio delle Forze dell'Ordine e degli organi di controllo (ARPAT in particolare), nell'anno 2019, i conferimenti presso la società Lerosé S.r.l. sono cessati.

Tuttavia, proprio a partire dal 2019, il rifiuto KEU prodotto da Aquarno è stato conferito all'impianto della società Portamb S.r.l., ubicato a Mazzano (BS), in via San Rocco 44, per essere recuperato al fine di produrre MPS (*End of Waste*) come aggregati riciclati, miscelati con altri rifiuti, quali materiali di demolizione ed altre tipologie di rifiuti.

In sostanza, il recupero del KEU per produrre MPS (Materia Prima Secondaria), già svolto fino all'anno 2019 presso gli impianti Lerosé S.r.l., è stato poi svolto in modo analogo fino all'anno 2024, presso l'impianto Portamb S.r.l., presso il quale viene conferita la maggioranza del rifiuto KEU prodotto da Aquarno nell'impianto di pirolisi di Santa Croce sull'Arno.

È necessario, pertanto, fare alcune considerazioni sull'impianto di Portamb S.r.l. e sulle modalità con cui veniva gestito il rifiuto KEU per produrre MPS in questo impianto, in quanto tale modalità di recupero non differisce da quella che veniva svolta presso l'impianto Lerosé S.r.l.

La società Portamb S.r.l. ha l'autorizzazione AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) rilasciata dalla Provincia di Brescia, con Atto Dirigenziale n. 1556 del 25/05/2017, per la gestione di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi, anche con produzione di MPS (*End of Waste*), costituiti da aggregati riciclati non legati e legati con leganti idraulici per conglomerati cementizi e conglomerati bituminosi, ubicato nel comune di Mazzano (BS) in via San Rocco, 44.

A partire dal 2019, il Consorzio Aquarno, dopo che erano iniziate le indagini da parte della Procura della Repubblica in Firenze, ha conferito il rifiuto KEU prodotto nell'impianto di pirolisi di

Santa Croce Sull'Arno all'impianto Portamb. Il conferimento, sostanzialmente, è iniziato quando Aquarno non ha più potuto conferire il KEU all'impianto Lerose di Pontedera ed è proseguito fino all'anno 2024.

Il rifiuto KEU ritirato da Portamb veniva destinato alla linea di produzione di conglomerati cementizi, mescolato con altri rifiuti.

Nel periodo 2019 - 2024 la società Portamb S.r.l. ha ritirato da Aquarno complessivamente 34.860,94 tonnellate di KEU, suddivisi negli anni come da tabella seguente.

Quantitativi conferiti alla società Portamb S.r.l. (il conferimento è avvenuto all'impianto di Mazzano (BS), in via San Rocco, 44)

Anno	Quantità conferita (t)
2019	2.647,020
2020	3.204,700
2021	6.504,360
2022	9.437,500
2023	8.808,500
2024	4.258,860
Totale	34.860,940

11 CONTROLLI DELL'ARPA LOMBARDIA

In data 4 giugno 2024, l'ARPAT, dipartimento di Pisa, ha inviato all'ARPA Lombardia - dipartimento di Brescia - una richiesta di svolgimento di controlli presso le ditte Portamb S.r.l. e Di.Ma S.r.l., che ricevevano il KEU prodotto da Aquarno, chiedendo di verificare se il rifiuto KEU ricevuto dai due suddetti impianti bresciani fosse destinato effettivamente alla produzione di conglomerati cementizi e bituminosi.

Nella richiesta di controllo, ARPAT Pisa precisa che il rifiuto KEU contiene elevate quantità di Cromo trivalente (20.000 - 27.000 mg/Kg), in quanto è ottenuto dalla sinterizzazione dei fanghi conciarati.

Precisa, inoltre, che a seguito di uno studio commissionato da ARPAT all'Università di Pisa, è stato accertato che il granulato sintetizzato KEU, sottoposto a processo di invecchiamento, aveva manifestato la caratteristica di rilasciare Cromo esavalente.

Invero, il Cromo trivalente, presente nel rifiuto iniziale in varie forme, tra cui quella di Idrossido di cromo tipo "grimaldite", è soggetto a ossidazione in condizioni ambientali ad opera di ossigeno e con cinetiche favorite dall'umidità relativa elevata.

I controlli svolti dall'ARPA di Brescia presso l'impianto Portamb hanno tenuto conto anche delle risultanze degli studi effettuati dall'Università di Pisa sul rilascio del Cromo esavalente dal KEU (doc. 492/7 e 492/8). Gli accertamenti di controllo sono stati eseguiti dall'ARPA di Brescia nel mese di giugno 2024 e gli esiti sono stati poi riportati sul rapporto finale di visita effettiva denominato Relazione Finale anno 2024 (doc. 492/5).

Il rapporto di ARPA Brescia conclude che l'impianto Portamb non può trattare il rifiuto KEU, sostanzialmente, per i seguenti motivi:

- 1 il rifiuto KEU proveniente dal trattamento dei fanghi conciarati non rispetta la norma UNI 13242, quale norma di riferimento per gli aggregati finalizzati alla produzione di misto cementato conforme UNI 14227. In particolare, il rifiuto KEU non è riconducibile a ceneri di incenerimento di Rifiuti Solidi Urbani (RSU), ma di rifiuti speciali (fanghi conciarati). I fanghi conciarati non rientrano fra i rifiuti oggetto di valutazione da parte del Comitato Tecnico UNI CENT- TS 17438-2020;
- 2 Il KEU non ha le caratteristiche proprie attribuite dalla normativa vigente ai rifiuti inerti (comma e, art. 2 del D.Lgs. 36/2023), in particolare per quanto riguarda la tendenza a dar luogo a percolati in grado di alterare significativamente la qualità delle acque, superficiali e sotterranee.

L'ARPA Brescia conclude il suo rapporto di visita ispettiva chiedendo alla Provincia di Brescia di valutare l'opportunità, alla luce delle considerazioni riportate nel menzionato rapporto, di sospendere a Portamb S.r.l. la produzione di aggregati legati mediante l'impiego del KEU, richiamando sul punto il parere di ARPA Lombardia (doc. 492/4), che aveva effettuato la valutazione sul KEU gestito da Portamb, le cui conclusioni vengono trascritte di seguito integralmente, come riportate nel parere di ARPA Lombardia e nel rapporto finale di visita ispettiva di ARPA Brescia:

- per i codici 190112 e 190111* l'ammissibilità, allo stato attuale, non è consentita se derivanti da trattamento rifiuti e acque reflue decadenti dalla industria della concia delle pelli;
- i lotti di materiale EOW prodotto dal recupero del rifiuto KEU stoccato presso gli impianti potrà essere utilizzato solo qualora venga individuato un diverso uso che non impatta sulla salute e sull'ambiente, previo l'espletamento da parte dell'Autorità Competente di istruttoria con richiesta di nuovo "*parere caso per caso*" al Dipartimento di Brescia;
- qualora la società non ritenesse percorribile tale soluzione il materiale stoccato dovrà essere smaltito ai sensi delle norme vigenti.

Nella stessa richiesta di controllo del 4 giugno 2024, inviata da ARPAT Pisa ad ARPA Brescia, veniva richiesto di effettuare controlli anche all'impianto Di.Ma S.r.l. di Calvisano (BS), che dal 2022 fino al 2024 ha ricevuto il KEU da Aquarno, in quantitativi riportati nella tabella seguente:

Quantitativi conferiti alla società DI.MA srl (il conferimento è avvenuto all'impianto di Calvisano (BS))

Anno	Quantità conferita (t)
2022	426,040
2023	452,420
2024	612,160
Totale	1.490,620

Come si nota, il KEU conferito alla Di.Ma S.r.l. è in quantitativi molto più bassi di quelli conferiti alla società Portamb.

Anche nell'impianto di Calvisano della società Di.Ma S.r.l. si impiegava il KEU per ottenere *End of Waste*, con le stesse modalità con cui si operava presso la Portamb di Mazzano.

La verifica effettuata da ARPA Brescia sull'impianto Di.Ma ha portato alle stesse conclusioni dell'impianto Portamb, e cioè che non era consentito usare il KEU per le operazioni di recupero effettuate nell'impianto.

Gli esiti della verifica dell'ARPA di Brescia, eseguita nei mesi di giugno e luglio 2024, sono stati trasmessi all'autorità competente con il rapporto finale denominato Relazione Finale anno 2024 (doc. 492/6).

Il Consorzio Aquarno, venuto a conoscenza dei risultati delle visite ispettive di controllo dell'ARPA di Brescia, ha cessato i conferimenti di KEU verso gli impianti Portamb e Di.Ma ed ha iniziato il conferimento del KEU a smaltimento in discarica.

Considerato che Aquarno non avrebbe potuto inviare né all'impianto Portamb e né all'impianto DI.Ma, perché il KEU non aveva le caratteristiche per poter essere recuperato in questi impianti, ma invece il KEU doveva essere destinato allo smaltimento in discarica, si può stimare il risparmio conseguito da Aquarno in **5.888.952,72 €**, dedotto dalla differenza di prezzo di 162 € tra il costo di smaltimento in discarica (220 €/t) e il costo pagato per l'invio al recupero (58 €/t), considerano il quantitativo di **36.351,56** tonnellate di KEU inviate complessivamente ai due impianti Portamb e DI.MA nel periodo 2019 -2024.

Questo risparmio si va ad aggiungere al risparmio già conseguito da Aquarno sui quantitativi di KEU inviati, invece che in discarica, all'impianto Lerosé, che non li ha mai recuperati correttamente, quantitativi che, come risulta dai MUD, ammontano a 46.485,960. Con lo stesso ragionamento sopra descritto, si può stimare il risparmio conseguito da Aquarno in 7.530.725,52 €, dedotto dalla differenza di prezzo di 162 € tra il costo di smaltimento in discarica (220 €/t) e il costo pagato per l'invio al recupero (58 €/t), considerano il quantitativo di 46.485,960 tonnellate di KEU inviate complessivamente all'impianto della società Lerosé dal 2012 al 2019.

In totale, Aquarno ha conseguito un risparmio complessivo di 13.419.678,24 €, tra gli anni dal 2012 al 2024, inviando agli impianti Lerosé e Portamb un quantitativo complessivo di rifiuto KEU di 82.837,52 tonnellate, che non è stato mai correttamente recuperato.

12 CONSIDERAZIONI SUI CONFERIMENTI DEL RIFIUTO KEU PRESSO GLI IMPIANTI DIVERSI DALL'IMPIANTO LEROSE S.R.L.

Le indagini finora svolte sulla gestione del KEU si sono concentrate sulla parte conferita agli impianti della società Lerose S.r.l. di Pontedera e di Bucine e ai siti toscani dove la medesima società Lerose ha impiegato i materiali prodotti con il KEU e illecitamente impiegati.

Il rifiuto KEU conferito agli impianti Lerose, pur rappresentando la quantità maggiore di quello conferito a tutti gli impianti da Aquarno, costituisce circa il 41 per cento (circa 47.000 tonnellate) della totalità del KEU prodotto nell'impianto di pirolisi dal 2010 al 2024.

In questi stessi anni il Consorzio Aquarno ha conferito il rifiuto KEU ad altri 29 impianti sparsi in tutta Italia (elenco a pagina 61 della presente relazione).

Nella maggioranza dei 29 impianti sono stati conferiti piccoli quantitativi di KEU (poche centinaia di tonnellate per singolo impianto), ma in 4 impianti, e precisamente Lerose, Portamb, TecnoAmbiente e CAL.ME, sono stati conferiti grandi quantità (migliaia di tonnellate), ed in particolare, dopo Lerose, presso l'impianto della società Portamb di Mazzano (BS), dove sono stati conferiti notevoli quantità di KEU, per circa 35.000 tonnellate (il 31 per cento della produzione totale di KEU).

L'impianto Portamb, come accertato dai controlli svolti da ARPA Brescia, non poteva ricevere il KEU per produrre *End of Waste*, in quanto non era autorizzato a ricevere la tipologia KEU per tale produzione, e il suo successivo impiego come *End of Waste* poteva provocare gli stessi inquinamenti ambientali prodotti dall' *End of Waste* dell'impianto Lerose.

Sarebbe, quindi, opportuno che venissero svolte ulteriori indagini sui luoghi di destinazione dell'*End of Waste* prodotto da Portamb S.r.l. per verificare se vi siano stati inquinamenti ambientali da rilascio di Cromo esavalente o da rilascio di altre sostanze presenti nel KEU, come è già avvenuto nei siti di destinazione dell'impianto Lerose.

Per altro, non è chiaro perché l'ARPAT di Pisa abbia aspettato così tanti anni, e cioè fino al 4 giugno 2024, per chiedere all'ARPA di Brescia di svolgere il controllo sul KEU proveniente da Aquarno, che veniva conferito già dal 2019. Se il controllo fosse stato richiesto nel 2019, probabilmente, i conferimenti non consentiti di KEU da Aquarno a Portamb sarebbero cessati già nel 2019, invece che nel 2024.

Oltre ai conferimenti verso Portamb, vi sono altri 2 impianti che hanno ricevuto notevoli quantità di KEU: quello di Tecnoambiente S.p.A., per un quantitativo di circa 13.000 tonnellate, e quello di Cal.me S.p.A., per un quantitativo di più di 6.000 tonnellate.

Anche questi due impianti sono impianti di trattamenti e non discariche. Per cui, sarebbe opportuno venissero fatte ulteriori indagini per verificare come è stato gestito il KEU anche in tali impianti.

13 ULTERIORI REATI DI TRAFFICO ILLECITO DI RIFIUTI DESTINATI AGLI IMPIANTI DELLA SOCIETÀ LEROSE DI BUCINE E DI PONTEDERA, CONTESTATI AD ALTRI SOGGETTI: LE SOCIETÀ TCA E CHIMET

Le società TCA di Capolona (Arezzo) e Chimet di Badia Al Pino (Arezzo) - secondo l'accusa, contenuta nella richiesta di rinvio a giudizio di cui allo stesso procedimento penale (nr. 962/2018), concernente i KEU di cui si è detto (doc. 476/2) - avevano classificato falsamente i rifiuti prodotti con il codice EER 100601, destinandoli alla attività di recupero (codice R, segnatamente R5 ossia conglomerati per l'edilizia) presso l'impianto di Bucine della società Lerose srl, contestando loro anche il reato di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (articolo 452 - quaterdecies c.p. in relazione alle aggravanti di cui all'articolo 452 novies c.p.

A tal proposito, gli imputati, in persona dei legali rappresentanti delle due società e i Lerose, avevano compilato i formulari di trasporto, che contenevano dati falsi, poiché - sempre secondo l'accusa - avevano attribuito a siffatti rifiuti pericolosi un codice non pericoloso assoluto, senza codice a specchio di pericolosità, segnatamente dichiarandoli rifiuti della metallurgia termica del rame, scorie della produzione primaria e secondaria.

Rifiuto che, viceversa, era risultato pericoloso e classificabile con il codice EER 100808* (rifiuti della metallurgia termica e altri materiali non ferrosi, segnatamente scorie saline della produzione primaria e secondaria) oppure - e più coerentemente - riconducibile a scarti di un ciclo di trattamento su rifiuti, classificabile con il codice 19* (rifiuti prodotti da impianti di trattamento di altri rifiuti, contenenti sostanze pericolose), in ogni caso rifiuto pericoloso per diverse classi di pericolosità, a seguito anche di campionamento all'origine compiuto dall'A.R.P.A.T. in data 16.12.2021 dalle cui analisi le scorie erano risultate pericolose: HP7 Cancerogeno (ossidi di nichel); HP10 Tossico per la Riproduzione (ossido di boro) e HP14 Ecotossico (ossidi metallici) e come tali non potevano essere destinate ad attività di recupero.

Inoltre, il *test* di cessione aveva dimostrato che tale rifiuto non poteva neppure essere destinato neppure allo smaltimento in discariche per rifiuti pericolosi per il superamento dei limiti imposti dal D.Lgs. 36/2003, come modificato dal D.Lgs. 121/2020, di Arsenico, Selenio e DOC, caratterizzati come non smaltibili in discariche di RS Pericolosi per Antimonio, Arsenico e Selenio.

Si trattava, pertanto, di rifiuti altamente pericolosi, consistenti negli scarti del processo di flottazione operato su rifiuti metallici per estrarre metalli preziosi, ossia scorie derivanti dalla fusione (detto anche scoria vetrosa), che si separano dalla frazione metallica da cui viene estratto un fango arricchito in metalli preziosi, destinandoli a un recupero non autorizzabile, previa declassificazione da rifiuti pericolosi a non pericolosi assoluti.

Tali rifiuti venivano conferiti sia all'impianto Lerose di Bucine, sia a quello di Pontedera, con la

consapevolezza da parte dei produttori del rifiuto della natura altamente inquinante dello stesso rifiuto conferito, affinché si producessero materie prime seconde, così accettando pienamente il rischio che tale materiale venisse dai titolari dell'impianto Lerosse trasferito a terzi come materia prima ovvero venisse miscelato con altri rifiuti anche pericolosi e che il tutto, sempre falsamente classificato quale aggregato riciclato, fosse impiegato per realizzare presso l'impianto aretino al fine di trarne un ingiusto profitto.

In particolare, va sottolineato che, una volta così indebitamente classificato il rifiuto, le due società anzidette, TCA e Chimet, lo avviavano a un trattamento per recupero come se fosse un rifiuto non pericoloso, facendolo figurare falsamente come idoneo per la produzione di aggregati riciclati per l'edilizia o conglomerati cementizi, nonostante che l'impianto Lerosse srl di Bucine, come anche quello di Pontedera, fossero autorizzati ad effettuare solo un trattamento a freddo (miscelazione, senza trattamento termico o legante chimico) per la produzione di aggregati riciclati per usi edilizi, rilevati e sottofondi da impiegare tal quali direttamente a contatto con le matrici ambientali, quando invece si trattava di rifiuti pericolosi per numerose classi di pericolosità in relazione ai ripetuti accertamenti analitici effettuati sugli stessi.

Le quantità accertate di rifiuti pericolosi, inviate dalla società TCA nell'arco temporale tra il 2013 e il 2020, non solo all'impianto di Bucine, ma anche all'impianto di Pontedera per un recupero non autorizzabile, sono state di **12.059,8 tonnellate**, con un ingiusto profitto per i responsabili della TCA **pari a € 2.894.352**, risultato della differenza tra i costi di smaltimento come rifiuto pericoloso, destinato ad impianto di inertizzazione con codice EER 100808* (310 euro, ossia il valore medio dei prezzi sostenuti da TCA tra un massimo di 330,00 Euro/te 290,00 Euro/t) e quelli con codice EER 100601 (70 euro) destinati a impianti di recupero inerti (240 euro a ton.), moltiplicato per il quantitativo complessivo: **12.059,8 x 240 = € 2.894.352**.

A loro volta, i responsabili della società Chimet hanno inviato all'impianto Lerosse srl di Bucine, per un recupero non autorizzabile, un altrettanto ingente quantità di rifiuti pericolosi della tipologia indicata, pari a **15.581,00 tonnellate**, per l'arco temporale tra il 2017 e il 2020 (dati Mud), conseguendo un ingiusto profitto, **pari a € 3.988.736,00**, risultato della differenza tra i costi di smaltimento come rifiuto pericoloso destinato ad impianto di inertizzazione con codice EER I 00808* (310 euro, ossia il valore medio dei prezzi sostenuti, come specificati al capo 1) della richiesta di rinvio a giudizio, tra un massimo di 330,00 Euro/t e 290,00 Euro/t) e quelli con codice EER 100601 (54 euro, prezzo praticato da Lerosse a Chimet) destinati a impianti di recupero inerti (256 euro a ton.) moltiplicato per il quantitativo complessivo: **15.581,00 x 256 = € 3.988.736**.

14 L'ESITO DELL'UDIENZA PRELIMINARE DEL 27 MARZO 2026

La Commissione prende atto, in assenza della motivazione, delle decisioni assunte dal Giudice per l'udienza preliminare Gianluca Mancuso in data 27 marzo 2026. Si riportano gli esiti principali di interesse per la presente relazione.

Si rileva che è stato dichiarato non luogo a procedere per tutti i soggetti imputati del reato di associazione per delinquere, anche con riguardo al reato previsto dall'art. 416 bis c.p., ma non sono stati indicati i motivi, il cui deposito dovrà avvenire nel termine di novanta giorni, ai sensi dell'art. 544, c. 3 c.p.p. (doc. 693/1).

Analogamente, è stato dichiarato non luogo a procedere per gli imputati afferenti al comparto conciario relativamente ai reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti costituiti da ceneri e scorie (KEU) e conferiti all'impianto di gestione di rifiuti Lerosé per il loro recupero.

A tale condotta si collega di conseguenza, per i produttori del KEU, anche l'esclusione di responsabilità per quanto concerne la fabbricazione all'interno degli impianti di Lerosé degli aggregati riciclati contenenti il suddetto rifiuto, oltre al successivo spandimento di tali riciclati (contaminati) in siti per il recupero ambientale, i rilevati ed il riutilizzo in aree agricole o verdi.

Dunque, sempre per quanto riguarda gli imputati afferenti al comparto conciario, è stato dichiarato il non luogo a procedere anche per i reati di inquinamento ambientale derivante dal riutilizzo dei riciclati contaminati nei vari siti nei quali il medesimo è stato impiegato. Per tali soggetti, di conseguenza, è stata esclusa la responsabilità anche della realizzazione di una discarica all'interno degli impianti di Lerosé e derivante dall'accumularsi sia del rifiuto KEU che dei riciclati contaminati dal medesimo rifiuto.

Dichiarando non luogo a procedere per i suddetti reati, non è stata di conseguenza riconosciuta la responsabilità amministrativa degli enti in relazione alle suddette imputazioni.

Inoltre, è stato dichiarato il non luogo a procedere nei confronti del Sindaco di Santa Croce e del capo di gabinetto del presidente della Regione Toscana per i reati di corruzione, mentre per il reato di corruzione elettorale sono stati rinviati a giudizio Pieroni Andrea e l'avv. Benedetti Alberto.

Da ultimo è stato dichiarato non luogo a procedere per i reati relativi al conseguimento indebito di sovvenzioni a fondo perduto e altre agevolazioni in favore del Consorzio Depuratore di Santa Croce che vedevano coinvolti esponenti dell'amministrazione regionale e membri del comparto conciario.

Viceversa, è stato disposto il rinvio a giudizio per la famiglia Lerosé relativamente a tutti i reati di cui ai capitoli precedenti, dunque, il traffico di rifiuti all'interno del loro impianto, il traffico di rifiuti mediante spandimento dei riciclati contaminati nei vari siti per il recupero ambientale, i rilevati e il riutilizzo in aree agricole o verdi e il reato di inquinamento derivato, oltre alla realizzazione della

discarica all'interno dei loro impianti di gestione rifiuti. Per tali reati, di conseguenza, è stata riconosciuta anche la responsabilità amministrativa della società Lerose (doc.693/1).

Sono stati rinviati a giudizio gli esponenti del comparto per i reati relativi alla gestione illecita e traffico dei rifiuti diversi dal KEU e prodotti nelle varie fasi di lavorazione dei fanghi di conceria.

Saranno inoltre oggetto di giudizio le condotte di inquinamento del canale Usciana conseguente agli scarichi del depuratore Aquarno. Per tali reati è stata riconosciuta la responsabilità amministrativa degli enti coinvolti tutti afferenti al comparto conciario.

Per quanto attiene i soggetti imputati dei reati a loro contestati come responsabili a vario titolo della società CHIMET, i medesimi avendo richiesto il rito abbreviato, sono stati giudicati in sede di udienza preliminare. I suddetti soggetti sono stati assolti per le condotte di traffico dei rifiuti pericolosi da loro prodotti e conferiti all'impianto Lerose e, di conseguenza, sono stati assolti anche dai reati di falsa classificazione del rifiuto del loro prodotto. A questo si collega anche l'assoluzione per traffico di rifiuti mediante miscelazione degli stessi all'interno dell'impianto di Lerose e l'interramento nei vari siti esterni. Non essendo stata riconosciuta tale condotta, i soggetti sono stati assolti anche per il reato di inquinamento dei vari siti dove i riciclati sono stati riutilizzati. (doc 693/1).

In relazione alla assoluzione di cui trattasi non è stata pertanto riconosciuta la responsabilità amministrativa della società CHIMET.

Per quanto attiene alla società TCA è stato dichiarato non luogo a procedere per i reati di traffico dei rifiuti pericolosi da loro prodotti e conferiti all'impianto Lerose, per conseguenza sono stati assolti anche dai reati di falsa classificazione del rifiuto da loro prodotto. A questo si collega anche l'assoluzione per traffico di rifiuti mediante miscelazione degli stessi all'interno dell'impianto di Lerose e l'interramento nei vari siti esterni. Non essendo stata riconosciuta tale condotta i soggetti sono stati assolti anche per il reato di inquinamento dei vari siti dove i riciclati sono stati riutilizzati.

In relazione alla assoluzione di cui trattasi non è stata pertanto riconosciuta la responsabilità amministrativa della società TCA.

SINTESI E CONCLUSIONI

La presente relazione - che rappresenta il momento di sintesi finale del lavoro svolto dalla Commissione di Inchiesta - mostra la complessità di una vicenda che ancora oggi sta trovando la Pubblica Amministrazione, ai vari livelli, impegnata per far fronte agli effetti e ai pregiudizi ambientali che si sono determinati dalla gestione illecita del materiale riciclato contenente “KEU”. Se da una parte il processo penale sarà chiamato ad accertare le responsabilità connesse alle condotte criminose addebitate dalla competente Procura della Repubblica di Firenze, all’esito della lunga e complessa attività di indagine, come descritte accuratamente nei precedenti capitoli, dall’altra è necessario che questa Commissione possa assumere un ruolo proattivo e propositivo per rafforzare gli anticorpi di legalità della Pubblica Amministrazione rispetto ai tentativi costanti di infiltrazione criminale nel tessuto sociale, economico, politico e produttivo del nostro Paese.

In primo luogo, la Commissione ha accertato come la vicenda “KEU”, nata dalle indagini effettuate dai Carabinieri Forestali di Firenze, abbia avuto nella collaborazione scientifica di ARPAT un ausilio importante nell’accertamento dei fatti.

In secondo luogo, la Commissione ha potuto apprezzare il lavoro efficace e risolutivo della struttura del Commissario Unico per le bonifiche, che sta consentendo anche in Toscana, in pieno raccordo con l’Amministrazione regionale e ARPAT, la rapida esecuzione degli interventi di bonifica e messa in sicurezza necessari. Una struttura nata, come noto, nel 2017 con l’obiettivo di realizzare gli interventi necessari alla messa in sicurezza di 200 discariche abusive, per alcune delle quali (81) l’Italia era stata condannata dalla Comunità Europea ad una sanzione di 42 milioni di euro a semestre. La struttura commissariale, la cui specializzazione è ancor più maturata nel corso degli anni e le cui competenze sono state ampliate con il ricordato intervento legislativo del 2021, necessita di essere sempre più rafforzata, così da poter assicurare il supporto e l’efficace coordinamento delle azioni di risanamento ambientale.

Al contempo, la vicenda “KEU” mostra i limiti e le difficoltà oggettive in cui la Pubblica Amministrazione versa nel momento in cui è chiamata a dover esercitare i poteri sostitutivi, in caso di responsabile inadempiente, procedendo conseguentemente all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. Come si è visto, la Regione Toscana ha già stanziato 15 milioni di euro ed ulteriori risorse dovranno essere individuate nel bilancio regionale per far fronte all’operazione di ripristino del sito della ditta Lerose di Bucine (AR), mentre gli enti locali trovano spesso difficoltà nell’anticipare risorse per eseguire gli interventi di rimozione dei rifiuti di cui all’art. 192 del d.lgs. 152/2006. Per questo, si ritiene necessario promuovere un fondo nazionale per il

sostegno degli enti locali nell'ambito delle attività di rimozione dei rifiuti, nei casi in cui sia ovviamente necessaria l'attivazione dei poteri sostitutivi prima richiamati.

Fatta questa premessa di carattere generale, appare necessario e opportuno riassumere in sintesi gli esiti delle indagini svolte sui KEU dalla Commissione di Inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

La vicenda "KEU" in Toscana interessa il comparto conciario di Santa Croce sull'Arno e in particolare la porzione che comprende per lo più le concerie aderenti all' *"Associazione conciatori di Santa Croce"* storicamente specializzate nella concia al cromo. Le attività industriali di questa parte del comprensorio coprono circa il 35 per cento della produzione nazionale di pellami destinati all'alta moda e i manufatti sono avviati per il 60 per cento al mercato interno e per il resto a mercato estero, sia UE che extra UE. Le imprese che fanno parte di tale associazione sono ubicate sulla riva destra dell'Arno, nei Comuni di Santa Croce sull'Arno, Fucecchio e Castel Franco di Sotto. Il comparto è caratterizzato dalla c.d. "filosofia consortile", per cui le aziende associate si sono anche consorziate per la gestione dei rifiuti da esse prodotti.

La produzione del KEU è, più in particolare, da ricondurre all'attività dell'impianto di trattamento fanghi provenienti dal settore conciario, svolta dal Consorzio Aquarno S.p.A., sito nel Comune di Santa Croce sull'Arno, in Via Sant'Andrea, 121, società controllata dal Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A, in virtù di una partecipazione pressoché totalitaria al capitale della controllata, pari al 93,30 per cento.

Tali fanghi, tramite apposito fangodotto, provengono in massima parte dall'impianto di depurazione di Santa Croce sull'Arno, gestito dalla medesima società e sono diretti verso l'impianto ex Ecoespanso: la movimentazione di tali fanghi tramite fangodotto e le anomalie riscontrate dalle analisi dei MUD relative alla loro rendicontazione hanno portato all'avvio dell'indagine descritta nella presente relazione.

Il Consorzio Aquarno è l'ente gestore ambientale, in forza di un contratto che intrattiene con la controllante Consorzio Depuratore, per quanto riguarda l'intera piattaforma di rifiuti che viene posta a servizio del distretto del cuoio in Santa Croce sull'Arno.

La piattaforma si compone: 1) di un impianto di depurazione; 2) di un impianto di trattamento fanghi; 3) di un impianto di trattamento cromo.

L'attività del Consorzio, per il caso di interesse, riguarda il processo di trattamento finalizzato all'essiccamento dei fanghi di depurazione nell'impianto di pirolisi per il trattamento fanghi in Santa Croce sull'Arno.

Il trattamento consiste nell'essiccamento dei fanghi e nel successivo trattamento di pirolisi e combustione in due forni rotanti, trattamento che elimina le sostanze organiche, ma che concentra i

composti inorganici, in particolare i metalli, facendo aumentare la loro concentrazione nel prodotto finito, che è un “granulato sinterizzato”, cui viene dato il nome di KEU e al quale viene attribuito il codice di rifiuto CER 190112 “*ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19.01.11*”.

Il nome KEU del rifiuto, come più volte ricordato nell’ambito della presente relazione, deriva dall’acronimo della società tedesca *Kraftanlagen Energie und Umwelttechnik*, cui è stata affidata la realizzazione dell’impianto di pirolisi fatto realizzare da Aquarno (ex impianto Ecoespanso) per effettuare il trattamento dei fanghi di depurazione provenienti dall’impianto di depurazione del medesimo Consorzio, che tratta gli scarichi del settore conciario.

Il codice del rifiuto CER 190112 è un codice cosiddetto “*a specchio*” rispetto al codice 190111*: si tratta, cioè, di due codici di rifiuto classificabile rispettivamente come non pericoloso e come pericoloso, in funzione delle sostanze pericolose eventualmente presenti. Per dimostrare la classificazione di rifiuto non pericoloso, e quindi attribuire il codice di non pericoloso CER 190112, in alternativa al codice di pericoloso CER 190111*, è necessario analizzare il rifiuto per verificare le concentrazioni delle sostanze pericolose in esso presenti.

Il rifiuto KEU, infatti, derivando dalle concerie, contiene diverse sostanze pericolose, tra cui, in particolare, il Cromo, sostanza molto tossica e cancerogena nella sua forma esavalente (Cromo VI), ma meno tossica nella sua forma trivalente (Cromo III).

Di conseguenza, tale rifiuto deve essere sottoposto a un rigido controllo, prima di avviarlo a smaltimento o a recupero, poiché potrebbero essere contenute in esso alte concentrazioni di Cromo esavalente, fatto quest’ultimo che lo rende potenzialmente contaminante.

Pur tuttavia, anche se le concentrazioni di Cromo esavalente fossero inferiori alla soglia di classificazione come rifiuto pericoloso, caratterizzandolo quindi come rifiuto non pericoloso, esso potrebbe comunque rivelarsi rischioso per l’ambiente, nel caso in cui venisse a contatto con acque meteoriche di dilavamento, idonee a far rilasciare in ambiente il Cromo esavalente, in concentrazioni tali da contaminare terreni e falde acquifere.

Invero, appena prodotto, il KEU contiene Cromo nella forma trivalente (meno tossica), ma esso tende ad ossidarsi a Cromo VI (esavalente) col passare del tempo o dopo l’esposizione agli agenti atmosferici.

In particolare, uno studio commissionato dalla Regione Toscana, condotto da ARPAT e dall’Università di Pisa, cui si è fatto riferimento nell’ambito della presente relazione, ha osservato e fornito una spiegazione scientifica del fatto che il materiale KEU, dopo un periodo temporale di esposizione in particolari condizioni ambientali, risulta capace di rilasciare Cromo in forma esavalente e altri composti pericolosi, come Antimonio e Selenio, e non pericolosi come Solfati e Cloruri.

Si è in precedenza descritto come, inizialmente, il rifiuto KEU prodotto da Aquarno era smaltito in discarica, ma successivamente esso venne conferito presso gli impianti della società Lerosé S.r.l., dove si effettuava il suo recupero attraverso mescolamento in matrice legante con altri rifiuti inerti, per ottenere prodotti non più qualificabili come rifiuti, ma come MPS (Materie Prime Seconde), ora definibili *End of Waste* (cessato rifiuto), da utilizzare per ripristini ambientali, sottofondi stradali, ricoperture di discariche e altri usi edilizi.

Tuttavia, l'*End of Waste* prodotto dalla società Lerosé con il KEU avrebbe potuto essere considerato un prodotto “non rifiuto” solo se avesse rispettato determinate condizioni ambientali di sicurezza e, in particolare, se tale materiale avesse rispettato il *test* di cessione, cioè, il *test* di eluizione con acqua al fine di accertare l'eventuale rilascio di sostanze pericolose in concentrazioni non superiori ai limiti previsti dalla tabella dell'allegato 3 del D.M. del 5 febbraio 1998, relativo al recupero di rifiuti non pericolosi.

Secondo quanto ricostruito nella presente inchiesta, il KEU prodotto veniva inviato dal Consorzio Aquarno alla società Lerosé, titolare di due impianti, rispettivamente, nel comune di Pontedera, autorizzato dalla provincia di Pisa, e nel comune di Bucine, autorizzato dalla Provincia di Arezzo. La Lerosé S.r.l. lavorava il KEU (insieme ad altri rifiuti misti da costruzione e demolizione per la produzione di aggregato riciclato), che veniva conferito dal Consorzio Aquarno, senza che venisse eseguito il *test* di cessione, per rilevare anomalie e/o incompatibilità di contaminanti rispetto ai limiti di legge.

Invero, tale omissione è avvenuta sul presupposto che gli impianti di Lerosé fossero destinati a produrre anche “conglomerati cementizi” - per i quali il *test* di cessione non era richiesto, trattandosi di aggregati riciclati “legati”- oltre che essere destinati, in via assolutamente prioritaria, alla “realizzazione di rilevati e sottofondi stradali” per i quali, viceversa, il *test* di cessione è espressamente prescritto dall'Allegato 1, sub-allegato 1, al D.M. 5 febbraio 1998, punto 4.1.3, lettera h), trattandosi di aggregati riciclati “non legati” (cfr. sul punto sentenza del Consiglio di Stato del 10/04/2025, pubblicata in data 30/12/2025, in doc. n. 590/2).

In realtà, gli impianti di Bucine e di Pontedera non hanno mai prodotto conglomerati cementizi, non soggetti in quanto tali al *test* di cessione – anche se, relativamente al solo impianto di Bucine, sussisteva un'autorizzazione in forma semplificata per la produzione di conglomerati cementizi, rilasciata nel 2014 dalla regione Toscana, scaduta però nel lontano 31 dicembre 2015 - ma ha prodotto solo rilevati e sottofondi stradali e, di conseguenza, il rifiuto KEU avrebbe dovuto essere sottoposto al *test* di cessione.

Si tratta di una circostanza rilevante, che non poteva essere sconosciuta dai responsabili del Consorzio Aquarno, che presso gli impianti scaricavano migliaia di tonnellate di rifiuti KEU, non foss'altro per il colore ben diverso rispetto agli aggregati riciclati usati per l'edilizia.

A questo punto, si è posto quindi il problema di individuare l'ente che avrebbe dovuto effettuare il *test* di cessione del KEU conferito dal Consorzio Aquarno, oltre che di altri materiali, conferiti dalle società T.C.A. e Chimet agli impianti di Bucine e di Pontedera dei Lerosi.

Sulla questione, è intervenuta la citata sentenza del Consiglio di Stato — già analizzata nel Capitolo 1 della presente relazione — che, rigettando l'appello proposto dalla Regione Toscana e dalla Provincia di Arezzo, ha confermato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) n. 00409/2024 (doc. 704/1).

Le controparti dei suddetti giudizi amministrativi sono state, oltre al Consorzio Aquarno S.p.A. e al Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno S.p.A. - che aveva il controllo di Aquarno - anche la società T.C.A. - Trattamenti Ceneri Auroargentifere - e la società Chimet (società delle quali si dirà di seguito nella relazione) nonché l'ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana), il Comune di Bucine, l'Azienda Sanitaria Locale Usl - Toscana Sud Est, la Lerosi S.r.l. in liquidazione, l'Amministrazione Giudiziaria Lerosi S.r.l. - non costituiti in giudizio - e, infine, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione dei Beni Confiscati alla Criminalità organizzata.

La sentenza del Consiglio di Stato esclude la responsabilità del Consorzio Aquarno (e, di conseguenza, anche della società controllante e cioè anche del Consorzio Depuratore di Santa Croce sull'Arno), per la mancata effettuazione del *test* di cessione, in qualità di produttore del rifiuto KEU, destinato all'impianto di Pontedera, in quanto ravvisa nell'ente di gestione Lerosi s.r.l. ogni responsabilità nella suddetta omissione.

La sentenza del Consiglio di Stato afferma infatti, come riportato nella presente relazione, che il principio della responsabilità condivisa presuppone comunque, quanto meno, un contributo causale del produttore del rifiuto nella causazione dell'inquinamento in termini di aumento del rischio che, nella specie, non sarebbe configurabile in quanto eliso, ai sensi dell'art. 41, comma 3 c.p. (*“Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento”*), dalla condotta illecita attiva di un terzo, contraria al regime di circolazione e di utilizzo del rifiuto e posta in essere in palese e grave violazione delle indicazioni fornite dal produttore del rifiuto.

Nella specie - argomenta il Consiglio di Stato - il rifiuto KEU (costituito da fanghi sinterizzati), che veniva conferito dal Consorzio Aquarno esclusivamente all'impianto di Pontedera, autorizzato a riceverlo, veniva trasferito in piena autonomia dal gestore Lerosi presso l'impianto di Bucine, dove era stato rilevato l'inquinamento.

L'impianto di Pontedera era certamente autorizzato a ricevere i fanghi KEU, sia in virtù dell'integrazione dell'AIA (di cui all'autorizzazione n. 3330/2010), disposta dalla provincia di Pisa, con l'atto n. 3834 del 21 agosto 2012, che espressamente consentiva a Lerosè il trattamento di rifiuti con codice CER 190112, come venivano classificati i fanghi sinterizzati prodotti da Consorzio Aquarno, sia in forza di un contratto stipulato dallo stesso Consorzio Aquarno con il gestore dell'impianto di Pontedera in data 14.09.2012, contratto nel quale si conveniva che il rifiuto KEU dovesse essere tassativamente inviato all'impianto Lerosè S.r.l. di Pontedera *“con destinazione RECUPERO in codice R, segnatamente R5, ossia conglomerati per l'edilizia”*.

Di conseguenza - argomenta il Consiglio di Stato - nulla poteva essere rimproverato al Consorzio sulla scelta unilaterale di Lerosè di trasferire nell'impianto di Bucine i fanghi conferiti da Aquarno presso l'impianto di Pontedera.

Tale circostanza veniva ritenuta idonea ad escludere il nesso di causalità della condotta del Consorzio Aquarno rispetto all'obbligo di esecuzione del *test* di cessione, in quanto era intervenuto l'obbligo del gestore Lerosè di eseguire il suddetto *test* di cessione per tutti i prodotti in uscita dall'impianto di Pontedera, come prescritto dall'autorizzazione all'esercizio dell'impianto n. 3330 del 2010, in quanto tale doverosa verifica, ove esperita, avrebbe eliso ogni rilevanza alla omissione del *test* di cessione, contestata al Consorzio Aquarno.

In conclusione - secondo la sentenza del Consiglio di Stato - era stato l'inadempimento del gestore Lerosè nella lavorazione presso l'impianto di Pontedera a causare l'inquinamento presso l'impianto di Bucine.

Infine - argomentano ancora i giudici amministrativi - non poteva ritenersi sussistente neanche la colpa *in vigilando* del Consorzio Aquarno sul ciclo di recupero del rifiuto conferito che, in mancanza del *test* di cessione, aveva successivamente concorso a causare l'inquinamento presso l'impianto di Bucine, poiché il Consorzio non aveva il potere di accertare se il gestore avrebbe rispettato il contratto anzidetto circa la destinazione finale del KEU, non avendo poteri di controllo su quella fase di gestione del ciclo del rifiuto e tanto meno di ingerenza nelle scelte imprenditoriali del gestore dell'impianto.

In capo al Consorzio non era neppure configurabile una condotta che, dal punto di vista causale, avesse concorso all'inquinamento nel sito di Bucine in termini di aumento del rischio, in quanto era stata la condotta abnorme del gestore dell'impianto di Pontedera che, in palese violazione degli obblighi contrattuali assunti, aveva reso possibile l'invio del KEU presso l'impianto di Bucine, pur in mancanza del *test* di cessione, non richiesto invece per il conferimento presso l'impianto di Pontedera.

Parimenti - secondo la citata sentenza - nessuna responsabilità poteva essere configurata in capo alla società controllante, Consorzio Depuratore Santa Croce S.p.A., che esercitava un potere di direzione e controllo sul Consorzio Aquarno. In ogni caso, non era stato provato che il Consorzio Depuratore Santa Croce esercitasse poteri di indirizzo sul Consorzio Aquarno, tali da determinarne le scelte operative (rimesse, in materia ambientale, in capo al direttore tecnico, in virtù di specifica procura), nonostante il controllo societario. Con la conseguenza che, *a fortiori*, doveva escludersi che avesse, in qualche modo, potuto concorrere all'inquinamento del sito di Bucine, stante la piena autonomia operativa del Consorzio Aquarno che comunque, per le ragioni esposte, non poteva ritenersi responsabile dell'inquinamento.

Viene, con tali argomenti, superata - dalla citata sentenza del Consiglio di Stato - l'eccezione, sollevata dalla Regione Toscana, secondo cui analogamente all'impianto di Bucine, anche l'impianto di Pontedera era autorizzato ad eseguire operazioni solo meramente meccaniche, mediante miscelazione, e non anche a creare conglomerati cementizi.

Invero, la determina dirigenziale della provincia di Pisa n. 3834/2012, rilasciata a Lerose per l'esercizio dell'impianto di Pontedera - che aveva integrato l'originaria autorizzazione n. 3330/2010, allegato A, punto 2 - proprio con riferimento al CER 190112, specificava che *“Le suddette tipologie di rifiuti vengono inserite nel ciclo produttivo dell'impianto attraverso la miscelazione con altre tipologie di rifiuti, triturazione e vagliatura per l'ottenimento di materiali per l'edilizia”*.

Di conseguenza, stante il ciclo produttivo autorizzato (triturazione, vagliatura e miscelazione dei rifiuti tra loro), solo dai rifiuti provenienti dalla demolizione edilizia potevano essere pacificamente ricavati i “materiali per l'edilizia” cui si riferiva l'autorizzazione.

Come affermato nel Capitolo 1 della presente relazione, la Commissione, prendendo atto delle determinazioni assunte dal Consiglio di Stato, sottolinea comunque che il recupero di rifiuti derivanti da processi industriali che, come nei casi di specie, generano “ceneri pesanti e scorie” potenzialmente contaminanti, può avvenire soltanto nel caso in cui tali rifiuti, sin dall'origine, abbiano rispettato i valori limite del D.M. 5.02.1998 e delle CSC e ciò avrebbe dovuto essere accertato dal Consorzio Aquarno, in qualità di produttore del rifiuto, come impone l'articolo 188, comma 1, D. Lgs. 152/2006, tramite la preventiva caratterizzazione analitica del rifiuto, tra cui l'esecuzione del *test* di cessione, nella specie non eseguito dal Consorzio.

È stato a tal fine richiamato anche il decreto di diffida n. 19216 del 4 dicembre 2018 (doc. 278/3) emesso dalla Regione Toscana - Direzione Ambiente ed Energia, Settore Bonifiche e Autorizzazioni Rifiuti - nei confronti del Consorzio Aquarno, in qualità di produttore del rifiuto, presso l'impianto denominato “Ecoespanso”. Con tale decreto si faceva obbligo al Consorzio Aquarno, produttore del

rifiuto, di effettuare le analisi di caratterizzazione e di conformità del KEU in base alla sua destinazione: ciò in quanto il produttore del rifiuto era responsabile non solo della regolarità delle operazioni poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedevano o seguivano il suo intervento.

In particolare, la Regione Toscana richiamava la nota del 31.07.2018, prot. n. 381648 e la successiva nota del 13.8.2018 prot. n. 394652, con le quali il Dipartimento ARPAT di Pisa, a seguito dell'attività ispettiva del mese di aprile 2018, comunicava di aver riscontrato alcune inottemperanze alle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione di cui al Decreto Dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1732/2013 e successive modifiche ed integrazioni e, di conseguenza, proponeva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 29-*decies*, comma 9, del D. Lgs. 152/2006, in quanto aveva rilevato alcune “*non conformità*” rispetto al Decreto Dirigenziale della Provincia di Pisa n. 1732/2013 e più precisamente:

“- *Rifiuti: il rifiuto CER 190112 (KEU) destinato ad impianto di recupero è stato sottoposto a verifica analitica per la conformità allo smaltimento, mentre è stato destinato a recupero R5 con conseguente inosservanza del punto 5.1 lettera b) allegato A del D.D. 1732/2013;*

- *Rumore: verifica acustica effettuata in data 15.3.2018: non rispettata la periodicità biennale prescritta, con conseguente inosservanza del punto 5.6, allegato A del D.D. 1732/2013;*

- *Rifiuti: i risultati del test di cessione del KEU evidenziano la non conformità al recupero diretto in ambiente, avvenuto attraverso un impianto terzo, dove è stato utilizzato per la produzione di agglomerati riciclati destinati soprattutto all'utilizzo come materiale di riempimento, recupero ambientale, sottofondi stradali, con conseguente inosservanza del punto 5.1 lettera b) allegato A del D.D. 1732/2013” (doc. 278/3 pagine 3, 4 e 5).*

In conclusione, la Regione Toscana diffidava il Consorzio Aquarno a sanare le irregolarità riscontrate da Arpat nel corso dei controlli AIA, compiuti presso l'impianto denominato “Ecoespanso”, di proprietà e gestito Aquarno, contestando al Consorzio che i risultati del *test di cessione* del KEU avevano evidenziato la “*non conformità*” dell'utilizzo del KEU al recupero diretto in ambiente, avvenuto attraverso un impianto terzo (quello del Lerose), dove il KEU era stato utilizzato per la produzione agglomerati riciclati destinati soprattutto all'utilizzo come materiale di riempimento, recupero ambientale e sottofondi stradali, mentre in realtà il KEU era un materiale non recuperabile, né idoneo al recupero, che avrebbe dovuto essere inviato in discarica come rifiuto.

Pertanto, nella vicenda *de qua* non può essere ritenuta la responsabilità esclusiva di Lerose, il quale, a sua volta, avrebbe dovuto richiedere al Consorzio Aquarno che il prodotto KEU conferito fosse accompagnato dal test di cessione, che certificasse l'inerzia del suddetto prodotto e il suo utilizzo come materia prima seconda (*End of Waste*). Ciò, si ribadisce, fermo restando che

l'effettuazione di tale test, così come la selezione degli operatori e degli impianti affidatari dello smaltimento, sono attività che rientrano, con ogni evidenza, nelle competenze dell'amministrazione del consorzio, tenuta ad operare anche secondo criteri di ordinaria diligenza sul mercato e a procedere alle verifiche ritenute necessarie, non potendosi quindi tale negligenza attribuite alle centinaia di aziende consorziate nei territori interessati. Tali aziende, come accennato sopra, costituiscono una parte fondamentale della produzione nazionale di pellami destinati al comparto dell'alta moda e parte integrate di un tessuto industriale e manifatturiero fondamentalmente sano.

Infine, si ribadisce in sede di conclusione della presente relazione che dalla disamina dei MUD (modelli unici di dichiarazione dei rifiuti), presentati da Ecoespanso e dal Consorzio Aquarno, si è accertato che, nel periodo che va dall'anno 2010 all'anno 2024, nell'impianto di pirolisi di Santa Croce sull'Arno sono stati prodotti 113.000 tonnellate di rifiuti, di cui 47.000 tonnellate sono stati conferiti all'impianto della società Lerosé S.r.l. nel periodo 2012 - 2019, ma il rimanente 59 per cento del KEU prodotto è stato conferito presso altri 29 impianti sparsi in tutta Italia.

Nella maggioranza dei 29 impianti sono stati conferiti piccoli quantitativi di KEU (poche centinaia di tonnellate per singolo impianto), ma in 4 impianti, precisamente Lerosé, Portamb, TecnoAmbiente e CAL.ME, risultano essere stati conferiti grandi quantità (migliaia di tonnellate), ed in particolare, dopo Lerosé, presso l'impianto della società Portamb di Mazzano (BS), dove sono stati conferiti notevoli quantità di KEU, per circa 35.000 tonnellate (il 31 per cento della produzione totale di KEU).

I controlli dell'ARPA del Dipartimento di Brescia, svolti a giugno del 2024, hanno infatti accertato che nell'impianto Portamb il KEU veniva conferito illecitamente per produrre *End of Waste*, e che, quindi, il suo impiego poteva provocare inquinamenti ambientali. In questo impianto, come già riportato, sono stati conferite circa 35.000 tonnellate (il 31 per cento della produzione totale di KEU).

Va rimarcato che i controlli sull'impianto Portamb di Mazzano (BS) sono stati richiesti all'ARPA di Brescia dall'ARPAT di Pisa solo il 4 giugno 2024, quando il KEU veniva conferito già dal 2019. Se il controllo fosse stato richiesto nel 2019, probabilmente, i conferimenti non consentiti di KEU da Aquarno a Portamb sarebbero cessati già nel 2019, invece che nel 2024.

Deve essere stigmatizzato il comportamento della dirigenza del Consorzio Aquarno dopo l'apertura delle indagini promosse dalla Procura della Repubblica in Firenze nel 2019, indagini che avevano portato non solo alla chiusura e al sequestro degli impianti di Pontedera e di Bucine, facenti capo alla famiglia Lerosé, ma anche all'arresto di cinque persone, nonché a misure interdittive per sette persone, ovvero al divieto di esercitare l'attività imprenditoriale, provvedimenti tutti motivati dal fatto che i suddetti impianti trattavano il KEU come materia prima seconda, anziché come rifiuti.

Ebbene, i dirigenti del Consorzio Aquarno, a dispetto di tali provvedimenti giudiziari, di cui erano ben consapevoli, in quanto fornitori del rifiuto, a partire proprio dalla chiusura degli impianti toscani, anziché inviare i KEU in discarica come rifiuto, avevano reperito in Lombardia altri impianti che trattavano i KEU come materia prima seconda, mescolandoli ad altri materiali inerti.

Solo a seguito dell'intervento e del controllo di Arpa Lombardia, nel mese di giugno 2024, avrebbero iniziato a inviare i KEU in discarica, quali rifiuti.

All'evidenza, tale comportamento si spiega solo con l'enorme risparmio di spesa, con profitti illeciti ipotizzati in milioni di euro, considerato che gli impianti di Lerose smaltivano molte migliaia di tonnellate all'anno e che, per smaltire lecitamente il KEU in discarica, occorreva spendere circa 220 euro a tonnellata, mentre trasferendolo ad altri impianti come Materia Prima Seconda se ne spendevano all'incirca solo 58 euro.

In totale, Aquarno ha conseguito un risparmio complessivo di Euro 13.419.678,24, tra gli anni dal 2012 al 2024, inviando agli impianti Lerose e Portamb un quantitativo complessivo di rifiuto KEU di 82.837,52 tonnellate, che non è stato correttamente recuperato.

In conclusione, sul punto, il traffico del rifiuto KEU sarebbe proseguito dal 2012 al 2019 sul territorio toscano e dal 2019 al 2024 sul territorio lombardo, mentre non è dato conoscere se ad oggi si sia fermato, con un possibile danno ambientale le cui dimensioni su quest'ultimo territorio rimangono allo stato sconosciute.

Sarebbe, quindi, opportuno che venissero svolte ulteriori indagini sui luoghi di destinazione dell'*End of Waste* prodotto da Portamb S.r.l. per verificare se vi siano stati inquinamenti ambientali da rilascio di Cromo esavalente o da rilascio di altre sostanze presenti nel KEU, come è già avvenuto nei siti di destinazione dell'impianto Lerose.

Oltre ai conferimenti verso Portamb, vi sono altri 2 impianti che hanno ricevuto notevoli quantità di KEU, quello di Tecnoambiente S.p.A. per un quantitativo di circa 13.000 tonnellate e quello di Cal.me S.p.A. per un quantitativo di più di 6.000 tonnellate.

Anche questi due sono impianti di trattamenti e non discariche, e quindi sarebbe opportuno venissero effettuate ulteriori indagini per verificare come è stato gestito il KEU anche negli stessi.

La Commissione inoltre ha potuto analizzare nel dettaglio il recente lavoro degli uffici autorizzativi regionali della Toscana nell'ambito del riesame dell'AIA dell'impianto di trattamento fanghi del Consorzio Aquarno, che hanno deciso di prescrivere specifiche verifiche sul materiale prodotto, anche a valle di *test* di invecchiamento. Questa prescrizione fa emergere la scelta tecnica di voler porre un quadro prescrittivo funzionale ad assicurare una valutazione accurata non soltanto nella normale condizione di utilizzo, bensì anche in caso di dismissione di manufatti contenenti detto materiale. Tale approccio, a valle di un necessario processo di approfondimento tecnico e giuridico,

potrebbe essere utilmente recepito in una specifica previsione normativa di rango nazionale che indubbiamente consentirebbe di aumentare il livello di controllo e conoscenza su quei materiali destinati a specifiche attività di recupero.

Conclusivamente, quello che emerge chiaramente dall'intera vicenda KEU - al di là dei risvolti penali, che sono ancora *sub iudice* - è l'ingente smaltimento abusivo di rifiuti, come sopra calcolato, effettuato dal Consorzio Aquarno, mediante lo spandimento diretto in ambiente dell'aggregato riciclato non legato contaminato, versato in siti per recuperi ambientali, rilevati o terreni agricoli.

Tale smaltimento è da collegarsi, si ribadisce, ai notevoli risparmi di spesa, calcolati in Euro 13.419.678,24 e realizzati dal Consorzio Aquarno, rispetto ai costi che si sarebbero dovuti sostenere ove il KEU fosse stato correttamente smaltito in discarica. A ciò si aggiungono gli enormi costi necessari per la bonifica, da parte del Commissario Unico per le Bonifiche, solo dei tre siti maggiormente inquinati.

In particolare, il Generale Giuseppe Vadalà ha riferito che il prosieguo delle attività sul sito di Bucine necessita di ulteriori risorse finanziarie, già peraltro richieste dall'Ufficio del Commissario Unico alla Regione Toscana e che erano in corso di trasferimento, in quanto la totalità dei finanziamenti ottenuti e già trasferiti dalla Regione Toscana alla Contabilità Speciale del Commissario alle bonifiche - pari ad Euro 15.000.000,00 (quindici milioni) - era stata utilizzata solo per la bonifica di due siti e cioè, per la Strada Regionale empolesse (strada regionale n. 429) e per il sito di Pontedera, non anche per il sito di Bucine, a causa dell'aumento dei costi, rispetto a quelli inizialmente stimati per i tre siti di competenza del Commissario.

Di qui la necessità di ulteriori finanziamenti per il sito di Bucine, che è quello più complesso, a causa dei maggiori volumi di KEU, già descritti nell'ambito della presente relazione.

PAGINA BIANCA



190230196040